

MARCO TULLIO CICERONE

LE ORAZIONI

PER PUBLIO QUINZIO

a cura di Vincenzo Arangio-Ruiz

PER SESTO ROSCIO AMERINO

a cura di Enrico Longi

PER L'ATTORE COMICO

QUINTO ROSCIO

a cura di Vincenzo Arangio-Ruiz

PER MARCO TULLIO

a cura di Gerardo Brogginì

Libreria P. Arangio-Ruiz via A. Manzoni 10121 Roma
Stampa

25-1




ARNOLDO MONDADORI EDITORE

ARNOLD WENGER-INSTITUT

L'ORAZIONE

PER PUBLIO QUINZIO

a cura di Vincenzo Arangio-Ruiz



LA TRADUZIONE È STATA ESEGUITA
NEL PRESENTE VOLUME È STATA AFFIDATA
DAL COMITATO DI REDAZIONE
DEL CENTRO DI STUDI CICERONIANI
A G. B. FIGHI PER LE ORAZIONI
«PRO QUINCTIO» «PRO S. ROSCIO AMERINO»
«P. Q. ROSCIO COMOEDO»
AD A. TRAGLIA PER L'ORAZIONE
«PRO M. TULLIO»

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
© ARNOLDO MONDADORI EDITORE 1964

Come tutti sanno, è questa la prima in ordine di tempo fra le orazioni di Cicerone a noi pervenute, benché da varie parti di essa, e soprattutto dal paragrafo 4, risulti che egli era ben lungi dal presentarsi la prima volta come difensore. Ed è anche la meglio conservata fra le quattro orazioni di diritto privato e, come tale, pietra principale di paragone per le attitudini del grande oratore ad orientarsi fra complicati problemi giuridici. L'orazione fu tenuta l'81 a.C., e certo nella prima metà dell'anno, benché debba riconoscersi qualche eccesso di ambizione in chi crede di poterne stabilire esattamente il mese, variando però entro quelli dal marzo al giugno.

Fu questa probabilmente la prima «causa celebre» del nostro autore: celebre la faceva, più che la complessità delle questioni giuridiche (della quale il gran pubblico non si è mai interessato), lo sfondo politico, dato che nel tempo della dittatura mariana erano state spese in favore di Quinzio certamente (poiché Cicerone lo riconosce) e forse anche (poiché Cicerone lo insinua) in favore dell'avversario Nevio, molte influenze politiche, ed essendo vivacissimo sotto la dittatura di Silla l'interessamento portato alla causa di Nevio da parte degli ottimati, fra i quali è esplicitamente nominato l'excensore Lucio Marcio Filippo, presente nell'uditorio con tutto il suo prestigio. Né minore era in tema di assistenza tecnica la fama dell'avvocato di Nevio, Quinto Ortensio, tuttora considerato come il maggiore orator della capitale.

Quali fossero i problemi in discussione, come Cicerone li abbia impostati e tentato di risolverli in favore del suo cliente, quali potessero essere le obiezioni della controparte e quali le speranze di successo, va ora detto brevemente ma con ogni possibile chiarezza¹.

È conforme non soltanto all'impostazione prescelta dallo stesso Cicerone, ma anche alla consuetudine osservata nei più celebri e autorevoli commenti, iniziare l'esposizione dei gravi problemi relativi alla causa che qui l'oratore difende con la definizione della domanda giudiziaria intentata da Publio Quinzio contro Sesto Nevio. Vero è che, come vedremo subito, la detta domanda e il processo che intorno ad essa si svolge si riducono ad una semplice fase di assestamento nei confronti del conflitto d'interessi sorto fra i due e delle sue complesse conseguenze: ma è proprio cominciando dalla definizione di quella domanda giudiziaria che la gravità della situazione in cui era caduto il cliente di Cicerone risulta evidente, ed è questo il solo modo d'intendere subito la concitazione di cui l'arringa è pervasa e l'interessamento della pubblica opinione che in essa si rispecchia.

Formalmente Publio Quinzio domanda a Sesto Nevio il pagamento di una minima somma di danaro, da quello dovutogli sotto condizione in base ad una *verborum obligatio*. Vi era stata, insomma, da parte di Quinzio quella solenne interrogazione, che i romani chiamavano *stipulatio*, per chiedere a Nevio se promettesse, col solenne verbo *spondere*, quella somma, e da parte di Nevio una risposta consistente nella sola parola *spondeo*: «... (la piccola somma) *dari spondesne?*» aveva chiesto, nella sua interrogazione, Quinzio; «*Spondeo*», aveva risposto Nevio. Per conseguenza, l'azione intentata dal primo contro il secondo era l'*actio certae creditae pecuniae*: il giudice, Caio Aquilio Gallo, giureconsulto fra i più insigni, circondato da un gruppo di as-

essori fra i quali sedeva almeno qualche altro giurista di fama, doveva accertare se il debito nascente da quella *verborum obligatio* esistesse o meno, e nel caso affermativo doveva condannar Nevio a pagare a Quinzio quei pochi sesterzi.

Ma in questo caso, come in tanti altri di cui le nostre fonti ci parlano, la *verborum obligatio* (o la *sponsio*, come in questi casi la si chiamava considerandola *ex parte debitoris* e in relazione al verbo impiegato nella domanda e risposta) era stata contratta, per suggerimento dato alle parti dal pretore dell'81 a.C. Gneo Dolabella, allo scopo di risolvere una questione il cui insorgere paralizzava l'andamento di una già complessa vicenda giudiziaria, questione che non era possibile risolvere diversamente. Usavano infatti i Romani, quando non esistesse un rimedio atto a raggiungere l'accertamento di un punto dubbio, di fatto o di diritto, porre l'esistenza, o più spesso l'inesistenza, di quel fatto o di quella situazione giuridica come condizione della promessa di una somma di danaro: per giudicare se la somma menzionata nella *sponsio* fosse o non fosse dovuta, il giudice doveva rendersi esatto conto della circostanza dedotta in condizione, e se egli decideva, supponiamo, che la somma era dovuta, ciò voleva dire che riconosceva essere la situazione, positiva o negativa, conforme al punto di vista della parte in causa che aveva formulato l'interrogazione, cioè dell'attore nell'*actio certae creditae pecuniae*. Anzi il convergere dell'interesse effettivo delle parti esclusivamente su quest'ultimo giudizio (implicito) anziché sull'altro (esplicito) circa la spettanza della *summa sponsionis* era tale che questa somma soleva essere puramente, come si è detto, simbolica (25 sesterzi o poco più), onde né il convenuto soccombente si dava la pena di pagarla né l'attore di esigerla: perciò si parlava di *sponsio praeiudicialis*, cioè di promessa fatta al solo scopo di ottenere un *praeiudicium*, ovvero la decisione di quel tal punto di fatto o di diritto, il cui accertamento spianava eventualmente la via alla prosecu-

zione di un processo che nell'interesse delle parti era il principale, o bastava a se stesso.

Nel caso della *Quinctiana*, la questione da decidere per implicito aveva per Quinzio un interesse enorme. Due anni prima (83 a.C.), su domanda di Nevio che si pretendeva creditore di Quinzio e riteneva scorretto il contegno del debitore, il pretore in carica, un Quinto Burrieno non meglio conosciuto, aveva autorizzato il primo ad immettersi nel possesso dei beni del secondo: che era il primo passo di un procedimento, diremmo noi, fallimentare, ed era stato immediatamente seguito da un bando (*proscriptio*) ove erano elencati i beni costituenti l'attivo del patrimonio di Quinzio, da vendersi in blocco al migliore offerente nell'interesse di Nevio e degli altri eventuali creditori che dietro di lui si fossero presentati. Peraltro lo stesso Quinzio, e il suo procuratore, quelli che davanti al tribunale del pretore, con una preordinata orchestrazione, per lui parteggiavano, pretendevano già allora che quell'autorizzazione a mettersi in possesso dei beni non fosse stata data in conformità dell'editto pubblicato in principio dell'anno di carica, come la consuetudine esigeva, dal pretore stesso; e a ciò si era aggiunto, nei 18 mesi successivi, l'appunto che l'uso dell'autorizzazione pretoria da parte di Nevio non fosse stato corretto. Per conseguenza, poiché Nevio pretendeva ora che, volendo finalmente inquadrare nella formula di un processo regolare la questione principale ancora in sospenso, si tenesse conto di quella avvenuta *missio in possessionem*, Quinzio aveva contestato la giuridica esistenza di essa. Dolabella avrebbe potuto decidere egli stesso tale questione preliminare, verificando la correttezza dell'atteggiamento tenuto due anni prima dal suo indiretto predecessore: ma per riguardo alle obiezioni che gli venivano mosse, e probabilmente anche per la difficoltà giuridica dei problemi che si ponevano, aveva preferito che sulla regolarità della procedura seguita due anni prima s'istituisse un apposito procedimento: il che non

si poteva fare se non per la via della *sponsio praedicialis*.

I lamenti che Cicerone muove contro siffatto suggerimento di Dolabella — in verità, per quel che sembra alla gran maggioranza degli interpreti, ineccepibile — sono fondati su questo punto: che, risultando Quinzio attore nell'attuale processo fondato sull'*actio certae creditae pecuniae*, spettava a lui provare quella che era stata la condizione della *sponsio*, non esser cioè vero che i beni di lui Quinzio fossero stati posseduti da Nevio, per almeno trenta giorni, in conformità dell'editto pretorio: doveva egli dunque dimostrare di non trovarsi in una situazione considerata ignominiosa dalla pubblica opinione e dallo stesso editto. Con ciò, osservava l'oratore, il patrocinatore di Quinzio si vedeva costretto a parlare per primo, mentre di regola, quando era in gioco l'onore e la capacità giuridica di qualcuno (il che avveniva il più delle volte nei processi criminali), questo, o il suo avvocato, doveva parlare per ultimo. Ma nemmeno lo stesso Cicerone, per abile che sia stato nella sua difesa, ci dice che cosa avrebbe potuto fare Dolabella per attribuirgli una diversa posizione.

Si potrebbe pensare, a voler aiutare Cicerone (ma è già sintomatico che egli stesso non ne faccia parola), ad una inversione del gioco delle parti nella *sponsio*: che cioè avrebbe potuto essere Quinzio a promettere la simbolica somma a Nevio, onde incombesse a quest'ultimo di provare che i beni del primo erano stati effettivamente oggetto di un altrui possesso conforme all'editto. Ma questa inversione Dolabella non avrebbe potuto suggerirla senza discostarsi da un'esatta valutazione delle circostanze. Per quanto la regolarità della *missio in bona* e la conformità alle buone regole del possesso che ne era seguito fossero state messe in dubbio, sta in fatto che la situazione riconoscibile *prima facie* da ciascuno era appunto la ricorrenza della *missio*, cioè uno stato di fatto conforme alle pretese di Nevio: e fra gli elementi di tale fatto era, nientemeno, una pronuncia del magistrato che due anni prima era seduto

sulla stessa *sella curialis* dalla quale l'attuale pretore rendeva giustizia. A chi avrebbe potuto essere imposto l'onere della prova, se non a colui che si proponeva di sovvertire una così manifesta apparenza di legalità repubblicana?

La *sponsio* era stata redatta pertanto, come in più luoghi della nostra orazione è ripetuto, al modo seguente. 'Si bona mea' aveva detto Quinzio 'ex edicto P. Burrieni praetoris urbani dies XXX possessa non sunt, sestertios XXV (?) mihi dari spondesne?' e Nevio aveva risposto: 'Spondeo'.

Ciò premesso, vediamo che cosa fosse accaduto fra i due prima di arrivare alla situazione attuale.

L'origine di tutta la faccenda è in un contratto di società, stretto parecchi anni prima fra Sesto Nevio e il fratello del nostro Publio Quinzio, a prenome Gaio, e avente ad oggetto una tenuta, adibita parte a pascolo e parte a coltivazione, situata in Gallia e precisamente, sembra, nella Savoia³, originariamente in proprietà solitaria di Gaio. Morto quest'ultimo, Publio, erede testamentario, si trasferì nella tenuta ed ivi convisse con quello al quale, continuando nell'impresa del defunto fratello, era legato in un formalmente nuovo contratto di società.

Il seguito lo conosciamo, naturalmente, solo nella versione che ne dà il difensore di P. Quinzio. Affermava dunque Cicerone (ma senza voler insistervi, onde è da ritenere che per lo meno non era in grado di documentarlo) che fin dal tempo in cui socio di Nevio era Gaio Quinzio, il primo si era dato da fare in tutti i modi per trarre dalla società il massimo vantaggio personale a scapito del consocio; che durante la non breve permanenza di Publio in Gallia, mentre molto si era parlato sull'andamento dell'impresa sociale, non era mai stata affacciata da Nevio la pretesa che in ragione della società o ad altro titolo il socio fosse suo debitore: che

preoccupandosi in quel tempo il nostro Publio di debiti che aveva a Roma e avendo espresso al consocio l'intenzione di vendere all'incanto nella stessa Gallia cose di sua proprietà esclusiva (forse acquistate dal fratello con gli utili percepiti dall'azienda sociale), Nevio lo aveva dissuaso, adducendo l'inopportunità del momento ed offrendogli peraltro l'aiuto finanziario di cui potesse aver bisogno; che, convinto da siffatti discorsi, Quinzio era venuto a Roma per pagare ai figli ed eredi del banchiere Publio Quinzio Scapula⁴ un debito che aveva verso il loro padre. E a questo punto ci troviamo senza dubbio su terreno solido, invocando Cicerone il ricordo che il giudice Aquilio Gallo doveva avere della faccenda, essendosene occupato per conto degli Scapula al fine di ragguagliare la somma dovuta alle prescrizioni della legge Valeria⁴ dell'86 a.C. onde erano stati ridotti a un quarto tutti i vecchi debiti. Stabilito l'ammontare, Quinzio si era impegnato a pagarlo in un giorno determinato⁵ contando sulle promesse di aiuto che Nevio gli aveva già fatte in Gallia e più volte ripetute a Roma dove anche lui era tornato: ma a questo punto Nevio gettò la maschera, rifiutando qualsiasi prestito se prima non fossero stati regolati i conti della società. Dopo vani tentativi di rimuoverlo da questo atteggiamento, Quinzio ottenne dagli eredi di Scapula una breve dilazione, durante la quale fece vendere alla meglio o alla peggio quei beni della Gallia per cui prima aveva lasciato in sospenso il bando, e subito dopo persuase Nevio a che si affidasse a due amichevoli compositori, rispettivamente scelti dall'uno e dall'altro, l'incarico di preparare le basi di una transazione sui reciproci debiti e crediti. Ed ecco apparire la prima volta il nome di Sesto Alfeno, amico di ambe le parti ma in questa faccenda mandatario di Quinzio. Peraltro gli intermediari non arrivano a mettersi d'accordo, ed hanno invece inizio gli impegni a comparire in giudizio, promossi un po' dall'una un po' dall'altra parte, nella forma abituale del *vadimonium*⁶: dopo vari differimenti.

Nevio si presenta in ottemperanza a un *vadimonium* promosso da Quinzio.

Ma adesso, seguita Cicerone (§ 23), Nevio dichiara di non volere più far causa: la faccia Quinzio se voglia. E il cliente del nostro oratore, ansioso di tornare in Gallia per curare i suoi interessi di lassù, si ferma ancora un mese a Roma per mettere un po' d'ordine in altri suoi affari, e poi riparte. Di questa partenza l'orazione ci dà la data: 29 gennaio 83. Dell'assenza dell'avversario approfitta immediatamente Nevio: in febbraio si presenta in tribunale, seguito da un codazzo di amici, e fa sigillare dai più autorevoli fra questi un documento onde risulta che egli si è presentato in tribunale e Quinzio no; immediatamente dopo chiede al pretore urbano in carica, Publio Burrieno, l'autorizzazione a prender possesso dei beni dell'avversario, inizio — come dicevamo — del procedimento fallimentare. Professandosi procuratore di Quinzio, Alfeno lacera i bandi di vendita dei beni che già Nevio faceva affiggere sulle cantonate, gli strappa dalle mani uno schiavo di Quinzio che quello era riuscito ad afferrare, si dichiara pronto a contestare la lite ed a proseguire il giudizio per conto del suo principale: peraltro, quando Nevio pretende che, come si conviene alla sua qualità di procuratore, egli presti cauzione per il pagamento dell'eventuale condanna pecuniaria⁷, Alfeno vi si rifiuta, e contro la decisione del pretore, favorevole alla tesi di Nevio, si appella ai tribuni della plebe. In seguito all'intervento di uno fra questi, Marco Bruto, padre del futuro cesaricida, Alfeno s'impegna a far presentare in tribunale il 13 settembre Quinzio in persona.

Presentatosi peraltro Quinzio, non perciò s'instaura subito il tanto atteso processo. Anzi (a detta di Cicerone, per sola mala volontà di Nevio) un anno e mezzo passa senza che si risolva niente: solo nel marzo 81, essendo pretore Gneo Cornelio Dolabella⁸, Nevio, intentando l'azione⁹ contro Quinzio, chiede che l'avversario presti la cauzione che prima si era chiesta ad

Alfeno, ma per il diverso titolo dell'essere stati i suoi beni in possesso cautelare dei creditori per non meno di trenta giorni. Recalcitrando Quinzio in base all'argomento che l'immissione di Nevio in possesso e il possesso medesimo non erano stati conformi all'editto, il pretore lo pone di fronte all'alternativa: o dar la cauzione richiestagli, o provare l'irregolarità del contrastato possesso attraverso il meccanismo della *sponsio*. Ed avendo Quinzio scelto, per necessità di cose, la seconda via, è in base alla *sponsio*, come dicevamo, che si procede.

Per quanto Cicerone non abbia trascurato, com'era nello stile dell'antica oratoria forense, di tirare in ballo tutti gli argomenti possibili onde il suo difeso potesse esser messo in buona e l'avversario in cattiva luce (vedi l'opposizione della vita sobria ed appartata di Quinzio a quella largamente mondana di Nevio, i frequenti rilievi dell'essersi questo costituito un piccolo patrimonio esercitando il poco nobile mestiere di banditore, il contrasto tra la fedeltà di Alfeno alla parte politica mariana e l'improvviso passaggio di Nevio dalla mariana alla sillana, e infine il frequente richiamo ai rapporti di affinità, di società, di antica amicizia che Nevio si era messi sotto i piedi), suo compito fondamentale di difensore era la critica della *missio in bona*. Cosciente di ciò, ed esauriti i preamboli, Cicerone (§ 36) s'impegna a svolgere la sua argomentazione su tre punti: 1) Nevio non aveva titolo per chiedere l'autorizzazione in parola (*ostendam causam non fuisse, cur a praetore postularer ut bona Quinctii possideres*); 2) non ricorreva nessuna delle ragioni oggettive in base alle quali l'editto concedeva la *missio* (*deinde ex edicto te possidere non potuisse*); 3) se pure vi fosse stato autorizzato, Nevio non aveva preso e tenuto debitamente il possesso dei beni (*postremo non possedissee*). Per quanto possiamo controllare, e ad onta di molte digressioni e fioretture, l'oratore ha mante-

nuto l'impegno: dal § 37 al § 59 è discusso il primo punto; dal § 60 al § 85, e per non più di qualche rigo — si direbbe — nella lacuna che qui si apre, il secondo punto; che poi quasi tutto il resto della parte perduta dell'orazione fosse dedicato alla dimostrazione del terzo punto risulta, a parte le preziose citazioni di Giulio Severiano, dal riassunto finale, di cui soltanto le prime righe cadono ancora nella lacuna. Possiamo dunque valutare in pieno la linea difensiva adottata, e riconoscere all'oratore il merito di aver tentato tutte le vie: se con ciò egli non riesce del tutto persuasivo agli studiosi dell'epoca nostra, se ne può forse dedurre che neppure Aquilio Gallo e i suoi assessori siano rimasti persuasi, ma non che si potesse difendere Quinzio con maggiore abilità¹⁰.

1) Sul primo punto, afferma Cicerone, tu Nevio dovresti poter dimostrare una di queste due cose: o che tu fossi stato (e fossi tuttora) creditore di Quinzio; o che, essendo passato fra voi due un *vadimonium*, egli non si fosse presentato in tribunale nel giorno e nell'ora stabilita. E lungamente si sforza di dimostrare che nessuno dei due presupposti ricorreva. In verità, massime quanto al primo, la negazione appare piuttosto fiacca, se non contraddittoria. Che, in vita di Gaio Quinzio, Sesto Nevio non gli avesse mai chiesto di fare i conti della società, era cosa ben difficile da stabilire; che non ne avesse fatto parola neppure nei diciotto mesi (se tanti sono stati) di vita comune con l'erede Publio stesso, ma non ne dà, e certo non potrebbe darne, la dimostrazione; quanto al lungo e patetico racconto col quale, anche argomentando da ciò che è accaduto negli ultimi tempi, si vuol dimostrare che Nevio non aveva mai voluto far causa a Quinzio per il credito che vantava ma solo spingerlo alla disperazione infliggendogli l'ignominia della *missio in bona*, l'argomentazione è facilmente ritorcibile. Perché, almeno a decorrere dal tempo del pretore Burrieno, risulta ben chiaro che, così

nei confronti di Alfeno procuratore come in quelli di Quinzio principale, il tentativo di iniziare un regolare processo Nevio lo aveva fatto ripetutamente. Vero è che egli non si era mai contentato che prima Alfeno e poi Quinzio accettassero la formula redatta in base allo schema esposto nell'editto del pretore, sulla quale voleva egli stesso impostare la causa, anzi aveva preteso, prima dall'uno e poi dall'altro, che gli si desse cauzione per il pagamento dell'eventuale condanna pecuniaria; ma se egli s'incaponiva nel pretendere la cauzione, altrettanto, è chiaro, s'incaponivano gli avversari nel rifiutarsi. Se ai giudici fosse risultato che fra le due testardaggini la meglio sorretta dal diritto in vigore era quella di Nevio, come avrebbero fatto a non dedurne che a porre bastoni fra le ruote della giustizia erano stati proprio Quinzio e i suoi?

Né la difesa risulta più valida quando vuol negare che Quinzio sia stato inadempiente rispetto a quell'invito a comparire in tribunale, rafforzato dalla promessa di una penale, che si diceva *vadimonium*. Di *vadimonia* Cicerone aveva fatto menzione abbondante nella narrativa, soprattutto ai §§ 22, 23 e 25. Da questi paragrafi risulterebbe che se n'erano fatti a più riprese, dall'una e dall'altra parte, dopo il fallimento del tentativo di transazione; e che ad un certo momento, in ossequio ad un *vadimonium* promosso da Quinzio, un incontro in tribunale aveva avuto luogo, ma senza che il processo vero e proprio s'iniziasse e che nemmeno si rinnovasse l'impegno di comparire; che peraltro, appena avuto notizia della partenza di Quinzio per la Gallia, anzi approfittando di questa partenza, Nevio aveva convocato numerosi amici in località prossima al tribunale del pretore¹¹ per far constatare che, presentandosi egli stesso al termine fissato, l'avversario non si era fatto vedere, e di tale constatazione aveva fatto preparare un documento che i più ragguardevoli fra i personaggi convocati avevano sigillato. Ora quest'ultima notizia, che creando un certo *fumus boni iuris* in favore di

Nevio non può essere stata inventata dal difensore di Quinzio, appare peraltro piuttosto monca: è vero che una *testatio* poteva essere redatta per far risultare qualunque circostanza, e magari – nell'ipotesi – il solo fatto materiale che in quel giorno e a quell'ora Nevio si trovava *ad tabulam Sextiam* e Quinzio no: ma perché il documento fornisse la prova di un *vadimonium desertum* sarebbe occorso che i relativi *signatores* fossero a conoscenza e la scrittura richiamasse il precedente impegno a comparire, sia che quelle persone fossero state presenti al *vadimonium* sia che Nevio ne avesse mostrato loro la *testatio* scritta¹². Come mai non si dice niente a questo riguardo?

Comunque, nella parte della sua argomentazione giuridica che dovrebbe provare la non ricorrenza di un *vadimonium desertum*, Cicerone non ritorna sui dati forniti in narrativa: anzi, dopo le bellissime pagine ov'è commentata la crudeltà e la fretta di cui Nevio avrebbe dato prova anche nella dannata ipotesi – come i nostri avvocati usano dire – di effettiva contumacia dell'avversario, il discorso si riduce a un problema di date. Ritornato dalla Gallia (cioè, all'incirca, sette od otto mesi dopo la sua partenza), Quinzio avrebbe domandato a Nevio: «Ma quando sarebbe stato fatto cotesto *vadimonium*?» e l'altro avrebbe risposto: «Il 13 febbraio»: data manifestamente impossibile, perché, partito per la Gallia il 29 gennaio, Quinzio non poteva trovarsi di nuovo a Roma, per contrarre l'*obligatio verbis* connessa col *vadimonium*, quindici giorni dopo.

Senonché, a parte l'impossibilità di provare il supposto colloquio, i dati ad esso relativi sembrano in contraddizione flagrante con la narrativa del § 25: Nevio, infatti, avrebbe ora indicato come data del *vadimonium* quella stessa che prima era pressappoco determinata come data di constatazione della *desertio*. E, fra i due, il discorso del § 25 è non solo il più circostanziato ma anche il più coerente. Perché Quinzio arrivasse fin nei paraggi di Volterra, perché Lucio Publicio, da lui

quivi incontrato, facesse il cammino inverso fino a Roma, perché Publicio s'incontrasse con Nevio, perché questo convocasse gli amici, ci saranno voluti parecchi giorni: se un *vadimonium* precedentemente contratto «scadeva» il 13 febbraio, Nevio ha potuto far constare nel momento più tempestivo che l'avversario aveva tagliato la corda. Per contro un *vadimonium* «contratto» – come al § 57 si vorrebbe porre in bocca a Nevio – il 13 febbraio avrebbe dovuto avere un termine ragionevole: e Nevio non avrebbe potuto approfittare della partenza dell'avversario per farne constatare l'indempimento¹³. Di qui l'impressione, invincibile per chi scrive, che il grande avvocato abbia giocato sulle parole, nel senso che Nevio, interrogato sulla data, abbia risposto indicando quella della prevista comparizione, e tale risposta l'oratore riferisca invece alla data in cui se n'era preso l'impegno¹⁴. Anzi chi volesse procedere oltre per la via del sospetto potrebbe arrivare a pensare che la partenza di Quinzio per la Gallia fosse avvenuta proprio allo scopo di evitare di presentarsi, facendo entrare in scena al suo posto, come procuratore, un uomo popolare ed audace come Sesto Alfeno.

2) Sul secondo punto, cioè sulla mancanza di una qualsiasi fra le circostanze oggettive in base alle quali i creditori potevano essere autorizzati a prender possesso dei beni, il § 60 dell'orazione è di estrema chiarezza, a patto peraltro di accogliere l'integrazione che fu già presentata come necessaria da vecchi editori. Cicerone enumera le circostanze previste dall'editto pretorio dei suoi tempi, circostanze che corrispondono, del resto, a quelle contemplate nella stesura definitiva dell'editto stesso, come la si ricostruisce attraverso quanto rimane dei commenti redatti dai giuristi del Principato¹⁵; e per ciascuna di tali circostanze l'oratore dimostra – di solito con rapidissime battute – come non facessero al caso. La sola circostanza che non troviamo elencata è quella di un debitore il quale, essendo assente, non sia stato rappresentato in giudizio (*qui absens iudicio defen-*

sus non fuerit): cioè, per l'appunto, la sola circostanza che Cicerone mostra di ritenere, almeno a primo aspetto, pertinente. Di qui l'integrazione che ne ristabilisce la menzione al luogo opportuno¹⁶.

Ciò posto, il punto in questione era di vedere se qualcuno si fosse presentato in giudizio come procuratore di Quinzio: il che non voleva dire semplicemente, sia per il giurista che sedeva come giudice sia per noi che commentiamo, essersi o meno presentato qualcuno in tribunale dichiarandosi procuratore, ma anche essersi costui comportato o meno in modo da rappresentare validamente l'assente. Qui la difesa di Cicerone si riassume in queste preposizioni: non si poteva pretendere che il procuratore fosse presente quando Nevio indirizzava al pretore la sua domanda di autorizzazione alla *missio*, procedura che non richiedeva il contraddittorio e per la quale, in conseguenza, nessuna ingiunzione era stata indirizzata a Quinzio; ma subito dopo l'autorizzazione, Sesto Alfeno, uomo ben noto e familiare di entrambe le parti, si è fatto vivo dandosi a stracciare i bandi di vendita che Nevio si era affrettato a fare affiggere nei luoghi frequentati¹⁷ e a strappar dalle mani di Nevio lo schiavo che quegli era riuscito ad afferrare. Successivamente egli si è presentato in tribunale quando Nevio ha voluto intentar l'azione, e solo ha rifiutato di aderire alla pretesa, ingiusta a suo avviso, che desse cauzione per il pagamento della somma in cui fosse per essere, sempre in qualità di procuratore, condannato; avendo peraltro il pretore Burrieno aderito alla richiesta di Nevio, egli, che non poteva accogliere tale punto di vista, si è appellato ai tribuni della plebe chiedendo loro di opporre il veto alla decisione presa dal pretore; per di più, ha preparato, e fatto sigillare da uomini fededegni, una *testatio* illustrativa dei propri fatti ed intenzioni. Né l'appello ai tribuni è rimasto privo di effetto: uno di loro, M. Bruto, pur non opponendo in fatto il veto richiestogli, ha però dichiarato di volerlo opporre ove le parti non arrivassero ad

un migliore aggiustamento: ne è seguito l'impegno di Alfeno a far presentare personalmente Quinzio alle Idi di settembre. Così comportandosi, Alfeno ha agito come perfetto *defensor*.

È fondata o no questa argomentazione? Un primo punto da osservare è il seguente: tutta l'attività di Alfeno è posteriore al momento in cui Nevio aveva chiesto la *missio in bona*, mentre si tratta di vedere se allora, al momento della richiesta, Quinzio risultasse *indensus* o no. Ora, se il *vadimonium desertum* c'era stato (e abbiamo visto quanto debole sia in proposito la difesa), già a quel punto Quinzio si era trovato *absens* e *indensus*. Peraltro il fatto stesso che poco tempo dopo Nevio si sia deciso, praticamente, a riconoscere in Alfeno il procuratore e a trattar la causa con lui, sanava quella prima scorrettezza, onde si sarebbe potuto riconoscere una *idonea defensio* anche in questo relativamente tardivo intervento: certo molto meglio che nelle proteste, nella lacerazione dei bandi di vendita e in altri atti di scarso rilievo giuridico.

Ma la questione grossa è quest'altra: poteva Quinzio pretendere di essere stato validamente difeso, avendo Alfeno rifiutato di prestare a Nevio la cauzione richiesta? Sta contro Cicerone la precisa dichiarazione di Gaio (*Inst.* 4, 101) sul punto che in ogni caso chi sostiene un'azione *in personam* come procuratore del direttamente interessato deve dar la cauzione: dichiarazione ribadita dall'altra di Ulpiano (1.60 *ad edictum*) nel DIG. 3, 3, 51 §§ 2 e 53, per cui *is qui suscipit defensionem... non videtur defendere, nisi satisfacere fuerit paratus*. Ed è stato osservato che in un passo delle *Verrine* (II 2, 24, 10) Cicerone stesso presenta la disposizione a dare quella garanzia come complemento – se non necessario, almeno normale – della disposizione a difender l'assente in giudizio. Testimonianze così note, e così chiare, da aver determinato negli interpreti la necessità di spiegare come mai, se pure convinto nel suo intimo di sostenere una tesi disperata, il nostro oratore abbia tuttavia

osato presentarla. Si è avvicinato, a nostro avviso, alla verità chi ha pensato che la necessità della cauzione da parte del *procurator*, pur sentita dai giuristi, non aveva ancora avuto sanzione legale al tempo della nostra orazione: ma conviene piuttosto precisare che la regola non fu mai sancita né da una legge né dallo stesso editto pretorio, anzi fu sempre una massima giurisprudenziale, benché divenuta sempre più pacifica nel corso del tempo: di fronte ad una massima siffatta, il nostro oratore, che non poteva mutare lo stato dei fatti, ha tuttavia potuto presentarla come opinabile¹⁴. E perciò, riteniamo noi, che non si trova nella sua ben controllata arringa un'adesione alla tesi di Alfeno, doversi cioè il procuratore considerare, per quanto riguarda la *satisfactio indicatum solvi*, alla stessa stregua del principale (§ 29). Anzi pensiamo che l'oratore abbia significato la sua perplessità al § 63, ove le parole *iniuria postulabas* («lo chiedi a torto») sembrano attenuate da un inciso *ita videbare* («così, almeno, si riteneva»): ma meglio ancora vale in questo senso l'ammissione, contenuta già nel § 39, che Alfeno aveva cercato di sollevare in tribunale un po' di scalpore, mettendo in luce, s'intende, lo spietato atteggiamento di Nevio, ma avvalendosi del prestigio acquistato come esponente del partito popolare (*utbatur populo sane suo*). Ed è chiaro, anche dalle accuse che l'oratore teme e preventivamente respinge (§ 69), come a questo abuso del favore popolare venisse dalla controparte attribuito anche il ricorso che Alfeno aveva fatto ai tribunali della plebe contro il decreto del pretore Burrieno.

Indubbiamente, qualunque fosse per essere il giudizio dal punto di vista della correttezza politica, l'eventuale veto (*intercessio*) di un tribuno avrebbe paralizzato il decreto di Burrieno e messo di conseguenza Nevio nell'alternativa d'intentare il processo contro Alfeno procuratore senza esigere la cauzione, o di rinunciarvi: con che nessuno avrebbe più potuto negare l'idoneità della *defensio*. E varrebbe il giudizio opposto se i tribunali aves-

sero senz'altro respinto l'*appellatio*¹⁵. Ma essi non hanno fatto, in sostanza, né l'una cosa né l'altra: se il racconto di Cicerone è esatto, hanno fatto sapere alla controparte che avrebbero interceduto se non si fosse arrivati a un componimento: e il componimento c'è stato.

Di fronte a questa situazione, i romanisti che hanno tentato di giudicarne sono divisi. Certo non si può pretendere che la tesi ciceroniana vada in frantumi di fronte alla frase sommaria che Cicerone stesso mette in bocca ad Ortensio (§ 63): non essere *idonea defensio* il chiedere l'*auxilium* dei tribunali. Ma, se una frase simile a quella che gli viene attribuita Ortensio l'aveva pronunciata negli ambulatori (sappiamo bene che la sua arringa era di là da venire), egli aveva voluto esprimere quella che è anche oggi l'opinione più diffusa: che cioè, non avendo avuto luogo l'*intercessio* desiderata, il decreto di Burrieno era rimasto in piedi, e che dunque Alfeno, non avendo voluto dar la cauzione, non era stato un *idoneus defensor*. Peraltro, lo si fosse o no raggiunto attraverso la mediazione dei tribunali, il fatto nuovo, cioè l'impegno a far comparire Quinzio in persona, c'era, e il meno che se ne potesse pensare era che, aderendo a siffatto rinvio del processo sulla questione di fondo, Nevio si era implicitamente impegnato a non mandare avanti la procedura di liquidazione del patrimonio successiva alla già autorizzata *missio in bona* (e che in effetti la procedura si fosse fermata, e per un paio d'anni, sembra certo). Ma si poteva anche ritenere che con ciò fosse stato tolto fondamento alla già autorizzata ed avvenuta *missio*? Qui i pareri potevano essere diversi: taluno avrebbe potuto affermare che in sostanza Nevio aveva solamente voluto dare a Quinzio una nuova dilazione per consentirgli di rimettersi in carreggiata, riconoscendo in questa occasione Alfeno come procuratore ma non perciò mandandogli buona la già constatata e da nessuna potestà negata *indefensio*; altri, invece, avrebbe potuto sostenere che, con l'addivenire a quel *vadimonium*, Nevio aveva rinunciato non solo a trarre le conseguenze della man-

cata *defensio*, ma addirittura a considerare Quinzio come *indefensus* — che è, appunto, la tesi di Cicerone. Ma infine non è pensabile che la difesa di Nevio si sia limitata a giudicare di tutta questa faccenda *in apicibus iuris*, senza trarre a conseguenza le evidenti mene politiche di Alfeno: Cicerone, che fa di tutto per minimizzarle, è costretto tuttavia, di fronte alle persone autorevoli che hanno accompagnato Nevio e per lui parteggiano, a riconoscere che nell'anno della pretura di Burrieno, tempo in cui prevaleva il partito di Mario, Alfeno poteva disporre di influenze particolari (§ 69 sgg.); e sarà vero che a quel tempo Nevio aveva anche lui parteggiato per Mario, salvo a voltar gabbana col successo di Silla (mentre Alfeno aveva avuto il merito di morire per le sue idee), ma sarebbe assurdo supporre che su quelle lontane influenze non abbia ora giocato la difesa di Nevio per contestare fino in fondo la validità di quanto in quelle circostanze Alfeno era riuscito ad ottenere in favore dell'uomo che aveva preso a proteggere. Mettendosi da questo punto di vista, non c'era neppure bisogno di tirare in ballo, cosa sempre delicata nella prassi romana, l'eventuale vizio di un atto formalmente conforme alla costituzione, come sarebbe stata, se la si fosse ottenuta, l'*intercessio*: si trattava piuttosto di vedere se un tribuno fazioso, premuto da un richiedente più fazioso di lui, avesse fatto violenza a Nevio sotto quella minaccia (con appena un poco di mala volontà lo si può addirittura leggere al § 65: *M. Brutus intercessurum se dixit palam, nisi ecc.*), in guisa da farlo aderire ad un rinvio al quale altrimenti non sarebbe addivenuto.

Ognuno vede come la questione si complicasse, diventando viepiù delicata e forse singolare nella prassi giudiziaria del tempo: dal diritto si ricadeva nella prassi, anzi in un insieme di fatti di cui era vivo il ricordo nella pubblica opinione, onde solo un giurista di alta fama e in qualche modo fuori della mischia politica poteva essere in grado di valutare fino a che punto

Nevio fosse vincolato dalle concessioni fatte (si sa che Aquilio Gallo era di tendenza democratica, ma tutto preso dalla sua attività di giurista, tanto che solo molto più tardi, nel 66 a.C., fu pretore, e console non volle mai essere). Si capisce come in un ambiente così arroventato dalla lotta politica siano di nuovo passati, dopo l'ultima comparizione di Quinzio, altri diciotto mesi senza che ci si decidesse sulla via giusta da imboccare: e, mentre si apprezza ancora meglio la decisione di Dolabella di risolvere la questione attraverso la *sponsio praeiudicialis*, si comprendono anche quelle sue impazienze cui si accenna al § 33, anche se l'intervento presso il giudice, affinché si facesse presto, sia stato di dubbia lega, e appunto perciò nettamente respinto dal correttissimo Aquilio.

Più la questione si porta su questa materia delicata, più s'intende come sia difficile per uno studioso moderno ogni tentativo di divinare a favore di quale fra i contendenti si sia in definitiva pronunciato Gaio Aquilio.

Abbiamo particolarmente insistito sui due punti della mancata *defensio* e dell'intervento tribunizio, perché dividiamo coi più fra gli interpreti l'opinione che il nocciolo della causa fosse qui: minimo è infatti il valore giuridico delle osservazioni che seguono ai § 73 sgg. Che altri creditori non si siano iscritti per partecipare alla *missio in bona* potrebbe voler dire, semplicemente, che nessun altro fuori di Nevio aveva grossi crediti da far valere; e che il procedimento esecutivo si sia fermato alla *missio in bona* ed alle prime *proscriptiones* dell'attivo da realizzare si spiega perfettamente, come anche troppo a lungo abbiamo detto, con la situazione perplessa che si era creata. Anche l'argomento desunto dal fatto che Nevio avrebbe inviato anzi tempo dei messaggeri, in modo da preordinare la presa di possesso della tenuta in Gallia prima ancora di aver ottenuto l'autorizzazione del pretore a procedervi, argomento trattato con molto brio ai §§ 77-85, non ha valore giuridico, bastando a giustificare l'attività spiegata da-

gli emissari di Nevio l'aver egli in fatto attuata la presa di possesso dopo che il pretore l'aveva autorizzata. E del resto la stessa accusa di avida impazienza, a parte il suo rilievo esclusivamente morale, potrebb'essere anche da questo punto di vista infondata, se si pensa che con ogni probabilità la corsa che in quel torno di tempo Quinzio stesso intraprendeva verso la Gallia era proprio determinata dalla prospettiva che, mancando al vadium, sarebbe stato passibile di quel severo provvedimento, e dalla conseguente intenzione di disfarsi, magari con una vendita all'asta, della sua parte di beni sociali, in guisa da lasciare il creditore a mani vuote. È stata, si direbbe, una specie di maratona; e se Nevio l'ha vinta non ha dato prova di altro che di abilità difensiva. Altrettanto debole sembra ai più l'argomento tratto dalla massima editale per cui ai creditori immessi in possesso era vietato di espellere il proprietario (qui compromissario) dagli immobili, dovendo quegli limitarsi a tenerli in possesso insieme a lui: che la massima fosse veramente nell'editto nessuno dubita, anche se Cicerone sia il solo a citarla; ma non risulta affatto che la sua osservanza facesse automaticamente cadere la *missio*: al più, il *dominus detrusus* avrà potuto esperire contro i creditori troppo ingordi il rimedio che l'editto esprimeva in altra parte per il recupero del possesso immobiliare da cui si fosse stati espulsi, l'interdetto *unde vi*²⁰.

3) Nemmeno sembra, per quanto se ne può indurre dalle citazioni di Giulio Severiano e dal riassunto datone ai §§ 89-90, che a persuadere il giudice e i suoi assessori a dar causa vinta a Quinzio abbia potuto largamente contribuire il terzo capo dell'argomentazione ciceroniana, quello in cui si vuol provare che, abbia o non abbia regolarmente ottenuto la *missio in bona*, Nevio non ha neppure, in realtà, preso possesso dei beni. A parte, infatti, qualche punto nel quale è particolarmente tangibile lo sforzo curialesco²¹, ed a parte qualche stridente contraddizione con quel che si afferma in seguito²², è chiaro che, nell'affermazione circa il senso

della *possessio bonorum* (*quod bonorum possessio spectatur non in aliqua parte, sed in universis quae teneri et possideri possunt*), si gioca sull'equivoco.

La massima che abbiamo riprodotta è rigorosamente esatta, ma riguarda il senso che va dato all'autorizzazione del pretore ed alla «facoltà» da essa attribuita ai creditori: il potere di questi, insomma, non ha ad oggetto una *singula res*, ma l'insieme dei beni, altrettanto (in certo senso) quanto la vocazione all'eredità. Ma; come l'erede chiamato è considerato accettante sempre che faccia atto di godimento o di disposizione su questo o quello fra i beni ereditari (*pro herede gestio*), altrettanto è da considerare effettivamente entrato in possesso dei beni del debitore quel creditore che abbia esercitato su qualcuno di essi la facoltà conferitagli²³. Né pare che, ritornando al caso particolare del nostro processo, si possa pensare che davvero Nevio abbia completamente negletto i beni che Quinzio possedeva a Roma: a buon conto, dal § 61 si apprende che quel creditore aveva proceduto alla *proscriptio bonorum*, ed è assurdo pensare che alle cantonate romane siano stati affissi proclami relativi alla futura vendita dei soli beni esistenti in Gallia.

Non perciò diremo che questa parte dell'arringa fosse destituita di efficacia: praticamente, se dalla breviloquenza del riassunto ci è permesso risalire ipoteticamente alle intenzioni, l'attribuzione a Nevio di una certa oscitanza nel porre le mani sui beni di Quinzio, meglio ancora — se la si è potuta raggiungere — la prova di siffatta oscitanza, è servita all'oratore per radicare nei giudici la convinzione che con l'*appellatio* ai tribuni, e con la conseguente promessa della comparizione personale di Quinzio, Alfeno avesse paralizzato l'avversario, tanto che questo non aveva più osato fare passi ulteriori per la realizzazione della *missio in bona*.

Insomma, per noi che considerando le cose con estremo disinteresse ci comportiamo praticamente da giudici, più a fondo si esamina la *causa Quinctiana* e più la si riconosce tutta imperniata sulla valutazione giu-

ridica dell'intervento tribunizio, valutazione alla quale peraltro siamo impari non potendo renderci pieno conto dello svolgimento dei fatti. Ma altra è la funzione del giudice ed altra quella dell'avvocato; e questo ha sempre dovuto, in ogni tempo e luogo, moltiplicare le sue argomentazioni e aggiungere alle buone le meno buone e le cattive, tentando tutte le vie che potessero persuadere il giudice ad una sentenza favorevole. E questo Cicerone ha fatto, nella nostra orazione, con estrema diligenza e consumata abilità.

VINCENZO ARANGIO-RUIZ

NOTE ALLA INTRODUZIONE

²⁰ La letteratura dell'argomento è enorme, benché in questo secolo si siano avute soltanto sporadiche riflessioni su singoli punti, che non giova citare in questo luogo. Vanno invece ricordate subito, perché in seguito occorrerà riferirvisi, le vecchie edizioni commentate dello Hotman (*Hotomanus*: 1554 e 1584) e del Lambin (*Lambinus*: 1566 e 1584). La letteratura giuridica fu ricca nei secoli XVIII e XIX: qui basterà citare l'ammirevole commentario del KELLER, *Semestria ad M. Tullium Ciceronem*, I, Zurigo 1842; KÜBLER, «Ztschr. Savigny-Stift.», 14, 1893, 54 sgg.; COSTA, *Le oraz. di dir. priv. di M.T.C.*, Bologna 1899, *passim*. Di grande utilità è anche il *Philologisch-juristischer Kommentar* di W. OETLING, in «Festschrift zur Feier des... Gymnasiums zu Hamm», Hamm in Westf. 1907, 20 sgg. Sui problemi politici vedi soprattutto W. HEINZE, «Abh. sächs. Ges. der Wissenschaften», 1909, 845 sgg. Da ultimo cfr. BROGGINI in «Jus», 14, 1963, 120 sgg.

²¹ Su questa localizzazione della stirpe dei Sebagini (?) nominata al § 80, cfr. KETNE, «Real-Encycl.» II A, c. 951. Altri, tenendo conto della distanza da Roma approssimativamente ricordata al § 79 e delle strade allora esistenti, nonché del fatto che la vendita all'incanto del § 12 avrebbe dovuto aver luogo a Narbona, pensano ad una località, altrimenti ignota, della Narbonense (cfr. il commento di Oetling al § 12).

²² Sul personaggio vedi le testimonianze raccolte da KÜBLER, I, c., p. 78. Non è facile rispondere alla domanda, che il *nomen* suscita, se fosse parente dei nostri Quinzii.

²³ Cfr. sulla legge ROTONDI, *Leges publ. populi Romani*, 1912, 347.

²⁴ *Pecunia constituta*: cfr. le mie *Ist. di dir. rom.*²⁴, Napoli 1960, 334 sg.

²⁵ Cfr. *Ist. cit.*, 135: ivi anche la citazione delle tavolette ercolanesi in cui questa sorta d'ingiunzione a comparire in tribunale a giorno e ora fissi, con susseguente promessa della penale in caso di non presentazione, appare la prima volta nella sua forma documentale.

²⁶ *Satisfactio iudicatum solvi*, o *satisfactio* senz'altro, la chiama spesso Cicerone: nome che è dato alle cauzioni quando alla promessa solenne dell'interessato si aggiungono garanti.

⁸ Appartenente ad una ben nota stirpe entro la *gens Cornelia*, fu più tardi criticato da Cicerone per essere stato in combutta con Verre, e in seguito ebbe a subire un processo per concussione (*crimen repetundarum*): cfr. MÜNZER, «Real-Encycl.» IV, c. 1297. Non perciò va ritenuto a priori che il suo atteggiamento nei riguardi di Quinzio sia stato scorretto.

⁹ Non poteva trattarsi se non dell'atto *pro socio*: non perché non potessero esistere fra i due altri rapporti di debito e di credito, o non potessero gli stessi obblighi nascenti dal contratto di società essere stati *novati* con la trasformazione in titoli astratti: ma la controproposta che secondo il § 85 Quinzio presentava a Nevio, che cioè la *satisfactio indicatum solvi* fosse prestata scambievolmente da entrambi, presuppone la connessione anche formale fra i reciproci debiti e crediti, ciò che poteva difficilmente verificarsi al di fuori di contratti bilaterali (o plurilaterali) come la società. Riteniamo pertanto molto improbabile che Nevio volesse far valere crediti solennizzati in contratti letterali, cioè formalmente registrati nei suoi registri contabili (*codices accepti et expensi*): che sarebbe una situazione giuridica simile a quella che sta a base della *Pro Roscio comodo*.

¹⁰ Questa opinione è conforme a quella della maggior parte dei giuristi commentatori della nostra orazione; né avrebbe altrimenti potuto accadere che vari fra essi, come eminenti, ritenessero in massima ben fondata la posizione di Quinzio. Va da sé che agli argomenti buoni il nostro oratore ne ha aggiunti, come vedremo, di cattivi: ma è nella consuetudine degli avvocati, da che mondo è mondo, di agire a questo modo, e non è raro che a questo modo si comportino, anche all'epoca nostra, giuristi eminenti che allo studio scientifico accompagnano l'attività professionale. Tuttavia Cicerone ha trovato, proprio a causa della nostra orazione, critici severissimi, come il PHILIPPI del noto scritto *Cicero ein grosser Windbeutel, Rabulist und Charlatan, zur Probe aus dessen Schutzrede für den Quintus nachgewiesen*, Halle 1735. Ma, principalmente pensando a Cicerone, Quintiliano (5, 13, 51) aveva scritto, e noi potremmo ripetere, *fiduciam orator prae se ferat semperque ita dicat, tamquam de causa optime sentiat*. Ancora più sicuro ci sembra un altro punto: che cioè il processo concernente la questione di fondo non fosse mai stato portato in precedenza alla cognizione del giudice. L'opinione contraria si fonda sul ricordo che Cicerone fa (§§ 3 e 34) di una difesa precedentemente svolta, ma — a quanto pare — non portata a termine, da un altro avvocato, M. Giunio, di cui egli avrebbe ora preso il posto. Ma nulla impedisce di pensare che la causa iniziata da Giunio fosse la stessa che ora viene trattata dal nostro oratore, cioè quella fondata sulla *sponsio*. Né vi è bisogno di pensare, come altri fa, ad una *causae ampliatio*, la quale si aveva soltanto quando, chiuso il dibattimento, i giudici dichiaravano di non essere riusciti a formarsi un'opinione (*non liquet*). Al § 34 è detto

chiaramente, sia pure come rilievo degli avversari, che in quella trattazione della causa non si era potuto arrivare alla perorazione: ciò vuol dire che si era concordato un differimento, attribuito appunto dagli avversari a manovre ostruzionistiche di Quinzio e dei suoi avvocati. Cicerone, che al § 34 respinge questo sospetto, aveva peraltro implicitamente confessato al § 33 che lo stesso sospetto aveva manifestato il pretore Dolabella, cercando di persuadere il giudice Gaio Aquilio a fissare all'arringa del nostro oratore uno stretto limite di tempo (al che Aquilio si era giustamente rifiutato, essendo tale determinazione preventiva in contrasto col diritto e con la prassi giudiziaria romana).

¹¹ L'uso di citare a comparire, piuttosto che nel tribunale stesso del pretore, in località vicine, è palese nelle tavolette ercolanesi già citate. Questa circostanza potrebbe aumentare credito all'opinione dell'O'Coner (citato con deciso scetticismo da MÜNZER, «Real-Encycl.» II A, c. 2038), secondo il quale la località indicata come *tabula Sextia* sarebbe quella dov'erano esposte le vecchie leggi Licinie Sestie. Ma certo si potrebbe anche trattare dell'insegna di una *taberna argentaria*; e a qualche cosa del genere pensava lo Oetling (commento citato), riportando però il nome di *tabula* alle tavolette cerate che un banchiere, di nome Sestio, teneva pronte per chi volesse redigere documenti legali. Per me — ripeto — *tabula* è l'insegna, e non saprei come spiegarla altrimenti, oltre tutto, il singolare: ma è più che plausibile l'idea che nella *taberna argentaria* si trovasse il materiale e il personale adatti alla confezione di documenti.

¹² Grazie soprattutto alle tavolette e ai papiri delle città vesuviane e d'Egitto, gli studiosi sanno bene che, pur restando fedeli alla tradizione giuridica che potenziava al massimo le forme verbali, i romani di età evoluta avevano l'abitudine di redigere di ogni negozio giuridico importante un documento probatorio: in particolare ciò avveniva per un negozio impegnativo come il *vadimonium*, e infatti abbiamo potuto leggere i documenti di quelli coi quali s'iniziò il processo ormai famoso di Giusta («La parola del passato», 3, 1948, p. 168 sg., tavolette nn. XIII-XV), e questi ci hanno consentito di riconoscere come appartenenti a *vadimonium* anche altri documenti dei quali non si era potuto in precedenza fissar la natura (tab. Herc. VI, cfr. «La par. del pass.», 1, 1946, 383, e tabella n. XXXIII di Cecilio Giocondo pompeiano, nell'edizione datane in C. I. L., IV, Suppl.). Vero è che le tavolette vesuviane sono di oltre un secolo posteriori alla vicenda cui si riferisce la *Quinctiana*: ma il procedimento cui Nevio ebbe ricorso per far risultare la non comparizione di Quinzio dimostra che il sistema era già in piena efficienza nel I secolo a. C.

¹³ Il processo di Giusta ci presenta anche un *vadimonium* (l.e., p. 170, tab. XV) relativo alla comparizione nello stesso giorno: ma si tratta di un caso particolare, cioè di un documento redatto solamente al fine di far entrare in scena, al posto del-

la convenuta, un suo *procurator ad litem* (cfr. *ibid.*, p. 140).

¹⁴ Ad un equivoco del genere si prestava la forma stessa del documento che si soleva redigere: il quale portava all'accusativo la data scelta per la comparizione, ma in un contesto che solo un esperto poteva esattamente intendere. In calce, naturalmente, il documento portava, introdotta con la parola *actum*, la propria data.

¹⁵ Cfr. LENEL, *Das Edictum perpetuum*, 3^a ed., Lipsia 1927, 415 sg.

¹⁶ In verità, i vecchi interpreti che per primi sostennero quella aggiunta, cioè lo Hotman e il Lambin, la presentarono non come una loro propria escogitazione, ma come ricavata direttamente da manoscritti altrimenti sconosciuti: con la quale affermazione si accorda sia la quasi assoluta identità dell'aggiunta, nonostante la piena indipendenza reciproca dei due autori, sia la circostanza, rilevata dal FRÄNKEL («Hermes», 60, 1925, 434), che in altre occasioni analoghi asseriti del Lambino sono stati confermati da nuove scoperte. Non sembra invece accettabile l'opinione dello stesso FRÄNKEL, che l'umbratile clausola non esistesse più nella stesura dell'editto a mano dei giuristi classici di due o tre secoli dopo: basti qui ricordare nuovamente l'opera del Lenel e i testi ivi cit. a p. 415, note 11 e 12.

¹⁷ Sull'uso di questi bandi (*libelli*) per la *proscriptio bonorum* consecutiva alla *missio* vedi il materiale raccolto da A. VON PREMERSTEIN, «Real-Encycl.» XIII, c. 27 sg.

¹⁸ Per convincersi che non vi sia mai stata una norma autoritativa in proposito, basta mettere a confronto il citato passo di Gaio (4, 101) con l'altro al § 102 dove è ricordato l'obbligo di dar cauzione imposto al convenuto già soggetto passivo di *missio in bona*: mentre nel primo si adduce solo un argomento di logica giuridica (*quia nemo alienae rei sine satisfactione defensor idoneus intelligitur*: vedi anche il testo di Ulpiano citato *supra*), nel secondo la circostanza è indicata fra le *causae quas ipse praetor significat*. Conseguentemente, Quinzio si è guardato bene dal comportarsi, quando è stato invitato personalmente a dar cauzione, come alcuni mesi prima si era comportato Alfeno: piuttosto si è visto costretto a negare la premessa maggiore del sillogismo, cioè che la *missio in bona* fosse regolarmente avvenuta.

¹⁹ Per un ricorso respinto, anch'esso in tema di processo privato e inoltrato per togliere di mezzo una decisione del pretore, vedi l'orazione *Tull.* 39, ricordata da KELLER, p. 144 sg.

²⁰ Benché la clausola editale in questione non sia riprodotta, né — sembra — commentata, nella parte a noi pervenuta dei commentari classici, l'opinione che preferiamo, e che è di gran lunga prevalente, ci sembra appoggiata dal passo di Gaio riprodotto in DIG. 42, 5, 13. Va notato che secondo molti interpreti, *thema* fra i più antichi, la parte dell'orazione relativa al secondo *thema probandum* si sarebbe chiusa con la fine del cap. XXII, e col XXIII si passerebbe al terzo *thema*. Ma, a parte che per ragione di simmetria il passaggio avrebbe dovuto essere messo in luce come lo è al

§ 60 quello dal primo al secondo, abbiamo in sede di *peroratio*, § 89, la frase *omnino autem bona possessa non esse constiti*, che riproduce in termini esatti l'intitolazione già data nel § 36 alla terza parte dell'assunto: ora tutto ciò che corrisponde al § 73 sgg., e fino al punto in cui si apre la lacuna, è riassunto nella *peroratio* stessa prima di quella frase. La dimostrazione giuridica del medesimo assunto, d'altronde assai agevole, non può essere qui ripetuta: basti un rinvio a KELLER, p. 191 sgg.

²¹ Tale è il rilievo che i servi *privati* di Quinzio (*privati*, cioè non in proprietà sociale ma in sua proprietà esclusiva) non sarebbero stati espulsi dal fondo comune in Gallia. All'affermazione che certo Cicerone ha fatta nella parte mancante dell'orazione, che cioè per il tramite di questi servi Quinzio possedeva ancora, ben si poteva opporre che, essendo stato espulso il loro padrone, essi erano stati tratti fuori da Nevio proprio in quanto beni ulteriori del debitore, diversi dal fondo medesimo.

²² Accenniamo alle due frasi che si susseguono al § 98: *cum illum in paternis bonis dominari videret, ipse filiae nobilem dotem conficere non possit*. Nella prima si parla di *bona paterna*, cioè ereditati dal padre, non (come la quota della tenuta in Gallia) dal fratello; nella seconda si rileva l'impossibilità di mettere insieme (*conficere*) la dote per la figlia, il che, se le parole devono avere il loro senso naturale, non si può riferire alla difficoltà giuridica di mettere in vita un negozio, come la costituzione di dote, attaccabile in quanto celebrato in *fraudem creditorum*, bensì proprio alla difficoltà materiale di raggranellare una dote sufficiente. Anche se si voglia ammettere che qui Cicerone abbia esagerato per muovere a compassione il giudice, la contraddizione sussiste.

²³ Ciò si ricava dai passi del Digesto che il Keller citava a pp. 71 n. 5 e 190 n. 47: cioè sia da quelli in cui si afferma che ai creditori spetta non una vera e propria *possessio*, nel senso che a questa parola si dà abitualmente, ma una *custodia rerum et observatio*, sia da quelli in cui si specifica che il creditore è considerato come in *possessione* di tutti i beni anche se non tutti li tenga materialmente sotto il suo controllo. Il SOLAZZI (*Concorso dei creditori*, Napoli 1937, 178 sgg. e *passim*) è perfettamente d'accordo col Keller e con i più fra i commentatori, ma avanza a favore della tesi del nostro oratore la riserva che l'editto del tempo ciceroniano (e in particolare quello del pretore Burrieno) avrebbe potuto non contenere ancora la clausola di cui i passi del Digesto farebbero fede. A nostro avviso, peraltro, non è da parlare per nessuna epoca di apposite clausole editali, presentandosi i passi che si citano dal Digesto come espressioni di semplice *interpretatio* dei giuristi e di prassi giudiziaria: ancora una volta, come per l'ipotesi della *satisfactio* da prestarsi dal *procurator*, è questa situazione che ha permesso all'oratore di piegare il diritto in favore dell'interessato del cliente, mentre è difficile pensare che vi sia stato un momento nel quale si sia preteso il possesso di ciascuno dei cespiti.

1 Le due forze che hanno nella città il maggior peso,
1 le grandi relazioni sociali e l'eloquenza, agiscono en-
trambe contro di noi in questa circostanza: e l'una di
esse, o Gaio Aquilio, io la temo, l'altra mi spaventa.
Non poco mi turba il pensiero che l'eloquenza di Quinto
Ortensio possa causarmi difficoltà nel parlare, e
non mediocrementemente temo che le relazioni sociali di
2 Sesto Nevio noccano a Publio Quinzio. Né ci sarebbe
da lagnarsi eccessivamente di che i nostri avversari
posseggano questi vantaggi in sommo grado, se in
noi essi si ritrovassero almeno in misura media: ma
le cose stanno in guisa che con un avvocato eloquen-
tissimo sono messo a confronto io, che di esperienza
non ne ho abbastanza e d'ingegno poco, mentre con
un avversario accreditatissimo si trova a competere
Publio Quinzio, che di beni ne ha pochi, di abilità
3 nessuna, di amici un numero ben ristretto. E si ag-
giunge anche questo svantaggio: che Marco Giunio,
dopo avere altre volte difeso davanti a te, Gaio Aquilio,
questa stessa causa, lui uomo sperimentato in tanti
altri processi e a questo nostro molto e a più riprese
preparato, si trova assente perché impedito da un
nuovo incarico all'estero, onde l'affare è passato a
me che, quand'anche possedessi in sommo grado ogni
altra capacità, non ho certamente avuto il tempo

Quae res in civitate duae plurimum possunt, eae
contra nos ambae faciunt in hoc tempore, summa gratia
et eloquentia; quarum alteram, C. Aquili, vereor, alteram
metuo. Eloquentia Q. Hortensi ne me in dicendo
impediat, non nihil commoveor, gratia Sex. Naevi
ne P. Quinctio noceat, id vero non mediocriter pertimesco.

Neque hoc tanto opere querendum videretur,
haec summa in illis esse, si in nobis essent saltem mediocria;
verum ita se res habet, ut ego, qui neque usu
satis et ingenio parum possum, cum patrono disertissimo
comparer, P. Quinctius, qui tenues opes, nullae
facultates, exiguae amicorum copiae sunt, cum adversario
gratiosissimo contendat.

Illud quoque nobis accedit
incommodum, quod M. Iunius, qui hanc causam
aliquotiens apud te egit, homo et in aliis causis exerci-
tatus et in hac multum ac saepe versatus, hoc tempore
abest nova legatione impeditus, et ad me ventum est
qui, ut summa haberem cetera, temporis quidem certe

sufficiente a studiare a fondo un affare di tanta im-
portanza, e da tante controversie ingarbugliato. Così
4 mi viene a mancare in questa causa anche quella ri-
sorsa che nelle altre mi ha dato aiuto. Per sopperire,
infatti, alla deficienza dell'ingegno io ho sempre usato
aiutarmi con la diligenza: e peraltro quanto questa
sia grande non è possibile intenderlo se non mi sia
concesso tempo ed agio. Ma quanto più numerosi sono
questi svantaggi, con tanto migliore disposizione d'ani-
mo converrà che tu, Gaio Aquilio, e quelli che formano
il tuo consiglio, ascoltiate la nostra parola, affinché la ve-
rità, per quanto indebolita da molte infermità, sia rimessa
5 in salute dall'equità di uomini come voi. Che se doves-
se risultare che un giudice come te non avesse dato nes-
suna assistenza alla solitudine e alla povertà nel suo
conflitto con lo strapotere e con le amicizie, e che pres-
so un assessorato come questo la decisione della causa
fosse dipesa dalle disponibilità delle parti e non dalla
verità, certo dovremmo dire che nella città nostra non
c'è più niente di venerando e di puro, nessuna possibi-
lità che il senno e la virtù del giudice confortino l'umiltà
di una parte. Certamente o la verità riuscirà a
prevalere nel giudizio tuo e di questi tuoi assessori,
oppure, scacciata da questo luogo con l'impiego della
forza e delle relazioni sociali, non potrà più trovarne
un altro ove posarsi.
2 Non dico questo, Gaio Aquilio, perché io dubiti
della tua rigorosa osservanza, o perché Publio Quin-
zio non debba avere grande speranza negli elettissimi
6 cittadini che hai riuniti intorno a te. Perché, dunque,
il nostro timore? Perché, anzitutto, incute al nostro
cliente sommo spavento la gravità del rischio, per
essere l'intero suo destino collocato nell'esito di un
solo processo: pensando a questo, egli si sovviene non
meno spesso del tuo potere che del tuo senso di giu-

vix satis habui ut rem tantam, tot controversiis impli-
catam, possem cognoscere. Ita quod mihi consuevit in
ceteris causis esse adiumento, id quoque in hac causa
deficit. Nam, quod ingenio minus possum, subsidium
mihi diligentia comparavi; quae quanta sit, nisi tempus
et spatium datum sit, intellegi non potest. Quae quo
plura sunt, C. Aquili, eo te et hos qui tibi in consilio
sunt meliore mente nostra verba audire oportebit, ut
multis incommodis veritas debilitata tandem aequitate
talium virorum recreetur.

Quod si tu iudex nullo praesidio
fuisse videre contra vim et gratiam solitudini at-
que inopiae, si apud hoc consilium ex opibus, non ex
veritate causa pendetur, profecto nihil est iam sanctum
atque sincerum in civitate, nihil est quod humilitatem
cuiusquam gravitas et virtus iudicis consoletur. Certe
aut apud te et hos qui tibi adsunt veritas valebit, aut
ex hoc loco repulsa vi et gratia locum ubi consistat
reperire non poterit.

Non eo dico, C. Aquili, quo mihi veniat in dubium
tua fides et constantia, aut quo non in his quos tibi
advocavisti viris lectissimis civitatis spem summam
habere P. Quinctius debeat. Quid ergo est? Primum
6 magnitudo periculi summo timore hominem adficit,
quod uno iudicio de fortunis omnibus decernit, idque
dum cogitat, non minus saepe ei venit in mentem pote-

stizia, comeché tutti coloro la cui vita è posta nelle mani di un altro guardino più spesso alla situazione dominante di chi li ha in sua potestà e discrezione che agli obblighi a cui questo deve adempiere. Inoltre 7 Publio Quinzio ha come avversario nominalmente Sesto Nevio, ma in realtà gli uomini più sagaci, più potenti, più segnalati della nostra città, che tutti d'accordo e coi mezzi più cospicui difendono Sesto Nevio, se si può parlare di difendere quando ci si mette al servizio della cupidigia di taluno affinché più facilmente egli possa in un processo iniquo schiacciare chi 8 voglia. Che cosa infatti, Gaio Aquilio, si potrebbe dire e raccontare di più iniquo e indegno che il dover io, difensore della personalità, dell'onore e della situazione sociale di una delle due parti, prendere la parola per primo? E soprattutto quando in seguito dovrà parlare contro di me Quinto Ortensio, che ha in questo processo la funzione di accusatore, e al quale la natura ha elargito la maggiore facondia e facilità di parola? Accade così che io, cui spetterebbe di respingere i dardi e di medicar le ferite, sia costretto a far questo quando l'avversario non ha ancora lanciato nessuno dei suoi proiettili, mentre a lui è riservato per muovere all'attacco un tempo in cui sarà stata tolta a me ogni possibilità di contenere il suo impeto, e se mai si sarà lanciata una falsa accusa, quasi un dardo avvelenato (ciò che appunto si è disposti a fare), non ci sarà più 9 modo di portarvi medicina. Ciò accade per iniqua violazione del diritto da parte di un pretore, che in primo luogo, contro la consuetudine da tutti osservata, ha stabilito che il giudizio circa l'illecito dovesse precedere quello sulla controversia, e inoltre lo stesso giudizio sull'illecito ha organizzato in modo da costringere l'accusato a parlare prima di aver udito la parola dell'accusatore. E questo per l'influenza ed il potere di quelli che

statis quam aequitatis tuae, propterea quod omnes quorum in alterius manu vita posita est saepius illud cogitant, quid possit is cuius in ditione ac potestate sunt, quam quid debeat facere. Deinde habet adversarium 7 P. Quinctius verbo Sex. Naevium, re vera huiusce aetatis homines disertissimos, fortissimos, florentissimos nostrae civitatis, qui communi studio summis opibus Sex. Naevium defendunt, si id est defendere, cupiditati alterius obtemperare quo is facilius quem velit iniquo iudicio opprimere possit.

Nam quid hoc iniquus aut indignus, C. Aquili, dici aut commemorari potest, quam me qui caput alterius, famam fortunamque defendam priore loco causam dicere? cum praesertim Q. Hortensius qui in hoc iudicio partis accusatoris obtinet contra me sit dicturus, cui summam copiam facultatemque dicendi natura largita est.

Ita fit ut ego qui tela depellere et vulneribus mederi debeam tum id facere cogar cum etiam telum adversarius nullum iecerit, illis autem id tempus impugnandi detur cum et vitandi illorum impetus potestas adempta nobis erit et, si qua in re, id quod parati sunt facere, falsum crimen quasi venenatum aliquod telum iecerint, medicinae faciendae locus non erit. Id accidit praetoris iniquitate et iniuria, 9 primum quod contra omnium consuetudinem iudicium prius de probro quam de re maluit fieri, deinde quod ita constituit id ipsum iudicium ut reus, ante quam verbum accusatoris audisset, causam dicere cogeretur. Quod

si adoperano a soddisfare la cupida passione di Sesto Nevio con altrettanta diligenza quanta ne impiegherebbero se si trattasse del patrimonio e dell'onore loro proprio, sperimentando ogni loro mezzo in circostanze nelle quali, quanto più grande sia per virtù e per nascita il loro potere, tanto meno dovrebbero ostentarlo. 10 Poiché, oppresso ed afflitto da tante e così gravi difficoltà, Publio Quinzio ha cercato rifugio, Gaio Aquilio, nella coscienza, nella veracità, nella misericordia tua, e poiché fino adesso per la potenza dei suoi avversari non si è potuto trovare per lui né eguaglianza giuridica, né parità di condizione nel processo, né un magistrato giusto, anzi con somma offesa al diritto ogni cosa gli è stata nemica ed infesta, adesso egli prega e supplica te, Gaio Aquilio, e voi che gli siete accanto in consiglio, di lasciare che finalmente trovi luogo e stabilità in questa sede quella giustizia che tante violazioni 3 hanno squassata e sconvolta. Affinché più facilmente possiate farlo, mi sforzerò di farvi vedere come fin dal principio questo affare sia stato portato avanti e in qual forma si sia racchiuso.

Fratello di questo Publio Quinzio fu Gaio Quinzio, in ogni altra circostanza padre di famiglia prudente ed avveduto, ma in una sola un po' meno avvertito, cioè nell'aver stretto società con Sesto Nevio, uomo sì di buona indole, ma non educato in guisa da poter conoscere il regime di una società e i doveri di un padre di famiglia coscienzioso. Non che gli manchi l'ingegno: Sesto Nevio non è mai stato ritenuto né un buffone poco faceto né un banditore privo di istruzione. Ma che si deve dire? Non avendogli la natura concesso niente di meglio che la voce, né avendogli suo padre lasciato niente al di fuori della libertà, della voce egli fece mercato e della libertà si servì per motteggiare impunemente. Che qualcuno volesse legarlo a sé come socio,

eorum gratia et potentia factum est qui, quasi sua res aut honos agatur, ita diligenter Sex. Naevi studio et cupiditati morem gerunt et in eius modi rebus opes suas experiuntur, in quibus, quo plus propter virtutem nobilitatemque possunt, eo minus quantum possint debent ostendere.

Cum tot tantisque difficultatibus adfectus atque afflictus in tuam, C. Aquili, fidem, veritatem, misericordiam P. Quinctius confugerit, cum adhuc ei propter vim adversariorum non ius par, non agendi potestas eadem, non magistratus aequus reperiri potuerit, cum ei summam per iniuriam omnia inimica atque infesta fuerint, te, C. Aquili, vosque qui in consilio adestis, orat atque obsecrat ut multis iniuriis iactatam atque agitatam aequitatem in hoc tandem loco consistere et confirmari patiamini. Id quo facilius facere possitis, 3 dabo operam ut a principio res quem ad modum gesta 11 et contracta sit cognoscatis.

C. Quinctius fuit P. Quincti huius frater, sane ceterarum rerum pater familias et prudens et attentus, una in re paulo minus consideratus, qui societatem cum Sex. Naevio fecerit, viro bono, verum tamen non ita instituto ut iura societatis et officia certi patris familias nosse posset; non quo ei deesset ingenium; nam neque parum facetus scurra Sex. Naevius neque inhumanus praeco umquam est existimatus. Quid ergo est? Cum ei natura nihil melius quam vocem dedisset, pater nihil praeter libertatem reliquisset, vocem in quaestum contulit, libertate usus est quo impunius dicax esset.

- 12 non poteva avere altro senso se non di offrirgli col denaro proprio il modo di apprendere quali vantaggi si possano ricavare dal danaro. Eppure l'abitudine di vederselo intorno e la conseguente amicizia indussero Quinzio a mettersi con lui in società per i guadagni che si realizzavano in Gallia. Vi possedeva, infatti, una vasta azienda di pastorizia, e fondi rustici ben coltivati e di buon reddito. Così Nevio lascia le sale di Licinio, ove si riuniscono i banditori, per la Gallia, e si trasferisce fin di là dalle Alpi. Gran mutamento di luogo, ma non d'indole. Avvezzo fin da ragazzo a guadagnarsi la vita senza impiego di capitale, egli non poteva, quando si trovò a dover sborsare qualcosa per metterla in comune, contentarsi di un modesto guadagno. E non è da stupirsi se, avendo avuto da vendere fino allora soltanto la voce, abbia creduto di dover ricavare un gran reddito dall'impiego di ciò che con la voce aveva guadagnato. Così, per Ercole, abbondantemente è venuto trasferendo alla sua cerchia privata qualunque cosa potesse sottrarre al patrimonio comune: anzi è stato in ciò così diligente, da far pensare che nei giudizi circa le società si usi condannare coloro che abbiano gerito con probità gli affari sociali¹. Ma in questa materia non è necessario che io racconti i fatti che Publio Quinzio vorrebbe ricordati: è vero che la causa lo richiederebbe, ma poiché si limita a richiederlo e non lo reclama a gran voce, li passerò sotto silenzio.

- 4 Essendo già durata la società parecchi anni (e più volte Quinzio aveva sospettato di Nevio, a cui non riusciva facile render conto di una gestione tenuta non secondo le buone norme contabili ma a capriccio), Quinzio muore in Gallia, dove anche Nevio si trovava, e muore improvvisamente. Nel testamento aveva istituito erede il nostro Publio Quinzio, di guisa che il maggior onore dell'eredità pervenisse a quello stesso

Qua 12
re quidem socium tibi cum velles adiungere nihil erat nisi ut in tua pecunia condisceret qui pecuniae fructus esset; tamen inductus consuetudine ac familiaritate Quinctius fecit, ut dixi, societatem earum rerum quae in Gallia comparabantur. Erat ei pecuaria res ampla et rustica sane bene culta et fructuosa.

Tollitur ab atriis
Licinius atque a praekonum consensu in Galliam Naevius et trans Alpibus usque transfertur. Fit magna mutatio loci, non ingeni. Nam qui ab adolescentulo quaestum sibi instituisset sine impendio, postea quam nescio quid impendit et in commune contulit, mediocri quaestu contentus esse non poterat. Nec mirum, si is qui vocem venalem habuerat ea quae voce quaesiverat magno sibi quaestui fore putabat. Itaque hercule haud mediocriter de communi quodcumque poterat ad se in privatam domum sevocabat; qua in re ita diligens erat quasi ei qui magna fide societatem gererent arbitrium pro socio condemnari solerent. Verum his de rebus non necesse habeo dicere ea quae me P. Quinctius cupit commemorare; tametsi causa postulat, tamen quia postulat, non flagitat, praeteribo.

Cum annos iam compluribus societas esset, et cum saepe 4 suspectus Quinctio Naevius fuisset neque ita commode 14 posset rationem reddere earum rerum quas libidine, non ratione gesserat, moritur in Gallia Quinctius, cum adisset Naevius, et moritur repentino. Heredem testamento reliquit hunc P. Quinctium ut, ad quem summus mae-

- che per la sua morte era colpito dal più grave lutto.
- 15 Passato da questa morte non molto tempo, Publio Quinzio parte per la Gallia, dove convive familiarmente con codesto Nevio. Stanno insieme un anno all'incirca, molto discorrendo fra loro circa la società e circa l'intera azienda gallicana coi relativi conti; ma in tutto questo tempo Nevio non fa mai parola né di debiti della società verso di lui né di altro che per privata ragione Quinzio gli debba. Essendo compreso nell'eredità qualche debito, ed occorrendo per questi rapporti disporre di danaro a Roma, Publio Quinzio qui presente fece in Gallia pubblico bando che a Narbone avrebbe fatto la vendita all'incanto dei beni da lui tenuti in proprietà esclusiva.
- 16 Subito e sul posto il bravissimo Sesto Nevio, con molte parole, gli sconsiglia la vendita: gli dice che non avrebbe potuto vendere a buone condizioni nel tempo fissato dal bando; e di avere egli stesso a Roma denaro a disposizione, che lui Quinzio, se ben si fosse apposto, avrebbe potuto considerare come proprietà comune, data la fraterna amicizia e l'affinità ond'erano legati (infatti Nevio è unito in matrimonio con una cugina in secondo grado di Quinzio, e da questa ha avuto figli). Parlava al modo in cui una persona per bene avrebbe dovuto agire, e Quinzio credette che, come imitava i discorsi delle persone oneste, così ne avrebbe imitato gli atti. Desiste quindi dalla divisata vendita all'incanto, parte per Roma, e con lui anche Nevio lascia la Gallia per venire a Roma. Come Gaio Quinzio era stato debitore di danaro verso Publio Scapula, così per tramite tuo, Gaio Aquilio, Publio Quinzio venne a transazione per quanto si doveva pagare ai figli di Scapula. Lo si fece per tramite tuo, perché a causa delle oscillazioni monetarie non bastava controllare nei libri del dare e dell'avere l'ammontare del debito, ma si doveva andare nell'ufficio presso il tempio di Castore al fine di stabilire

15
ror morte sua veniebat, ad eundem summus honos quoque perveniret. Quo mortuo, nec ita multo post, in Galliam proficiscitur Quinctius, ibi cum isto Naevio familiariter vivit. Annum fere una sunt, cum et de societate multa inter se communicarent et de tota illa ratione atque re Gallicana; neque interea verbum ullum interposuit Naevius aut societatem sibi quippiam debere aut privatim Quinctium debuisset. Cum aeris alieni aliquantum esset relictum, quibus nominibus pecuniam Romae curari oporteret, auctionem in Gallia P. hic Quinctius Narbone se facturum esse proscribit earum rerum quae ipsius erant privatae.

Ibi tum vir optimus 16
Sex. Naevius hominem multis verbis deterret ne auctionetur; eum non ita commode posse eo tempore quo proscripsisset vendere; Romae sibi nummorum facultatem esse, quam, si saperet, communem existimaret pro fraterna illa necessitudine et pro ipsius adfinitate; nam P. Quincti consobrinam habet in matrimonio Naevius et ex ea liberos. Quia, quod virum bonum facere oportebat, id loquebatur Naevius, credidit Quinctius eum qui orationem bonorum imitaretur facta quoque imitaturum; auctionem velle facere desistit, Romam proficiscitur; decedit ex Gallia Romam simul Naevius.

Cum pecuniam C. Quinctius P. Scapulae 17 debuisset, per te, C. Aquili, decedit P. Quinctius quid liberis eius dissolveret. Hoc eo per te agebatur quod propter aerariam rationem non satis erat in tabulis inspesisse quantum deberetur, nisi ad Castoris quaesisses

quanto fosse da pagare. Il calcolo e la liquidazione di quanto si dovesse dare agli Scapula, fino all'ultimo denaro³, lo facesti tu, per la grande amicizia che a loro ti lega.

- 5 Tutto ciò Quinzio lo faceva d'accordo con Nevio e
 18 sentendone l'avviso. Né è da stupire se ricorreva al consiglio di uno che considerava pronto ad aiutarlo: dacché non solo gli aveva fatto in Gallia le note profferte, ma anche a Roma gli assicurava ogni giorno che avrebbe pagato per lui appena gliene si facesse segno. A sua volta Quinzio vedeva che costui era in grado di pagare, pensava che dovesse farlo, non sospettava che mentisse, dove non c'era ragione di mentire. Perciò prende impegno di pagare agli Scapula in giorno determinato, tale e quale come se avesse il danaro a casa: ne informa Nevio, e lo prega di provvedere nel senso che aveva
 19 detto. Allora questo bravissimo uomo (temo che ritenga di esser preso in giro, ora che per la seconda volta lo chiamo bravissimo), convinto di averlo trascinato nelle più gravi angustie e di poter quindi imporgli le proprie condizioni nella strettoia del tempo, dichiara di non voler dare neppure un asse se prima non si faccia il conto di tutti i beni e di tutto il dare ed avere della società, in modo ch'egli sia sicuro di non dover più avere controversie con Quinzio. «Questo» risponde Quinzio «lo vedremo più tardi: adesso vorrei che tu, per favore, mantenessi quel che mi hai promesso». Costui replica che non lo farà ad altre condizioni da quelle già dette: ciò che aveva promesso gl'importava tanto poco quanto se in una vendita all'incanto, in funzione di banditore, si fosse impegnato a qualcosa d'ordine del proprietario
 20 delle cose da vendere. Colpito da questa mancanza di parola, Quinzio riesce ad ottenere dagli Scapula pochi giorni di dilazione: manda in Gallia l'ordine che si vendano i beni di cui aveva già fatto il bando, sicché li

quantum solveretur. Decidis statisque tu propter necessitudinem quae tibi cum Scapulis est quid eis ad denarium solveretur.

Haec omnia Quinctius agebat auctore et consuasore 5
 Naevio. Nec mirum, si eius utebatur consilio cuius 18
 auxilium sibi paratum putabat; non modo enim pollicitus erat in Gallia sed Romae cotidie, simul atque sibi hic adnuisset, numeraturum se dicebat.

Quinctius porro
 istum posse facere videbat, debere intellegebat, mentiri, quia causa cur mentiretur non erat, non putabat; quasi domi nummos haberet, ita constituit Scapulis se datum; Naevium certiore facit, rogat ut curet quod dixisset. Tum iste vir optimus — vereor ne se derideri 19
 putet quod iterum iam dico 'optimus' — qui hunc in summas angustias adductum putaret, ut eum suis condicionibus in ipso articulo temporis adstringeret, assem sese negat daturum, nisi prius de rebus rationibusque societatis omnibus decidisset et scisset sibi cum Quinctio controversiae nihil futurum.

'Posteriorus'
 inquit 'ista videbimus' Quinctius; 'nunc hoc velim cures, si tibi videtur, quod dixisti.' Negat se alia ratione facturum; quod promississet, non plus sua referre quam si, cum auctionem venderet, domini iussu quippiam promississet.

Destitutione illa percussus Quinctius a Scapulis paucos dies aufert, in Galliam mittit

- vende in tempo meno opportuno e in propria assenza; e paga agli Scapula in circostanze più dure. Poi, sospettando che su qualche punto vi sarebbe stata controversia, richiama Nevio, invitandolo ad addivenire al più presto e col meno possibile di molestia ad una transazione comprensiva di tutti i loro rapporti. Nevio dà procura in proposito al suo amico Marco Trebellio, noi a Sesto Alfeno, legato ad entrambi come parente nostro ma cresciuto in casa di costui e a lui associato in rapporti d'affari. Ma in nessun modo si potevano metter d'accordo, perché, mentre l'uno desiderava solo che la sua perdita non fosse troppo alta, l'altro non si contentava di una spoliazione moderata. Così fin da quel tempo cominciarono a correre ingiunzioni e impegni a comparire in tribunale. Dopo vari differimenti di tali vadimoni, ed essendosi perso in queste discussioni parecchio tempo senza venire a capo di nulla, in ottemperanza a un vadimonia Nevio si presentò in tribunale.
- 6 Vi prego, te Gaio Aquilio e voi che lo assistete in consiglio, di ascoltarli attentamente, in guisa da poter valutare di qual singolare specie sia stata la frode e
 23 quanto nuova l'escogitazione insidiosa. Costui racconta di aver fatto fare in Gallia una vendita all'incanto; di aver venduto ciò che gli pareva; di aver fatto attenzione a che la società non gli fosse debitrice di nulla: aggiunge di non esser più disposto né a fare ulteriori ingiunzioni di comparire in giudizio né ad impegnarsi in confronto di altrui vadimoni: se peraltro Quinzio voglia agire contro di lui, non vi si rifiuterà. Desideroso di riesaminare tutta la faccenda della Gallia, il nostro cliente non si decide a spiccare un vadimonia seduta stante; si esce così dal tribunale senza un reciproco impegno di nuova comparizione. Dopo ciò, Quinzio rimane a Roma altri trenta giorni circa; differisce i vadimoni che aveva in

ut ea quae proscripserat venirent, deteriore tempore absens auctionatur, Scapulis difficiliore condicione dissolvit. Tum appellat ultro Naevium ut, quoniam suspicaretur aliqua de re fore controversiam, videret ut quam primum et quam minima cum molestia tota res transigeretur. Dat iste amicum M. Trebellium, nos 21
 communem necessarium, qui istius domi erat eductus et quo utebatur iste plurimum, propinquum nostrum, Sex. Alfenum.

Res convenire nullo modo poterat, propterea quod hic mediocrem iacturam facere cupiebat, iste mediocri praeda contentus non erat. Itaque 22
 ex eo tempore res esse in vadimonia coepit. Cum vadimonia saepe dilata essent et cum aliquantum temporis in ea re esset consumptum neque quicquam profectum esset, venit ad vadimonia Naevius.

Obsecro, C. Aquili vosque qui adestis in consilio, ut 6
 diligenter attendatis, ut singulare genus fraudis et novam rationem insidiarum cognoscere possitis. Ait 23
 se auctionatum esse in Gallia; quod sibi videretur se vendidisse; curasse ne quid sibi societas deberet; se iam neque vadari amplius neque vadimonia promittere; si quid agere secum velit Quinctius, non recusare.

Hic cum rem Gallicanam cuperet revisere, hominem in praesentia non vadatur; ita sine vadimonia disceditur. Deinde Romae dies xxx fere Quinctius commoratur;

corso con altri, in modo da poter partire per la Gallia senz'altre preoccupazioni; e parte. Lascia Roma il 30 gennaio, consoli Scipione e Norbano. Vi prego di tenere a mente questa data. Lucio Albio figlio di Sesto, della tribù Quirina, uomo dabbene e di segnalata onestà, partì insieme con lui. Arrivando ai cosiddetti Vadi di Volterra, incontrano Lucio Publicio, grande amico di Nevio, che a questo portava dalla Gallia giovani schiavi da vendere; giunti a Roma, Publicio racconta a 25 Nevio in qual punto abbia incontrato Quinzio. Appena saputo questo da Publicio, Nevio manda i suoi servi in giro dagli amici, e va personalmente a cercare gli intimi nelle sale di Licinio e nei vicoli che portano al macello, dando loro convegno per l'indomani, alla seconda ora, davanti all'albo di Sestio. Si presentano in buon numero. Costui fa risultare in un documento che Publico Quinzio non si è presentato ed egli sì; le tavolette relative vengono sigillate, per lo più con sigilli di autorevoli personaggi³, e si viene via. Subito Nevio chiede al pretore Burrieno la facoltà di prendere in possesso i beni in base all'editto: e così fa esporre il bando col quale è messo in vendita il patrimonio di un uomo a lui legato già da amicizia e tuttora dalla società, un uomo la cui affinità, finché i suoi propri figli fossero in vita, non poteva essere lacerata in nessun modo⁴. Onde si è potuto facilmente ricavare che non vi è legame così 26 santo e così solenne da non essere all'occasione strappato e profanato dalla cupidigia. Ché se l'amicizia si coltiva con la sincerità, la società con la fiducia, i vincoli di famiglia con l'affetto, ben conviene che costui, attentatore della buona fama e della situazione sociale di un amico di un socio di un affine, si confessi bugiardo e perfido e malvagio. Sesto Alfeno, procuratore di Publico Quinzio, e nello stesso tempo amico e congiunto di Sesto Nevio, strappa i bandi di vendita, riprende dalle mani 27

cum ceteris quae habebat vadimonia differt ut expeditus in Galliam proficisci posset; proficiscitur. Roma egreditur ante diem 11 Kalend. Februarias Quinctius 24 Scipione et Norbano coss. Quaeso ut eum diem memoriae mandetis. L. Albuius Sex. filius Quirina, vir bonus et cum primis honestus, una profectus est. Cum venissent ad Vada Volaterrana quae nominantur, vident perfamiliarem Naevi, qui ex Gallia pueros venalis isti adducebat, L. Publicium; qui, ut Romam venit, narrat Naevio quo in loco viderit Quinctium. Quod ubi ex 25 Publicio audivit, pueros circum amicos dimittit, ipse suos necessarios ab atriis Liciniis et a faucibus macelli corrogat ut ad tabulam Sextiam sibi adsint hora secunda postridie. Veniunt frequentes. Testificatur iste P. QUINCTIUM NON STETISSE ET STETISSE SE; tabulae maxime signis hominum nobilium consignantur, disceditur.

Postulat a Burrieno praetore Naevius ut ex edicto bona possidere liceat; iussit bona proscribi eius quicum familiaritas fuerat, societas erat, adfinitas liberis istius vivis divelli nullo modo poterat.

Qua ex 26

re intellegi facile potuit nullum esse officium tam sanctum atque sollemne quod non avaritia comminuere ac violare soleat. Etenim si veritate amicitia, fide societas, pietate propinquitus colitur, necesse est iste qui amicum, socium, adfinem fama ac fortunis spoliare conatus est vanum se et perfidiosum et impium esse fateatur. Libellos Sex. Alfenus, procurator P. Quincti, familiaris 27 et propinquus Sex. Naevi, deicit, servolum unum quem

di costui l'unico servitorello che era riuscito ad afferrare, dichiara la propria qualità di procuratore, afferma il dovere di quest'uomo di aver riguardo all'onore e alla situazione sociale di Publico Quinzio e di aspettare il suo ritorno: che se non volesse farlo, anzi si fosse imbevuto del proposito di ridurre Quinzio a propria discrezione ricorrendo a mezzi cosiffatti, egli Alfeno non gli rivolerebbe preghiere, ma contro qualunque azione volesse intentare difenderebbe in giudizio il suo principale. 28 Intanto, mentre queste vicende si svolgono a Roma, in Gallia, contro il diritto e gli usi e gli editti dei pretori, Quinzio è scacciato con violenza dal pascolo e dal fondo comune ad opera degli schiavi di cui era condomino. 7 E tu, Gaio Aquilio, pensa pure che a Roma Nevio abbia fatto tutto in piena regola, se solo ti risulti conforme al diritto ed al costume quello che in Gallia è stato fatto su ordini scritti di cotest'uomo. Espulso e cacciato via dal fondo, vittima di una così insigne violazione, Quinzio chiese soccorso a Gaio Flacco, il generale trionfatore, che era allora nella provincia come proconsole e che io nomino a titolo di onore, come si conviene alla sua dignità. Dai suoi decreti potete intendere di quanto grave pena egli ritenesse passibile quel che era avvenuto. Infrattanto 29 Alfeno combatteva a Roma contro cotesto gladiatore inveterato; e certo aveva con sé gli uomini del suo partito, perché costui non cessava di mirare alla situazione personale dell'avversario. Costui pretendeva che il procuratore desse garanzia circa il pagamento dell'eventuale condanna pecuniaria, e Alfeno opponeva non essere giusto che il procuratore prestasse tale garanzia, mentre non avrebbe dovuto prestarla il convenuto se presente in persona. Si fa appello ai tribuni, chiedendo

iste prenderat abducit, denuntiat sese procuratorem esse, istum aequum esse famae fortunisque P. Quincti consulere et adventum eius expectare; quod si facere nolit atque imbiberit eius modi rationibus illum ad suas condiciones perducere, sese nihil precari et, si quid agere velit, iudicio defendere.

Haec dum Romae geruntur, 28 Quinctius interea contra ius, consuetudinem, edicta praetorum de saltu agroque communi a servis communibus vi detruditur.

Existima, C. Aquili, modo et ratione omnia Romae 7 Naevium fecisse, si hoc quod per litteras istius in Gallia gestum est recte atque ordine factum videtur.

Expulsus atque eiectus e praedio Quinctius accepta insigni iniuria confugit ad C. Flaccum imperatorem, qui tunc erat in provincia, quem, ut ipsius dignitas poscit, honoris gratia nomino. Is eam rem quam vehementer vindicandam putavit ex decretis eius poteritis cognoscere.

Alfenus interea Romae cum isto gladiatore vetulo cotidie pugnabat; utebatur populo sane suo, propterea quod iste caput petere non desinebat. Iste postulabat ut procurator indicatum solvi satis daret; negat Alfenus aequum esse procuratorem satis dare, quod reus satis dare non deberet, si ipse adesset. Appellantur tribuni;

loro un aiuto ben preciso, e si viene via sulla base di una solenne promessa di Sesto Alfeno di far comparire Publio Quinzio alla fine di settembre.

- 8 Quinzio viene a Roma e si presenta secondo il
30 vadimonio. Ma costui, pur tanto accanito, possessore dei beni e spogliatore e rapinatore, per un anno e sei mesi non fa nessuna domanda giudiziaria: se ne sta quieto, tiene a bada il nostro fin che può con varie proposte, e finalmente chiede al pretore Gneo Dolabella che Quinzio gli presti garanzia del pagamento dell'eventuale condanna in forza della clausola editale: IN QUANTO AGISCA CONTRO UNO I CUI BENI SIANO STATI TENUTI IN POSSESSO PER TRENTA GIORNI IN FORZA DELL'EDITTO DEL PRETORE. Quinzio non negava che tale fosse la norma circa la garanzia, sempre però che i beni fossero stati tenuti in possesso secondo l'editto. Dolabella prende la sua decisione (non dirò quanto giusta, dirò solo che è stata nuova; ed anche questo potrei fare a meno di dirlo, potendo chiunque giudicare e dell'una e dell'altra qualifica), ed ordina che Publio Quinzio si faccia fare da Sesto Nevio la solenne promessa di una somma: SE I SUOI BENI NON SIANO STATI PER TRENTA GIORNI OGGETTO DI ALTRUI POSSESSO IN FORZA DELL'EDITTO DEL PRETORE PUBLIO BURRIENO. Quelli che in questo frangente assistevano Quinzio si opponevano: spiegavano che il processo doveva aver luogo sulla questione di fondo, e che pertanto o le parti dovevano prestarsi garanzia a vicenda o non doveva prestarla nessuna delle due, né vi era necessità di fare oggetto del processo
31 l'onore di uno dei contendenti. Da parte sua, Quinzio proclamava che il suo rifiuto di prestar garanzia derivava da ciò che prestandola avrebbe avuto l'aria di confessare che i suoi beni erano stati oggetto di altrui possesso conformemente all'editto; e che quanto alla

a quibus cum esset certum auxilium petatum, ita tum disceditur ut Idibus Septembribus P. Quinctium sisti Sex. Alfenus promitteret.

Venit Romam Quinctius, vadimonium sistit. Iste, 8 homo acerrimus, bonorum possessor, expulsor, erep- 30 tor, annum et sex mensis nihil petit, quiescit, conditionibus hunc quoad potest producit, a Cn. Dolabella denique praetore postulat ut sibi Quinctius iudicatum solvi satis det ex formula:

QUOD AB EO PETAT QUOTUS
EX EDICTO PRAETORIS BONA DIES XXX POSSESSA SINT. Non recusabat Quinctius quin ita satis dare iuberetur, si bona possessa essent ex edicto. Decernit — quam aequum, nihil dico, unum hoc dico, novum; et hoc ipsum tacuisse mallet, quoniam utrumque quivis intellegere potuit — sed iubet P. Quinctium sponsonem cum Sex. Naevio facere:

SI BONA SUA EX EDICTO P.
BURRIENI PRAETORIS DIES XXX POSSESSA NON ESSENT. Recusabant qui aderant tum Quinctio, monstrabant de re iudicium fieri oportere ut aut uterque inter se aut neuter satis daret; non necesse esse famam alterius in iudicium venire.

Clamabat porro ipse Quinctius sese 31
idcirco nolle satis dare ne videretur iudicasse bona sua ex edicto possessa esse; sponsonem porro si istius modi

solenne promessa, a formularla a quel modo, egli si sarebbe trovato a dover avere la parola per primo in una causa riguardante la sua onorabilità: proprio quello che adesso sta succedendo. Secondo l'uso degli uomini di alto lignaggio — i quali così nel bene come nel male, quando abbiano preso un abbrivio, talmente nell'uno e nell'altro senso eccellono da non poter essere eguagliati da gente di modesta estrazione come noi — Dolabella persevera con grande energia nel fare ingiustizia: ordina che o si presti garanzia o si faccia la solenne promessa, e intanto fa espellere coi modi più duri i nostri riluttanti amici.

- 9 Ben turbato era Quinzio nel lasciare il tribunale:
32 né c'è da stupirsi, quando gli si offriva una scelta così miserabile ed iniqua, fra il condannarsi da sé al disonore (se si decideva a prestare la garanzia) e l'essere obbligato a parlare per primo (se preferiva farsi far la promessa sotto quella condizione). Considerando però che non vi era ragione di scegliere la prima delle due strade, con che avrebbe senz'altro pronunciato egli stesso un giudizio a proprio carico, circostanza di massimo peso, mentre a scegliere la seconda c'era pure la speranza di adire come giudice un uomo tale da poterne ottenere tanto maggior conforto quanto meno gli si portasse di raccomandazioni, preferì farsi fare la promessa. E così fece; e scelse a giudice te, Gaio Aquilio; e in base alla promessa intentò l'azione. In ciò si accentra il giudizio presente e l'intera causa.
33 Vedi bene, Gaio Aquilio, che il giudizio verte non su una questione di danaro, ma sull'onore e sulla situazione sociale di Publio Quinzio. Tu intendi come, mentre i nostri maggiori avevano stabilito il principio per cui chi difende la sua propria personalità dev'essere l'ultimo a parlare, noi discutiamo la nostra causa per primi, senza aver udito gli accusatori nella loro requisitoria.

faceret, se, id quod nunc evenit, de capite suo priore loco causam esse dicturum. Dolabella — quem ad modum solent homines nobiles: seu recte seu perperam facere coeperunt, ita in utroque excellunt ut nemo nostro loco natus adsequi possit — iniuriam facere fortissime perseverat; aut satis dare aut sponsonem iubet facere, et interea recusantis nostros advocatos acerrime submoveri.

Conturbatus sane discedit Quinctius; neque mirum, 9
cui haec optio tam misera tamque iniqua daretur ut 32
aut ipse se capitis damnet, si satis didisset, aut causam capitis, si sponsonem fecisset, priore loco diceret.

Cum in altera re causae nihil esset quin secus iudicaret ipse de se, quod iudicium gravissimum est, in altera spes esset ad talem tamen virum iudicem veniendi, unde eo plus opis auferret quo minus attulisset gratiae, sponsonem facere maluit; fecit; te iudicem, C. Aquili, sumpsit, ex sponso egit. In hoc summa iudici causaeque tota consistit.

Iudicium esse, C. Aquili, non de re pecuniaria, sed 33
de fama fortunisque P. Quincti vides. Cum maiores ita constituerint ut, qui pro capite diceret, is posteriore loco diceret, nos inaudita criminatione accusatorum priore loco causam dicere intellegis.

Tu vedi che coloro i quali per loro istituto dovrebbero difendere, qui accusano, e che si rivolgono verso la rovina di un uomo ingegni che in altri tempi si dedicavano a portar aiuto e salvezza. Rimaneva soltanto da fare quel che fecero ieri, quando ti condussero davanti al tribunale del pretore perché tu ci fissassi la durata dell'arringa: e probabilmente dal pretore lo avrebbero ottenuto, se tu non gli avessi spiegato quale fosse il tuo diritto, il tuo dovere, la tua potestà. Finora non c'era stato nessuno, prima di te, da cui avessimo potuto ottenere in contraddittorio con gli avversari il riconoscimento di un nostro diritto, né mai quelli si sono contentati di ottenere cosa che ognuno potesse approvare: a tal segno pensano che il potere sia cosa insignificante e meschina se non serva a far torto a qualcuno.

Ma, poiché Ortensio insiste a che tu ti ritiri in consiglio, e a me chiede di non prender troppo tempo con la mia arringa, e si lamenta che quando la difesa era fatta dall'avvocato precedente non si poté arrivare alla conclusione, io voglio eliminare il sospetto che da parte nostra si tenda ad evitar la sentenza: e, mentre non posso arrogarmi la capacità di presentare la causa più chiaramente di quanto sia stato fatto prima, tuttavia non farò un discorso lungo, perché la causa fu già delineata da chi parlò allora mentre da me, incapace di escogitare e di pronunciare molte parole, si richiede la brevità, della quale sono d'altronde io stesso amicissimo. Farò dunque ciò che tante volte, Ortensio, ti ho sentito fare: dividerò tutta la trattazione della mia causa in parti stabilite in anticipo. Tu lo fai sempre, perché sempre lo puoi; io lo farò in questa causa, perché in questa credo di poterlo fare: quello che i tuoi doni naturali ti permettono di fare sempre, a me la causa consente di poterlo fare oggi. Mi porrò confini e pietre terminali

Eos porro qui defendere consuerunt vides accusare, et ea ingenia converti ad perniciem quae antea versabantur in salute atque auxilio ferendo. Illud etiam restiterat quod hesterno die fecerunt, ut te in ius educerent, ut nobis tempus quam diu diceremus praestitueres; quam rem facile a praetore impetrassent, nisi tu quod esset tuum ius et officium potestasque docuisses. Neque nobis adhuc praeter te quisquam fuit, ubi nostrum ius contra illos obtineremus, neque illis umquam satis fuit illud obtinere quod probari omnibus posset; ita sine iniuria potentiam levem atque inopem esse arbitrantur.

Verum quoniam tibi instat Hortensius ut eas in consilium, a me postulat ne dicendo tempus absumam, queritur priore patrono causam defendente numquam perorari potuisse, non patiar istam manere suspicionem nos rem iudicari nolle; neque illud mihi adrogabo, me posse causam commodius demonstrare quam antea demonstrata sit, neque tamen tam multa verba faciam, propterea quod et ab illo qui tum dixit iam informata causa est et a me, qui neque excogitare neque pronuntiare multa possum, brevis postulatur, quae mihi met ipsi amicissima est; faciam quod te saepe animadverti facere, Hortensi; totam causae meae dictionem certas in partibus dividam.

Tu id semper facis, quia semper potes, ego in hac causa faciam, propterea quod in hac videor posse facere; quod tibi natura dat ut semper possis, id mihi causa concedit ut hodie possim. Certos mihi finis

da non poter sorpassare neanche se ne avessi gran voglia, sia per avere davanti a me lo schema di quel che ho da dire, sia perché Ortensio abbia sott'occhio un quadro degli argomenti a cui dovrà rispondere, sia infine perché tu, Gaio Aquilio, possa nel tuo intelletto anticipare i temi di cui sentirai parlare.

Noi neghiamo, Sesto Nevio, che tu sia stato in possesso dei beni di Publio Quinzio in conformità dell'editto del pretore. Questo il punto sul quale è stata fatta la solenne promessa. Dimostrerò anzitutto che tu non avevi titolo per chiedere al pretore l'autorizzazione a metterti in possesso dei beni; in secondo luogo, che non hai potuto venire in possesso in conformità dell'editto; e, finalmente, che non li hai posseduti. Vi prego, te Gaio Aquilio e voi suoi assessori, di tenere a mente con esattezza ciò che ho promesso: ricordando quei punti vi sarà più facile rendervi conto di tutta la questione, e farete presto a ritirarmi la vostra stima ove io cerchi di uscire dai cancelli nei quali da me mi sono chiuso. Nego dunque che Nevio avesse titolo per chiedere l'autorizzazione; nego che abbia potuto entrare in possesso in conformità dell'editto; nego che abbia posseduto. Quando avrò provato questi tre punti, trarrò le conclusioni.

Non aveva titolo per chiedere l'autorizzazione. In qual senso va inteso questo? Che Quinzio non era debitore verso Sesto Nevio né in base ai rendiconti della società né per causa sua personale. E chi è su questo punto il testimone? Nessun altro che il nostro acerrimo avversario: su questo punto citerò come testimone proprio te, dico te, Nevio. Per un anno e più, dopo la morte di Gaio, Quinzio fu in Gallia insieme con te. Dimostra di avergli richiesto cotesta non si sa quanto incalcolabile somma, dimostra di avergliene fatto menzione anche una sola volta, di avergli detto che era

terminosque constituam, extra quos egredi non possim, si maxime velim, ut et mihi sit propositum de quo dicam et Hortensius habeat exposita ad quae respondeat, et tu, C. Aquili, iam ante animo prospicere possis quibus de rebus auditurus sis.

Negamus te bona P. Quincti, Sex. Naevi, possedissey ex edicto praetoris. In eo sponsio facta est. Ostendam primum causam non fuisse cur a praetore postulares ut bona P. Quincti possideres, deinde ex edicto te possidere non potuisse, postremo non possedissey.

Quaeso, C. Aquili vosque qui estis in consilio, ut quid pollicitus sim diligenter memoriae mandetis; etenim rem facilius totam accipietis, si haec memineritis, et me facile vestra existimatione revocabitis, si extra hos cancellos egredi conabor quos mihi ipse circumdedi. Nego fuisse causam cur postularete, nego ex edicto possidere potuisse, nego possedissey. Haec tria cum docuero, perorabo.

Non fuit causa cur postularete. Qui hoc intellegi potest? Quia Sex. Naevio neque ex societatis ratione neque privatim quicquam debuit Quinctius. Quis huic rei testis est? Idem qui acerrimus adversarius; in hanc rem te, te inquam, testem, Naevi, citabo.

Annum et eo diutius post mortem C. Quincti fuit in Gallia tecum simul Quinctius. Doce te petisse ab eo istam nescio quam innumerabilem pecuniam, doce aliquando men-

38 debitore: ed io ti darò per concesso che lo era. Gaio Quinzio, che a quanto affermi ti doveva una grossa somma in base a titoli bene stabiliti, muore. Ed ecco che il suo erede, Publio, viene proprio da te in Gallia e sul fondo in proprietà comune, là dove si trovavano non solo i beni che sono oggetto della contesa, ma anche tutti i conti coi relativi documenti. Chi mai sarebbe stato così trascurato nelle cose di famiglia, così negligente, chi – insomma – tanto diverso da te, Sesto, che, essendosi il patrimonio staccato da colui con cui aveva contrattato per passare all'erede, non informasse questo erede già al primo incontro, non lo sollecitasse, non gli presentasse i conti, ed ove su qualche punto fosse sorta controversia, non la facesse valere né a quattr'occhi né per le vie giudiziarie? E come? Quello che i migliori uomini fanno se vogliono che i parenti ed amici siano nei loro riguardi affettuosi ed onesti, e tali siano riconosciuti, non lo avrebbe fatto Sesto Nevio, pur tanto acceso di avarizia e tanto incline a lasciarsene trascinare da esser disposto a mettere a repentaglio qualche parte dei suoi comodi purché nessuna anche minima parte di
39 onore rimanga a questo suo congiunto? E non avrebbe agito in giudizio per una somma a lui dovuta quest'uomo che, per non essergli stato dato quello che non gli si doveva, tenta di portar via ad un parente non solo il danaro ma anche il sangue e la vita? Insomma allora non lo avresti voluto neppure molestare, mentre adesso non gli permetti nemmeno di respirare liberamente; e allora avevi tanto pudore da non volergli chieder niente, mentre adesso vorresti scelleratamente ucciderlo? Voglio proprio crederti: non volevi o non osavi fare sollecitazioni a questo parente, a questo amico tuo, a quest'uomo buono, timido, più anziano di te: spesso, come succede, cercavi di farti coraggio, decidevi di parlargli di quel danaro, ma venuto da lui dopo tanta prepa-

tionem fecisse, dixisse deberi; debuisse concedam. Moritur C. Quinctius qui tibi, ut ais, certis nominibus grandem pecuniam debuit. Heres eius P. Quinctius in Galliam ad te ipsum venit in agrum communem, eo denique ubi non modo res erat sed ratio quoque omnis et omnes litterae. Quis tam dissolutus in re familiari fuisset, quis tam neglegens, quis tam tui, Sexte, dissimilis qui, cum res ab eo quicum contraxisset recessisset et ad heredem pervenisset, non heredem, cum primum vidisset, certiore faceret, appellaret, rationem adferret, si quid in controversiam veniret, aut intra parietes aut summo iure experiretur?

Itane est? quod viri optimi faciunt, si qui suos propinquos ac necessarios caros et honestos esse atque haberi volunt, id Sex. Naevius non faceret, qui usque eo fervet ferturque avaritia ut de suis commodis aliquam partem velit committere ne quam partem huic propinquo suo ullius ornamentum relinquat? et is pecuniam, si qua deberetur, non
39 peteret qui, quia, quod debitum numquam est, id datum non est, non pecuniam modo verum etiam hominis propinqui sanguinem vitamque eripere conatur?

Huic tum molestus esse videlicet noluisti quem nunc respirare libere non sinis; quem nunc interficere nefarie cupis, cum tum pudenter appellare nolebas. Ita credo: hominem propinquum, tui observantem, virum bonum, pudentem, maiorem natu nolebas aut non audebas appellare; saepe, ut fit, cum ipse te confirmasses, cum statuisses mentionem de pecunia facere, cum paratus

razione e meditazione, timido come sei, subitamente ti chiudevi in una virginal verecondia; tutt'a un tratto ti mancava la parola; con tutto il desiderio di chiedere non osavi, perché non gli cagionasse sofferenza l'ascoltarti. E già, proprio così sarà stato! Ras-
40 segnamoci a credere che Sesto Nevio abbia voluto risparmiar le orecchie a quello stesso di cui ora minaccia la testa. Alle corte, Sesto: se quest'uomo fosse stato tuo debitore, avresti chiesto il pagamento, e lo avresti chiesto subito; se non subito, poco dopo; se non poco, qualche tempo dopo: certamente, direi, nei primi sei mesi; ma in capo a un anno senza alcun dubbio. E invece per un anno e sei mesi, pur avendo ogni giorno l'occasione di sollecitarlo, non gli dici nemmeno una parola: solo dopo due anni gli fai la tua richiesta. Ma quale nipote, per quanto scapestrato e scialacquatore, in possesso di un patrimonio non già ridotto ai minimi termini ma ancora abbondante, è stato mai così improvvido come sarebbe stato Sesto Nevio? Col solo pronunciare il tuo nome mi pare di
41 dirne abbastanza. Gaio Quinzio era tuo debitore, e non gli hai mai chiesto che ti pagasse; morto lui, il patrimonio è passato all'erede, e questo erede tu, che lo vedevi tutti i giorni, lo solleciti solo dopo due anni! Potrà mai esserci dubbio su quel che sia più probabile: o che, esistendo un debito, Sesto Nevio ne avesse fatto domanda immediata, o che per due anni non ne avesse neppure fatto parola? Non era il momento opportuno per sollecitarlo? Ma ha vissuto con te oltre un anno. Non si poteva intentar l'azione in Gallia? Ma anche in provincia esisteva una giurisdizione, e a Roma si facevano quanti processi si volevano. Resta che ti abbia fatto ostacolo o una somma trascuratezza o una non mai veduta liberalità. Ma se tu parlassi di trascuratezza ci stupiresti, e se di bontà ci faresti ri-

meditatusque venisses, homo timidus virginali verecundia subito ipse te retinebas; excidebat repente oratio; cum cuperes appellare, non audebas, ne invitus audiret.

Id erat profecto. Credamus hoc, Sex. Naevium, cuius
12 caput oppugnet, eius auribus pepercisse. Si debuisset,
40 Sexte, petisses, et petisses statim; si non statim, paulo quidem post; si non paulo, at aliquanto; sex quidem illis mensibus profecto; anno vertente sine controversia. Anno et sex mensibus vero, cum tibi cotidie potestas hominis fuisset admonendi, verbum nullum facis; biennio iam confecto fere appellas. Quis tam perditus ac profusus nepos non adesa iam sed abundanti etiam pecunia sic dissolutus fuisset ut fuit Sex. Naevius? Cum hominem nomino, satis mihi videor dicere.

Debuit tibi
41 C. Quinctius, numquam petisti; mortuus est ille, res ad heredem venit; cum eum cotidie videres, post biennium denique appellas. Dubitabitur utrum sit probabilius, Sex. Naevium statim si quid deberetur petiturum fuisse, an ne appellaturum quidem biennio?

Appellandi tempus non erat? At tecum plus annum vixit. In Gallia agi non potuit? At et in provincia ius dicebatur et Romae iudicia fiebant. Restat ut aut summa neglegentia tibi obstiterit aut unica liberalitas. Si neglegentiam dicis, mirabimur, si bonitatem, ridebimus;

dere: né so trovare che cos'altro tu possa dire. Insomma, il fatto che così a lungo Nevio non abbia richiesto il pagamento è prova sufficiente di che nulla gli era dovuto.

- 13 E che direte se riuscirò a provare che anche quello
42 ch'egli sta facendo adesso testimonia nel senso che niente gli era dovuto? Quale specie di rimedio giudiziario sta sperando Sesto Nevio? Di quale materia si controverte? Qual'è l'oggetto di questo processo nel quale già da due anni siamo implicati? Di che genere è la questione che si va trattando, e in ordine alla quale egli affatica tanti e così illustri personaggi? Chiede il pagamento di un debito pecuniario. Soltanto adesso? Comunque, se lo chiede, stiamolo a
43 sentire. Vuole che si giudichi dei conti della società e delle controversie relative. Tardi, ma meglio tardi che mai: lasciamo correre. «Ma no» egli dice «non è questa, Gaio Aquilio, l'azione che intendo, non è questo il mio scopo attuale. Sono tanti anni che Publio Quinzio si gode il mio danaro: continui pure: io non ne faccio domanda». E, allora, a quale scopo ti batti? Sarà dunque proprio, come spesso e in tanti luoghi sei andato dicendo, perché egli non sia più un cittadino come un altro, e perda quella posizione che ancora difende con tanta dignità, e non sia più annoverato fra i vivi, e che per ottenere una decisione sulla sua vita e su tutto ciò che ne costituisce l'ornamento egli debba essere il primo a parlare davanti al giudice, e solo dopo aver parlato debba finalmente sentire la voce dell'accusatore? E a che cosa mira tutto questo? Ad ottenere più rapidamente quel che ti spetta? Ma, se era questo che volevi, da tempo potrebb'essere tutto
44 finito. O per misurarti col tuo avversario in un processo per te più onorevole? Ma non puoi sgozzare Publio Quinzio, tuo parente, senza somma scelleratezza. O perché il processo ti sia più facile? Ma né a Gaio A-

neque praeterea quid possis dicere invenio. Satis est argumenti nihil esse debitum Naevio, quod tam diu nihil petivit.

Quid si hoc ipsum quod nunc facit ostendo testimonio 13
nihil esse deberi? Quid enim nunc agit Sex. Naevius? 42
qua de re controversia est? quod est hoc iudicium in quo iam biennium versamur? quid negoti geritur in quo ille tot et talis viros defatigat?

Pecuniam petit.

Nunc denique? verum tamen petat; audiamus. De rationibus et controversiis societatis vult diiudicari. Sero, 43
verum aliquando tamen; concedamus. 'Non' inquit 'id ago, C. Aquili, neque in eo nunc laboro. Pecunia mea tot annos utitur P. Quinctius. Utatur sane; non peto.'

Quid igitur pugnas? an, quod saepe multis in locis dixisti, ne in civitate sit, ne locum suum quem adhuc honestissime defendit obtineat, ne numeretur inter vivos, ne decernat de vita et ornamentis suis omnibus, apud iudicem causam priore loco dicat et, eam cum orat, tum denique vocem accusatoris audiat? Quid? hoc quo pertinet? ut ocius ad tuum pervenias? At si id velles, iam pridem actum esse poterat.

Ut ho- 44

nestiore iudicio conflictare? At sine summo scelere P. Quinctium, propinquum tuum, iugulare non potes. Ut facilius iudicium sit? At neque C. Aquilius de ca-

quilio piace di aver da pronunciarsi sulla posizione civica di qualcuno, né Quinto Ortensio ha imparato a parlare contro i diritti della persona. E che cosa, Gaio Aquilio, opponiamo noi a tutto questo? Se agisce per una somma di danaro, e noi neghiamo che questa sia dovuta, si faccia subito il processo: non lo rifiutiamo. E che altro vuole? Se teme che una volta emessa la sentenza non si sia pronti a pagare ciò che gli spetterà, si faccia dare la garanzia per il pagamento del giudicato; ma con le stesse parole con le quali si farà prestare questa garanzia la presti anche lui: questo io domando. Con ciò potrebb'essere finita, Gaio Aquilio: e tu potresti ritirarti, liberandoti da una molestia non minore, starei per dire, di quella che sopporta Quinzio.

- 45 Che facciamo, Ortensio? Che cosa penseremo di un accordo di questo genere: di deporre una buona volta le armi e, senza mettere in rischio la personalità di un cittadino, portare la controversia sulla sola questione pecuniaria? Addiverremo a chiedere quello che ci spetta lasciando che rimanga incolume l'onore di questo nostro parente? assumeremo la veste di attori in una causa civile, spogliandoci della veste di accusatori? Ma «Sì» egli dice «a patto che mi si presti garanzia: peraltro
46 a te io non la presterò». E chi mai ci assegna le parti in causa con una discriminazione ispirata a questa specie di equità? Chi mai stabilisce che sia ingiusto nell'applicazione a Nevio quello che è giusto se applicato a Quinzio? «I beni di Quinzio» egli dice «sono stati oggetto di altrui possesso conformemente all'editto del pretore.» Ma allora tu pretendi che io confessi questo? Pretendi, insomma, che quello stesso fatto, il quale in questo giudizio noi sosteniamo non essersi mai verificato, noi lo confermiamo col nostro proprio giudizio come realmente accaduto? Non è proprio
46 possibile, Gaio Aquilio, trovare una via attraverso la

pite alterius libenter iudicat et Q. Hortensius contra caput non didicit dicere. Quid a nobis autem, C. Aquili, refertur? Pecuniam petit; negamus deberi. Iudicium fiat statim; non recusamus. Num quid praeterea? Si veretur ut res iudicio facto parata sit, iudicatum solvi satis accipiat; quibus a me verbis satis acceperit, isdem ipse, quod peto, satis det.

Actum iam potest esse, C.

Aquili; iam tu potes liberatus discedere molestia prope dicam non minore quam Quinctius.

Quid agimus, Hortensi? quid de hac condicione dicimus? Possumus aliquando depositis armis sine periculo fortunarum de re pecuniaria disceptare? possumus ita rem nostram persequi ut hominis propinqui caput incolume esse patiamur? possumus petitoris personam capere, accusatoris deponere?

'Immo' inquit 'abs te satis accipiam; ego autem tibi satis non dabo.' Quis tandem nobis ista iura tam aequa describit? quis 14
hoc statuit, quod aequum sit in Quinctium, id iniquum esse in Naevium?

'Quincti bona' inquit 'ex edicto praetoris possessa sunt.' Ergo, id ut confitear, postulas ut, quod numquam factum esse iudicio defendimus, id, proinde quasi factum sit, nostro iudicio confirmemus? Inveniri ratio, C. Aquili, non potest ut ad suum 46

quale ciascuno possa arrivare al più presto ad ottenere ciò che gli spetta, senza il disonore l'infamia la rovina di nessun altro? Ma certo, se qualcosa gli fosse dovuto, Nevio ne farebbe domanda: non preferirebbe qualsiasi tipo di processo a quell'unico da cui tutti questi altri nascono. Chi per tanti anni non ha nemmeno sollecitato Quinzio, pur avendo ogni giorno la possibilità di agire contro di lui; chi dopo essersi finalmente deciso all'azione ha perso un'infinità di tempo nel differire i vadimoni; chi più tardi ha lasciato inadempiuto il vadimonio ed ha invece cacciato quest'uomo dalla tenuta comune con sotterfugi e violenze; chi essendogli data la possibilità di agire per la questione patrimoniale senza che nessuno si rifiutasse al processo, ha preferito farsi promotore di una promessa condizionata ad una circostanza infamante; chi, richiamato alla questione fondamentale onde tutta la vicenda ha avuto origine, rifiuta una posizione processuale di perfetta eguaglianza e confessa di volere non il danaro ma il sangue e la vita dell'avversario: — non dice forse costui con tutta chiarezza quanto segue? «Se qualcosa mi fosse dovuto, io agirei a questo titolo, anzi a quest'ora l'avrei già
 47 ottenuto: non metterei insieme una lite così macchinosa, un processo così spietato, non chiamerei ad assistervi tanta gente, se ci fosse un credito da pretendere: qui si tratta di estorcere qualcosa a qualcuno contro la sua volontà, di sottrargli e spremargli ciò che non deve. Publio Quinzio dev'essere privato di ogni sua situazione sociale; debbono essere chiamati a raccolta tutti i potenti, gli eloquenti, i nobili; occorre far forza alla verità, lanciar minacce, preparar trabocchi, agitare spauracchi, di guisa che, sconfitto e spaurito, egli si dia una buona volta per vinto!» E, per Ercole, quando vedo quelli che combattono contro di noi, quando considero l'imponenza di questo

quisque quam primum sine cuiusquam dedecore, infamia perniciemque perveniat? Profecto, si quid deberetur, peteret; non omnia iudicia fieri mallet quam unum illud unde haec omnia iudicia nascuntur.

Qui inter tot annos ne appellavit quidem Quinctium, cum potestas esset agendi cotidie, qui, quo tempore primum agere coepit, in vadimoniis differendis tempus omne consumpsit, qui postea vadimonium quoque missum fecerit, hunc per insidias vi de agro communi deiecerit, qui, cum de re agendi nullo recusante potestas fuisset, sponsonem de probro facere maluerit, qui, cum revocetur ad id iudicium unde haec nata sunt omnia, condicionem aequissimam repudiet, fateatur se non pecuniam sed vitam et sanguinem petere, is non hoc palam dicit:

‘mihi si quid deberetur, peterem atque adeo iam pridem abstulissem; nihil hoc tanto negotio, nihil tam invidioso iudicio, nihil tam copiosa advocacy uterer, si petendum esset; extorquendum est invito atque ingratum; quod non debet, eripiendum atque exprimentum est;

de fortunis omnibus P. Quinctius deturbandus est; potentes, disertis, nobiles omnes advocandi sunt; adhibenda vis est veritati, minae iactentur, pericula intendantur, formidines opponantur, ut his rebus aliquando victus et perterritus ipse se dedat. Quae me hercule omnia, cum qui contra pugnent video, et cum

uditorio, mi sembra davvero che tutti quei pericoli siano presenti ed imminenti né si possano in alcuna guisa evitare: ma quando rivolgo gli occhi e la mente a te, Gaio Aquilio, penso che tanto più vani e malfermi essi siano quanto maggiore è lo sforzo e lo zelo con cui vengono apprestati. Dunque, dicevamo, niente egli ti ha mai dovuto, e tu stesso lo dimostri.
 48 Ma ammettiamo che fosse stato tuo debitore: ci sarebbe stata forse senz'altro una causa sufficiente per chiedere al pretore l'autorizzazione ad immetterti nel possesso dei beni? Io penso che non sia questa la norma, e che una norma del genere non gioverebbe a
 15 nessuno. Quale giustificazione presenta Nevio? Dice che il suo vadimonio è andato deserto. Prima di dimostrare che ciò non è avvenuto mi piace, Gaio Aquilio, a ragione del mio ufficio e secondo l'uso di tutti i difensori, mettere a confronto la situazione in se stessa e l'operato di Sesto Nevio. A quel che dici tu, quest'uomo a cui ti legavano l'affinità, la società, e tanta e così lunga consuetudine di amicizia, non si era presentato in giudizio conformemente al vadimonio. Ed era proprio conveniente che tu ti rivolgessi immediatamente al pretore? Era proprio corretto chiedere senz'altro di essere autorizzato a metterti in possesso dei beni ai sensi dell'editto? Tanta fretta avevi di gettarti su questi rimedi estremi, ispirati alla maggior inimicizia, tanta fretta da non poter riservarti per l'avvenire niente di più grave e di più crudele? Che cosa,
 49 infatti, di più infamante può capitare a un uomo, che cosa a un vivente di più miserando ed acerbo? Quale disonore può capitare altrettanto grande, quale calamità essere escogitata? Se la fortuna avversa priva qualcuno del suo patrimonio, o se l'altrui torto glielo porta via, comunque, se l'onore è intatto, il pubblico rispetto può portare consolazione alla povertà. E se

illum consessum considero, adesse atque impendere videntur neque vitari ullo modo posse; cum autem ad te, Aquili, oculos animumque rettuli, quo maiore conatu studioque aguntur, eo leviora infirmioraque existimo. Nihil igitur debuit, ut tu ipse praedica.

Quid si debuisset? continuone causa fuisset cur a 48 praetore postulares ut bona possideres? Non opinor id quidem neque ius esse neque cuiquam expedire. Quid igitur demonstrat?

Vadimonium sibi ait esse desertum. Ante quam doceo id factum non esse, libet mihi, C. Aquili, ex officii ratione atque ex omnium consuetudine rem ipsam et factum simul Sex. Naevi considerare. Ad vadimonium non venerat, ut ais, is quicum tibi adfinitas societas omnes denique causae et necessitudines veteres intercedebant. Illicone ad praetorem ire convenit? continuone verum fuit postulare ut ex edicto bona possidere liceret? ad haec extrema et inimicissima iura tam cupide decurrebas ut tibi nihil in posterum quod gravius atque crudelius facere posses reservares?

Nam quid homini potest turpius, quid viro 49 miserius aut acerbius usu venire? quod tantum evenire dedecus, quae tanta calamitas inveniri potest? Pecuniam si cuiquam fortuna ademit aut si alicuius eripuit iniuria, tamen, dum existimatio est integra, facile consolatur honestas egestatem.

per converso taluno, pur colpito da infamia o riconosciuto colpevole in un processo vergognoso, continua tuttavia a godersi i suoi beni, onde non è costretto a ricorrere — cosa estremamente penosa — all'aiuto altrui, ciò gli è ancora di qualche sollievo e conforto nella sua miserabile condizione. Ma l'uomo i cui beni siano stati venduti in blocco, di cui non dico l'eventuale ricco patrimonio, ma perfino il vitto e le vestimenta necessarie siano state indecorosamente commesse alle grida del pubblico araldo, questo è non soltanto posto fuori del novero dei vivi, ma, se possibile, esiliato anche fra i morti. Certo una morte dignitosa abbellisce sovente anche una vita infamata; ma una vita la cui infamia raggiunga questo grado non può neppure lasciar luogo a una morte dignitosa⁵.

50 Per Ercole, quando i beni di uno sono presi in possesso in forza dell'editto, la buona fama e il pubblico rispetto che quello godeva viene posseduto insieme coi beni; e quando a carico di uno si espongono nelle località più frequentate i bandi di vendita, a quello non è neppur concesso di morire nel silenzio e nell'oscurità; e quando circa i beni di uno sono nominati gli esecutori delle operazioni fallimentari, facendoli arbitri di stabilire come, secondo qual piano, a quali condizioni quegli debba andare in malora, quando la voce del banditore grida il nome di un uomo e ne determina il prezzo, a quell'uomo si fa in vita e sotto i suoi occhi il più tristo dei funerali, se pure si può chiamar funerale quello a cui intervengono non gli amici a render solenni le esequie, ma gli acquirenti del patrimonio, come carnefici che lacerino e sbranino i suoi ultimi resti.

16 Perciò i nostri maggiori vollero che ciò avvenisse di
51 rado, e perciò i pretori ordinarono le cose in guisa che lo si facesse solo a ragion veduta. Gli uomini per

At non nemo aut ignominia adfectus aut iudicio turpi convictus bonis quidem suis utitur, alterius opes, id quod miserimum est, non exspectat, hoc tamen in miseris adiumento et solacio sublevatur. Cuius vero bona venierunt, cuius non modo illae amplissimae fortunae sed etiam victus vestitusque necessarius sub praeconem cum dedecore subiectus est, is non modo ex numero vivorum exturbatur, sed, si fieri potest, infra etiam mortuos amandatur.

Etenim mors honesta saepe vitam quoque turpem exornat, vita ita turpis ne morti quidem honestae locum relinquit. Ergo hercule, cuius bona ex edicto possidentur, huius 50 omnis fama et existimatio cum bonis simul possidetur; de quo libelli in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quidem tacite obscureque conceditur;

cui magistri fiunt et domini constituuntur, qui qua lege et qua condicione pereat pronuntiant, de quo homine praeconis vox praedicat et pretium conficit, huic acerbissimum vivo videntique funus indicitur, si funus id habendum est quo non amici conveniunt ad exsequias cohonestandas, sed bonorum emptores ut carnifices ad reliquias vitae lacerandas et distrahendas.

Itaque maiores nostri raro id accidere voluerunt, praetores 16 ut considerate fieret comparaverunt. Viri boni 51

bene, anche quando sono palesemente defraudati e privati della possibilità di agire in giudizio, si risolvono tuttavia ad un tal passo timidamente e con cautela, costretti dalla forza della necessità, a controvoglia, dopo che molti vadimoni siano andati deserti e più volte essi siano rimasti delusi e privi di altri mezzi: considerano insomma che cosa sia, e di qual peso, mettere in vendita i beni di un altro. L'uomo dabbene non vuole prendere per la gola il proprio concittadino neppure a buon diritto: preferisce che si dica aver egli risparmiato un uomo che poteva mandare in perdizione, anziché aver egli mandato in perdizione un uomo che poteva risparmiare. Questo gli uomini dabbene fanno nei riguardi di persone del tutto estranee, anzi dei loro nemici più fieri, sia per conservare la pubblica stima sia in omaggio alla comune condizione umana; comeché, non avendo essi fatto nessun male ad altri consapevolmente, nessun male possa mai a loro stessi accadere in applicazione del diritto.

52 Non si è presentato al vadimonio! Chi? Un congiunto. Se anche in sé e per sé questo torto potesse sembrare gravissimo, la sua gravità sarebbe tuttavia attenuata in considerazione della parentela. Non si è presentato al vadimonio! Chi? Un socio. Anche una mancanza più grave dovresti perdonare ad uno col quale la tua volontà ti ha stretto in alleanza o il destino ti ha congiunto. Non si è presentato al vadimonio! Chi? Un uomo che è stato sempre a tua disposizione. E dunque contro colui che una volta sola ha commesso il misfatto di non essere pronto al tuo cenno, tu hai scagliato tutti i proiettili che l'ordinamento tiene preparati per quelli che si sono resi responsabili di un gran numero di

53 male azioni e di frodi? Se fosse stata in pericolo una monetina che ti spettasse, o Sesto Nevio, se in una anche minima faccenda avessi avuto da temere qualche

cum palam fraudantur, cum experiundi potestas non est, timide tamen et pedetemptim istuc descendunt vi ac necessitate coacti, inviti, multis vadimoniis desertis, saepe inlusi ac destituti; considerant enim quid et quantum sit alterius bona proscribere. Iugulare civem ne iure quidem quisquam bonus volt, mavolt commemorari se cum posset perdere pepercisce, quam cum parcere potuerit perdidisse.

Haec in homines alienissimos, denique in inimicissimos viri boni faciunt et hominum existimationis et communis humanitatis causa, ut, cum ipsi nihil alteri scientes incommodant, nihil ipsis iure incommodi cadere possit.

Ad vadimonium non venit. Quis? Propinquus. Si res 52 ista gravissima sua sponte videretur, tamen eius atrocitas necessitudinis nomine levaretur. Ad vadimonium non venit. Quis? Socius. Etiam gravius aliquid ei deberes concedere, quicum te aut voluntas congregasset aut fortuna coniunxisset. Ad vadimonium non venit. Quis? Is, qui tibi praesto semper fuit. Ergo in eum qui semel hoc commisit, ut tibi praesto non esset, omnia tela coniecisti quae parata sunt in eos qui permulta male agendi causa fraudandique fecerunt?

Si dupondius tuus 53 ageretur, Sex. Naevi, si in parvola re captionis aliquid vererere, non statim ad C. Aquilium aut ad eorum ali-

danno, non saresti corso immediatamente da Gaio Aquilio, o da un altro fra i giuristi che si usa consultare? E questa volta che erano in gioco i diritti dell'amicizia della società dell'affinità, questa volta che conveniva tenere in conto i doveri sociali e l'onore, non solo hai trascurato di raccontarlo a Gaio Aquilio o a Lucio Lucilio, ma nemmeno con te stesso ti sei consultato, nemmeno nel tuo intimo ti sei fatto questo discorso: «È passata la seconda ora⁸, e Quinzio non è venuto: che faccio?». Per Ercole! Se fra te e te avessi formulato queste due parole: «Che faccio?», la cupidigia e l'avidità si sarebbero un po' placate, avresti fatto un po' di posto al buon consiglio ed alla ragionevolezza, ti saresti ripreso, non saresti arrivato a tal grado di turpitudine da dover confessare, in presenza di uomini come questi, che immantinenti, allo scoccare dell'ora in cui il tuo congiunto mancò al vadimonio, tu concepisti il disegno di sovvertire dalle fondamenta la sua situazione sociale.

- ¹⁷ Poiché hai dimenticato, quando ne era tempo, di chiedere consiglio a questi uomini nella tua propria faccenda, lo farò io in vece tua, in questo momento e per una faccenda altrui. Chiedo a te, Gaio Aquilio, a voi, Lucio Lucilio, Publio Quintilio, Marco Marullo: non si è presentato al vadimonio un mio socio ed affine, col quale ho un'amicizia antica e una controversia patrimoniale recente: debbo chiedere al pretore l'autorizzazione ad immettermi nel possesso dei suoi beni, o debbo invece fargli arrivare un'ingiunzione a casa, visto che a Roma egli ha la casa e la moglie e i figli? E quale potrebb'essere, alla fine, il vostro parere sulla questione? Per certo, se è esatta l'opinione che mi sono fatta della vostra rettitudine e prudenza, non mi par di sbagliare nella previsione di quel che rispondereste se consultati. Anzitutto prender tempo; quin-

quem, qui consuluntur, cucurrisses? Cum ius amicitiae, societatis, adfinitatis ageretur, cum officii rationem atque existimationis duci conveniret, eo tempore tu non modo non ad C. Aquilium aut L. Lucilium rettulisti, sed ne ipse quidem te consulisti, ne hoc quidem tecum locutus es: 'Hoc die duae fuerunt; Quinctius ad vadimonium non venit. Quid ago?'

Si me hercule haec tecum duo verba fecisses: 'Quid ago?' respirasset cupiditas atque avaritia, paulum aliquid loci rationi et consilio dedisses, tu te conlegisses, non in eam turpitudinem venisses ut hoc tibi esset apud talis viros confitendum, qua tibi vadimonium non sit obitum, eadem te hora consilium cepisse hominis propinqui fortunas funditus evertere.

Ego pro te nunc hos consulo post tempus et in aliena re, quoniam tu in tua re, cum tempus erat, consulere oblitus es; quaero abs te, C. Aquili, L. Lucili, P. Quinctili, M. Marcelle: vadimonium mihi non obit quidam socius et affinis meus quicum mihi necessitudo vetus, controversia de re pecuniaria recens intercedit; postulone a praetore ut eius bona mihi possidere liceat, an, cum Romae domus eius, uxor, liberi sint, domum potius denuntiem? Quid est quod hac tandem de re vobis possit videri?

Profecto, si recte vestram bonitatem atque prudentiam cognovi, non multum me fallit, si consulamini, quid sitis responsuri: primum exspectare,

- di, se risulta che quello si dà alla latitanza e continua a prendersi gioco di voi, discorrerne coi suoi amici, cercar di sapere chi sia il suo procuratore, fargli un'ingiunzione a casa. A stento si riesce a dire quante cose suggerireste di fare prima di addivenire, spinti dalla necessità, a quest'estremo rimedio. Che ne dice Nevio? Certo egli ci ride dietro come fossimo pazzi, quando lamentiamo che manchi nella sua vita la valutazione dei maggiori doveri sociali, quando vorremmo ritrovarvi le costumanze degli uomini dabbene. «E che ho da fare io» egli esclama «con cotesta virtuosa meticolosità? Stabiliscano pure i galantuomini cotesti doveri, ma nei miei riguardi considerino la situazione a questo modo: non s'informino di quel che possiedo, ma del modo in cui l'ho guadagnato, e di quale sia la mia nascita, e di come io sia stato educato. Io l'ho bene a mente il vecchio proverbio: "di un buffone si può fare più facilmente un ricco che un padre di famiglia"». È questo ciò che, se non osa a parole, egli dice chiaramente coi fatti. In realtà, se volesse vivere secondo il costume degli uomini dabbene, molto dovrebbe imparare e disimparare: cose difficili, l'una e l'altra, alla sua età.
- ¹⁸ «Non ho esitato» egli dice «a fare i bandi per la vendita dei beni, visto che il vadimonio era andato deserto». Male: ma, poiché tu ti arroghi questo diritto e chiedi che ti sia concesso, concediamolo pure. Ma che cosa diremo se non è andato deserto, se questo presupposto è stato messo insieme tutto quanto da te, fittiziamente, con somma e maliziosa frode, se addirittura fra te e Quinzio non c'era stato vadimonio? Quale nome, allora, ti daremo? Di disonesto? Ma anche se un vadimonio fosse andato deserto, disonestissimo dovresti essere giudicato nella domanda che hai presentata e nella proscrizione dei beni. Di malizioso? Ma non lo neghi nemmeno tu. Di frau-

deinde, si latitare ac diutius ludificare videatur, amicos convenire, quaerere quis procurator sit, domum denuntiare. Dici vix potest quam multa sint quae respondeatis ante fieri oportere quam ad hanc rationem extremam necessario devenire. Quid ad haec Naevius? Ridet scilicet nostram amentiam, qui in vita sua rationem summi officii desideremus et instituta virorum bonorum requiramus. 'Quid mihi' inquit 'cum ista summa sanctimonia ac diligentia? viderint' inquit 'ista officia viri boni, de me autem ita considerent: non quid habeam sed quibus rebus invenerim quaerant, et quem ad modum natus et quo pacto educatus sim.

Memini; vetus est, "de scurra multo facilius divitem quam patrem familias fieri posse". Haec ille, si verbis non audet, re quidem vera palam loquitur. Etenim si volt virorum bonorum instituto vivere, multa oportet discat ac dediscat, quorum illi aetati utrumque difficile est.

'Non dubitavi' inquit 'cum vadimonium desertum esset, bona proscribere.' Improbe; verum, quoniam tu id tibi adrogas et concedi postulas, concedamus. Quid si numquam deseruit, si ista causa abs te tota per summam fraudem et malitiam ficta est, si vadimonium omnino tibi cum P. Quinctio nullum fuit? quo te nomine appellemus?

Improbum? At etiam si desertum vadimonium esset, tamen in ista postulatione et proscriptioe bonorum improbissimus reperiebare. Malitiosum? Non negas. Fraudulentum?

dolento? Ma già tu ti arroghi il diritto di esserlo, e ne meni vanto. Di temerario, avido, perfido? Ma sono espressioni comuni ed abusive, mentre la tua condotta è nuova e inaudita. Come ti chiameremo, dunque? Per Ercole, temo proprio di essere costretto ad usar parole o più dure che la mia indole non comporti o più leggere di quelle che le circostanze esigerebbero. Tu dici che il vadimonio andò deserto. Ma Quinzio, appena ritornato a Roma, ti domandò in qual giorno, secondo te, questo vadimonio sarebbe stato fatto, e immediatamente tu rispondesti: «Il 7 febbraio». Nell'andarsene viene in mente a Quinzio la data in cui era partito da Roma per la Gallia: ricorre al suo diario, e trova come data di partenza il 31 gennaio. Orbene, se il 5 febbraio Quinzio era a Roma, non facciamo obiezione a che quel giorno egli si sia impegnato sul tuo vadimonio. E che? come si può stabilire questo punto? Insieme con Quinzio partì Lucio Albio, uomo di specchiata onestà: egli porterà la sua testimonianza. Così Albio come Quinzio sono stati accompagnati da familiari: anche questi porteranno la loro testimonianza. Il diario di Publio Quinzio e tanti testimoni, i quali tutti hanno una ragione potentissima di doverlo sapere mentre non ne hanno nessuna di mentire, saranno messi a confronto col testimone che tu presenti?

59 E in condizioni simili Publio Quinzio dovrà continuare a soffrire, ancora oppresso, disgraziato, da tanto timore e da tanto rischio? E dovrà essere più fortemente atterrito dalle relazioni sociali dell'avversario che consolato dalla rettitudine del giudice? Egli ha sempre vissuto fuori del mondo, con semplicità; è stato sempre d'indole malinconica e riservata; non ha mai frequentato né i dintorni della meridiana né il Campo Marzio⁸ né i banchetti; ha sempre agito in

Iam id quidem adrogas tibi et praeclarum putas. Audacem, cupidum, perfidiosum? Volgaria et obsoleta sunt; res autem nova atque inaudita. Quid ergo est? Vereor me hercule ne aut gravi-
bus utar verbis quam natura fert, aut levioribus quam causa postulat. Ais esse vadimonium desertum. Quae-
sivit a te, statim ut Romam rediit, Quinctius quo die vadimonium istuc factum esse diceret. Respondisti sta-
tim: Nonis Febr. Discedens in memoriam redit Quinctius quo die Roma in Galliam profectus sit; ad ephemeridem revertitur; invenitur dies profectionis pridie Kal. Febr. Nonis Febr. si Romae fuit, causae nihil dicimus quin tibi vadimonium promiserit.

Quid? hoc inveniri qui potest? Profectus est una L. Albius, homo cum primis honestus; dicet testimonium. Prosecuti sunt familiares et Albius et Quinctius; dicent hi quoque testimonium. Litterae P. Quincti, testes tot, quibus omnibus causa iustissima est cur scire potuerint, nulla cur mentiantur, cum adstipulatore tuo comparabuntur.

Et in hac eius modi causa P. Quinctius laborabit et diutius in tanto metu miser periculoque versabitur? et vehementius eum gratia adversarii perterrebit quam fides iudicis consolabitur? Vixit enim semper inculte atque horride; natura tristi ac recondita fuit; non ad solarium, non in campo, non in conviviis versatus est; id egit ut amicos observantia, rem parsimonia retineret;

modo da conservarsi gli amici coi riguardi dovuti e i beni con la parsimonia; ha preferito, insomma, le antiche regole del dovere, il cui splendore è andato completamente fuori moda nei tempi attuali. Se lo si vedesse uscire soccombente da una causa discussa ad armi eguali, certo ci sarebbe da lagnarsi non poco; ma qui, pur essendo la sua posizione di diritto la più forte, egli non domanda neppure di esser considerato alla pari con l'avversario, anzi sopporta di essere messo in condizione d'inferiorità, purché non fino al punto di vedersi abbandonato coi suoi beni, con l'onore, con la situazione sociale alla crudele cupidigia di Sesto Nevio.

19 Ho così dimostrato, Gaio Aquilio, il punto che mi
60 ero proposto per primo: che cioè non c'era nessuna ragione per rivolgere al pretore la domanda, non sussistendo il debito di danaro e, anche se questo ci fosse stato, non essendosi verificata nessuna circostanza tale da far arrivare a quella sanzione. Adesso ti dimostrerò che i beni di Publio Quinzio non potevano in nessun modo esser posseduti da altri in conformità dell'editto del pretore. Leggi l'editto. CHI SIA LATITANTE ALLO SCOPO DI FRODARE. Tale non è Quinzio, a meno che non si debbano chiamare latitanti quelli che partono per i loro affari lasciando un procuratore. CHI SIA MORTO SENZA LASCIAR EREDI. Nemmeno questo. CHI ABBIA LASCIATO IL TERRITORIO PER ANDARE IN ESILIO. [E nemmeno questo si può dire. Chi, trovandosi assente, non sia stato da altri rappresentato in giudizio.]⁹ Ma in qual tempo pensi tu, Nevio, che Quinzio assente avrebbe dovuto essere rappresentato in giudizio, e in qual modo? Forse quando tu chiedevi l'autorizzazione a metterti nel possesso dei beni? Ma nessuno allora era presente, perché nessuno poteva indovinare che tu avresti fatto quella domanda, e nessuno era in dovere di far opposizione a cosa che il pretore non autorizzava

antiquam officii rationem dilexit cuius splendor omnis his moribus obsolevit.

At si in causa pari discedere inferior videretur, tamen esset non mediocriter conquerendum; nunc in causa superiore ne ut par quidem sit postulat, inferiorem se esse patitur, dumtaxat usque eo ne cum bonis, fama fortunisque omnibus Sex. Naevi cupiditati crudelitatiue dedatur.

Docui quod primum pollicitus sum, C. Aquili, causam omnino cur postulare non fuisse, quod neque pecunia debebatur et, si maxime deberetur, commissum nihil esset qua re ad istam rationem perveniretur. Attende nunc ex edicto praetoris bona P. Quincti possideri nullo modo potuisse.

Recita edictum. QUI FRAUDATIONIS CAUSA LATITANT. Non est is Quinctius; nisi si latitant qui ad negotium suum relicto procuratore proficiscuntur. CUI HERES NON EXSTABIT. Ne is quidem. QUI EXSILI CAUSA SOLUM VERTERIT.

Quo tempore existimas oportuisse, Naevi, absentem Quinctium defendi aut quo modo? tum cum postulabas ut bona possideres? Nemo adfuit; neque enim quisquam divinare poterat te postulaturum, neque quemquam attinebat id recusare quod praetor non fieri, sed ex edicto

a fare senz'altro, ma a fare in conformità del suo editto. Quale è stata, dunque, la prima occasione che il procuratore ha avuta di difendere l'assente? Quando hai fatto il bando per la vendita dei beni. Ma allora Sesto Alfeno è intervenuto, non ha lasciato correre, anzi ha strappato i pubblici proclami: il primo passo nell'adempimento del proprio dovere il procuratore lo ha eseguito con la massima diligenza.

E vediamo che cosa è successo dopo. Tu sorprendi in luogo pubblico un servo di Publio Quinzio, e tenti di portarlo via: Alfeno non ti lascia fare, anzi te lo toglie con la forza e si fa premura di farlo ricondurre a casa di Quinzio. Anche qui risulta chiarissima la sollecitudine di un procuratore diligente. Tu dici che Quinzio è tuo debitore, il procuratore lo nega; tu pretendi di fare il vadimonio, egli s'impegna a comparire; tu chiedi la formula processuale, ed egli non si rifiuta. Che cos'altro s'intenda per difesa di un assente, io non so vedere. Ma chi era il procuratore? Sarà forse stato scelto¹⁰ un poveraccio, un uomo litigioso e senza niente da perdere, tale da far fronte alle ingiurie quotidiane di un buffone arricchito! Niente affatto: era un cavaliere romano benestante, esperto nei propri affari, era infine quello che lo stesso Nevio ha lasciato come procuratore a Roma ogni volta che è partito per la Gallia. E tu, Sesto Nevio, osi negare che Quinzio assente fosse rappresentato, mentre lo rappresentava quello stesso che aveva rappresentato te? E quando ad accettare la formula del processo¹¹ per conto di Quinzio era l'uomo a cui tu solevi affidare partendo, in tutta tranquillità, i tuoi beni e la tua fama, hai l'ardire di affermare che a difendere Quinzio in giudizio non c'è stato nessuno?

«Ma io chiedevo» egli afferma «che desse garanzia». Lo chiedevi a torto, o così sembrava¹²; e Alfeno si

suo fieri iubebat. Qui locus igitur absentis defendendi procuratori primus datus est? Cum proscriberbas.

Ergo adfuit, non passus est, libellos deiecit Sex. Alfenus; qui primus erat officii gradus, servatus est a procuratore summa cum diligentia.

Videamus quae deinde sint consecuta. Hominem P. Quincti deprehendis in publico, conaris abducere; non patitur Alfenus, vi tibi adimit, curat ut domum reducatur ad Quinctium. Hic quoque summe constat procuratoris diligentis officium. Debere tibi dicis Quinctium, procurator negat; vadari vis, promittit; in ius vocas, sequitur; iudicium postulas, non recusat. Quid aliud sit absentem defendi ego non intellego. At quis erat procurator?

Credo aliquem electum hominem egentem, litigiosum, improbum, qui posset scurrae divitis cotidianum convicium sustinere. Nihil minus; eques Romanus locuples, sui negoti bene gerens, denique is quem, quotiens Naevius in Galliam profectus est, procuratorem Romae reliquit.

Et audes, Sex. Naevi, negare absentem defensum esse Quinctium, cum cum defenderit idem qui te solebat? et, cum is iudicium acceperit pro Quinctio cui tu et rem et famam tuam commendare proficiscens et concredere solebas, conaris hoc dicere, neminem existitisse qui Quinctium iudicio defenderet?

'Postulabam' inquit 'ut satis daret.' Iniuria postulas: ita videbare:

rifutava. «Sì, ma il pretore decideva in mio favore». E proprio per questo si è fatto appello ai tribuni. «Qui ti voglio» dice lui: «chiedere aiuto ai tribuni non è accettare il giudizio¹³, non è difendere in giudizio». Conoscendo quale sia l'esperienza di Ortensio, io non penso ch'egli stia per sostenere una tesi simile. Ma, sentendo dire che prima lo ha affermato e considerando la causa in se stessa, non riesco a escogitare che cos'altro potrebbe sostenere. Egli riconosce, infatti, che Alfeno strappò i pubblici proclami, s'impegnò in ordine al vadimonio, non ricusò di accettare il giudizio secondo la formula che Nevio proponeva, con la sola riserva di fare appello al costume e alla sue regole, attraverso la magistratura che fu appunto istituita per dare aiuto¹⁴. Dunque o dovrà risultare che le cose si sono svolte a questo modo, oppure un uomo come Gaio Aquilio dovrà sotto il vincolo del giuramento stabilire nella nostra città questa massima: che, quando un procuratore non accetti tutte le formule giudiziarie, quali che siano le parole in cui sono richieste, o abbia l'ardire di appellare dal pretore ai tribuni, il suo principale non è rappresentato, e dei beni di questo si può correttamente prender possesso, e a lui misero, assente, ignaro di quel che succede è lecito portar via con sommo disdoro e ignominia ogni ornamento della vita. Se a nessuno sembrerà persuasiva questa massima, è necessario per converso che tutti siano persuasi dell'essere stato l'assente Quinzio rappresentato in giudizio. E, se così è, i suoi beni non sono stati presi in possesso in conformità dell'editto. Ma, si replica, i tribuni della plebe non l'hanno neppure ascoltato. Convengo che, se così stessero le cose, il procuratore avrebbe dovuto obbedire al decreto del pretore. Ma che dico? Poiché Marco Bruto ha pubblicamente affermato che avrebbe opposto il suo veto a meno che non fosse intervenuto un accordo

recusabat Alfenus. 'Ita, verum praetor decernebat.' Tribuni igitur appellabantur. 'Hic te' inquit 'teneo; non est istud iudicio pati neque iudicio defendere, cum auxilium a tribunis petas.' Hoc ego, cum attendo qua prudentia sit Hortensius, dicturum esse eum non arbitror. Cum autem antea dixis- se audio et causam ipsam considero, quid aliud dicere possit non reperio.

Fatetur enim libellos Alfenum deiecis- se, vadimonium promississe; iudicium quin acciperet in ea ipsa verba quae Naevius edebat non recusasse, ita tamen, more et instituto, per eum magistratum qui auxilii causa constitutus est. Aut haec facta non sint necesse est aut C. Aquilius, talis vir, iuratus hoc ius in civitate constituat: cuius procurator non omnia iudicia acceperit quae quisque in verba postularit, cuius procurator a praetore tribunos appellare ausus sit, cum non defendi, eius bona recte possideri posse, ei misero, absenti, ignaro fortunarum suarum omnia vitae ornamenta per summum dedecus et ignominiam deripi convenire.

Quod si probari nemini potest, illud certe probari omnibus necesse est, defensum esse iudicio absentem Quinctium. Quod cum ita sit, ex edicto bona possessa non sunt.

At enim tribuni plebis ne audierunt quidem. Fateor, si ita est, procuratorem decreto praetoris oportuisse parere. Quid? si M. Brutus intercessurum se dixit palam, nisi quid inter ipsum Alfenum et

fra lo stesso Alfeno e Nevio, è o non è da ritenere che l'appello ai tribuni ha avuto luogo per ottenerne aiuto, e non già per una manovra dilatoria?

- 21 E che cosa succede dopo? Affinché tutti potessero
66 vedere che Quinzio era rappresentato in giudizio, e nessun sospetto potesse rimanere in altri né nei riguardi della sua propria condotta né circa l'onorabilità del suo principale, Alfeno convoca parecchi uomini dabbene, e in presenza di cotest'uomo dichiara di domandare in primo luogo, in nome della comune amicizia, ch'egli non tenti di organizzare senza fondamento una procedura di particolare gravità contro Quinzio assente: che se invece l'avversario avesse perseverato nel litigare con così crudele ostilità, egli sarebbe stato pronto a sostenere in qualsiasi forma lecita ed onesta non esser dovuto il denaro da lui preteso, ed avrebbe accettato qualunque formula processuale gli venisse proposta. E parecchi uomini dabbene sigillarono le tavolette cerate ove queste circostanze e propositi erano dichiarati. Non può esservi dubbio in proposito. Prima, dunque, che avesse avuto luogo nessun mutamento, e che i beni fossero stati inclusi in un bando di vendita o presi in possesso, si arriva all'impegno di Alfeno verso Nevio a che Quinzio si presenti in tribunale. E al termine fissato Quinzio si presenta. Per due anni, grazie ai cavilli di quest'uomo, la faccenda si trascina in varie discussioni fintanto ch'egli non trovi il modo di far deviare la causa dalla procedura consueta per racchiuderla tutta in questo singolare giudizio.

- 68 Quale obbligo dunque, Gaio Aquilio, si può men-
to-
vare, che da Alfeno sia stato trascurato? Quali argo-
menti si portano per asserire che Publio Quinzio,
assente, non sia stato rappresentato? Forse l'argomento
che, a quanto credo, Ortensio vuol tirare in ballo

Naevium conveniret, videturne intercessisse appellatio
tribunorum non morae, sed auxilii causa?

Quid deinde fit? Alfenus, ut omnes intellegere pos-
sent iudicio defendi Quinctium, ne qua subesse posset
aliena aut ipsius officio aut huius existimatione suspicio,
viros bonos compluris advocat, testatur isto audiente
se pro communi necessitudine id primum petere ne
quid atrocius in P. Quinctium absentem sine causa fa-
cere conetur; sin autem inimicissime atque infestissime
contendere perseveret, se paratum esse omni recta atque
honesta ratione defendere quod petat non deberi; se
iudicium id quod edat accipere.

Eius rei condicionisque 67

tabellas obsignaverunt viri boni complures. Res in du-
bium venire non potest. Fit rebus omnibus integris ne-
que proscriptis neque possessis bonis ut Alfenus pro-
mittat Naevio sisti Quinctium. Venit ad vadimonium
Quinctius. Iacet res in controversiis isto calumniant
biennium, usque dum inveniretur qua ratione res ab
usitata consuetudine recederet et in hoc singulare iudi-
cium causa omnis concluderetur.

Quod officium, C. Aquili, commemorari procuratoris 68
potest quod ab Alfeno praeteritum esse videatur? quid
adfertur qua re P. Quinctius negetur absens esse defen-
sus? An vero id quod Hortensium, quia nuper iniecit
et quia Naevius semper id clamitat, dicturum arbitror,

– sia perché or ora vi ha accennato interrompendomi,
sia perché sempre lo va conclamando Nevio –: che
cioè in quel tempo, ed essendo al potere quegli uomini,
Nevio non si trovava nella controversia a parità di
condizioni con Alfeno? Intanto, se io ammettessi questo,
penso che mi si dovrebbe pure dare atto di che non sol-
tanto Publio Quinzio non è rimasto senza procuratore,
ma ne ha avuto uno assai ben visto. Ma a me basta,
per vincere, che vi sia stato un procuratore col quale
si potesse trattar la causa: quali ne siano state le qua-
lifiche, sempre che abbia difeso l'assente in tribunale
e davanti al magistrato, penso che non abbia alcuna
rilevanza nella faccenda.

- 69 «Ma era» dice costui «del partito allora dominante».
E come no? Era stato educato da te: e da ragazzo tu
lo avevi istruito a non accordare il suo favore a nessun
uomo rinomato, neppure quale gladiatore. Se dunque
Alfeno voleva quello che anche tu avevi desiderato
sopra ogni cosa, non era in questa circostanza la vostra
una competizione ad armi pari? «Ma» dice lui «Al-
feno era amico di Bruto: e perciò questi era pronto ad
opporre il veto». Ma tu, per converso, eri amico di
Burrieno, che decretava i provvedimenti ingiusti, e
di tutti coloro che in virtù della loro violenza e scel-
lerataggine avevano in quel tempo il massimo potere, e
quel che potevano osavano. Volevi tu forse che vinci-
sero nella lotta politica tutti questi che adesso si danno
tanto da fare perché tu vinca? Abbi il coraggio di dirlo:
se non in pubblico, almeno a quelli stessi che hai chia-
mati in aiuto. Ma io non voglio richiamare in vita col
mio ricordo quelle circostanze, mentre penso che la
memoria dovrebb'esserne del tutto bandita e cancellata.
70 Dico soltanto questo: che se per le amicizie di partito
Alfeno era potente, Nevio era potentissimo; e se con-
fidando nelle sue relazioni Alfeno poteva chiedere

non fuisse Naevio parem certationem cum Alfeno illo
tempore, illis dominantibus? Quod si velim confiteri,
illud, opinor, concedent, non procuratorem P. Quincti
neminem fuisse, sed gratiosum fuisse. Mihi autem ad
vincendum satis est fuisse procuratorem quicum expe-
riretur; qualis is fuerit, si modo absentem defendebat
per ius et per magistratum, nihil ad rem arbitror per-
tinere.

‘Brat’ inquit ‘illarum partium.’ Quid ni? qui apud 69
te esset eductus; quem tu a puero sic instituisses ut
nobili ne gladiatori quidem faveret. Si, quod tu sem-
per summe cupisti, idem volebat Alfenus, ea re tibi
cum eo par contentio non erat? ‘Bruti’ inquit ‘erat
familiaris; itaque is intercedebat.’ Tu contra Burrieni
qui iniuriam decernebat, omnium denique illorum, qui
tum et poterant per vim et scelus plurimum et, quod
poterant, id audebant.

An omnis tu istos vincere vole-
bas qui nunc tu ut vincas tanto opere laborant? Aude
id dicere non palam, sed ipsis quos advocasti. Tametsi 70
nolo eam rem commemorando renovare cuius omnino
rei memoriam omnem tolli funditus ac deleri arbitror
oportere; unum illud dico: Si propter partium studium 22
potens erat Alfenus, potentissimus Naevius; si fretus
gratia postulabat aliquid iniquius Alfenus, multo ini-

qualche cosa d'ingiusto, molto maggiori ingiustizie poteva ottenere Nevio. Nessuna differenza passava, io penso, fra le opinioni politiche dell'uno o dell'altro fra voi: ma per ingegno, per lunga esperienza, per sottigliezza tu eri superiore di gran lunga. A parte ogni altra cosa, basti dir questo: che Alfeno morì con quelli e per quelli a cui era legato, mentre tu, visto che i tuoi amici di allora non potevano vincere, hai agito in guisa da farti amici coloro che vincevano.

- 71 Che se tu pensassi di non essere stato allora in condizioni di parità con Alfeno per il solo fatto ch'egli poteva ricorrere a qualcuno contro di te, e che si trovava qualche magistrato presso il quale una causa sostenuta da Alfeno poteva prevalere, che cosa si dovrà dire attualmente nei riguardi di Quinzio? Per il quale né si è trovato fin qui un magistrato equanime, né è stata mai messa a disposizione una formula processuale o un rimedio o una clausola stipulatoria che fosse conforme alla consuetudine, né insomma è mai stata presentata una domanda non dico giusta, ma conosciuta fino a questo momento almeno per sentito dire. Voglio difendere, dice Quinzio, la mia causa pecuniaria. «Non ti è permesso». Eppure è questa la materia del contendere. «Non me ne importa: devi difendere la causa della tua posizione civile». Poiché è necessario che sia così, pronuncia tu l'accusa. «No» si risponde «a meno che contro ogni precedente tu parli per primo». Dunque dovrò parlare. «Sì, ma la durata dell'arringa sarà fissata a nostro arbitrio, e il giudice stesso vi sarà costretto». E che altro? «Ti troverai un avvocato purchessia, un uomo di costume antico che non si preoccupi né della nostra splendida posizione né del favore che ci circonda: per me si batterà Lucio Filippo, per eloquenza e per dignità e per cariche rivestite il più autorevole fra i cittadini;

quiora Naevius impetrabat. Neque enim inter studium vestrum quicquam, ut opinor, interfuit; ingenio, vetustate, artificio tu facile vicisti. Ut alia omittam, hoc satis est: Alfenus cum eis et propter eos perit quos diligebat, tu, postquam qui tibi erant amici non poterant vincere, ut amici tibi essent qui vincebant effecisti.

Quod si tum par tibi ius cum Alfeno fuisse non putas, quia tamen aliquem contra te advocare poterat, quia magistratus aliqui reperiebatur apud quem Alfeni causa consisteret, quid hoc tempore Quinctio statuendum est? cui neque magistratus adhuc aequus inventus est neque iudicium redditum est usitatum, non condicio, non sponsio, non denique ulla unquam intercessit postulatio, mitto aequa, verum ante hoc tempus ne fando quidem audita.

De re pecuniaria cupio contendere. 'Non licet.' At ea controversia est. 'Nihil ad me attinet; causam capitis dicas oportet.' Accusa ubi ita necesse est. 'Non' inquit 'nisi tu ante novo modo priore loco dixeris.' Dicendum necessario est. 'Praestituentur horae ad arbitrium nostrum, iudex ipse coercebitur.'

Quid tum? 'Tu aliquem patronum invenies, hominem antiqui officii, qui splendorem nostrum et gratiam neglegat; pro me pugnabit L. Philippus, eloquentia, gravitate, honore florentissimus

parlerà Ortensio, eminente per ingegno, per nobiltà, per pubblica stima; e saranno presenti gli uomini più nobili e più potenti, di guisa che non soltanto Publio Quinzio, la cui posizione civile è in gioco, ma pure chi sia fuori di ogni rischio sia intimorito dalla loro presenza e dal loro numero». Questa sì che è una lotta ad armi ineguali, non quella nella quale tu giostravi a cavallo contro Alfeno: a questo poveretto non hai lasciato neppure un po' di spazio da tenervi in piedi di fronte a te. In conclusione, o devi provare che Alfeno abbia negato di essere procuratore, non abbia strappato i pubblici proclami, non abbia voluto accettare il processo; oppure, riconoscendo che tutto ciò è avvenuto, devi concedermi che immettendoti nel possesso dei beni di Publio Quinzio non hai agito in conformità dell'editto.

- 23 D'altra parte, a voler ammettere che tu avessi posseduto in conformità dell'editto, perché mai non si è proceduto alla vendita dei beni? Perché gli altri creditori e i garanti non si sono presentati? Forse Quinzio non era indebitato verso nessuno? Ma sì che ne aveva dei creditori, e parecchi, avendo il fratello Gaio lasciato non pochi debiti. Come si spiega la loro assenza? Gli è che erano tutti uomini profondamente alieni da procedure di questo genere, sicché, per quanto verso di loro i debiti ci fossero, non se n'è trovato uno di così insigne malvagità da osar d'intaccare l'onorabilità di Publio Quinzio in sua assenza. Soltanto lui, l'affine, il socio, l'intimo amico Sesto Nevio, pur avendo debiti compensabili coi crediti, quasi avesse visto messo a concorso il gran premio della scelleraggine, col massimo ardore si è adoperato a privare il suo congiunto non pure dei beni onestamente guadagnati, ma della luce che è comune a tutti. Dov'erano gli altri creditori? Ed anche attualmente dove sono?

civitatis, dicet Hortensius, excellens ingenio, nobilitate, existimatione, aderunt autem homines nobilissimi ac potentissimi, ut eorum frequentiam et consessum non modo P. Quinctius, qui de capite decernit, sed quivis qui extra periculum sit perhorrescat.' Haec est iniqua certatio, non illa qua tu contra Alfenum equitabas; huic ne ubi consisteret quidem contra te locum reliquisti. Qua re aut doceas oportet Alfenum negasse se procuratorem esse, non deiecisce libellos, iudicium accipere noluisse, aut, cum haec ita facta sint, ex edicto te bona P. Quincti non possedisce concedas.

Etenim si ex edicto possedisti, quaero cur bona non venierint, cur ceteri sponsores et creditores non convenierint. Nemone fuit cui deberet Quinctius? Fuerunt, et complures fuerunt, propterea quod C. frater aliquantum aeris alieni reliquerat. Quid ergo est?

Homines erant ab hoc omnes alienissimi, et eis debebatur, neque tamen quisquam inventus est tam insignite improbus qui violare P. Quincti existimationem absentis auderet;

unus fuit, adfinis, socius, necessarius, Sex. Naevius, qui, cum ipse ultro deberet, quasi eximio praemio sceleris exposito cupidissime contenderet ut per se adflictum atque eversum propinquum suum non modo honeste partis bonis verum etiam communi luce privaret. Ubi erant ceteri creditores? denique hoc tempore ubi sunt?

Quale fra essi afferma che Quinzio è stato latitante a scopo di frode, quale asserisce che in assenza egli non sia stato rappresentato¹⁵? Neppure uno se ne trova: per contro, coloro che hanno od hanno avuto rapporti di affari con Quinzio sono tutti qui, a difenderlo, a darsi da fare perché la sua correttezza, ben conosciuta in tanti ambienti, non sia messa in dubbio per la perfidia di Sesto Nevio. In ordine ad una solenne scommessa come quella che si è fatta si sarebbero dovuti trarre da quel gruppo i testimoni che venissero a dire: «È mancato al mio vadimonio; mi ha frodato; ha negato l'esistenza del debito e poi chiesto una dilazione; non ha potuto agire per la sua latitanza; non ha lasciato procuratore». Ma niente del genere ci si dice. Si cerca, sì, di procurarsi dei testimoni che lo dicano. E quando lo avranno detto vedremo se è vero. Solo stiano bene attenti a questo: che la loro dignità è tale da poterla essi conservare solo se vorranno affermare la verità; che se invece non vorranno curarsi della verità, saranno di così poco rilievo da far comprendere a tutti che l'autorità soccorre non quando sostiene il mendacio, ma quando fornisce prove alla verità¹⁶.

24 Io pongo queste due domande: in primo luogo, come mai Nevio non abbia portato a termine la procedura che aveva intrapresa, cioè come mai non abbia venduto i beni di cui avrebbe preso possesso in conformità dell'editto; in secondo luogo, come mai di tanti creditori nessuno abbia aderito a questa procedura. Ciò perché tu sia costretto a confessare che nessuno è stato altrettanto temerario, e che nemmeno tu stesso hai potuto perseverare sino alla fine nel compito che con tanta turpitudine ti eri assunto. Che si dirà se tu stesso, Sesto Nevio, avrai fatto fede di che i beni di Publio Quinzio non erano stati da te presi in possesso in conformità dell'editto? Io penso che una tua

Quis est qui fraudationis causa latuisse dicat, quis qui absentem defensum neget esse Quinctium? Nemo invenitur. At contra omnes, quibuscum ratio huic aut est aut fuit, adsunt, defendunt, fides huius multis locis cognita ne perfidia Sex. Naevi derogetur laborant. In huius modi sponsonem testis dare oportebat ex eo numero qui haec dicerent: 'Vadimonium mihi deseruit, me fraudavit, a me nominis eius quod infitatus esset diem petivit; ego experiri non potui, latitavit, procuratorem nullum reliquit'.

Horum nihil dicitur. Parantur testes qui hoc dicant. Verum, opinor, viderimus, cum dixerint. Unum tamen hoc cogitent, ita se gravis esse ut, si veritatem volent retinere, gravitatem possint obtinere; si eam neglexerint, ita levis esse ut omnes intellegant non ad obtinendum mendacium sed ad verum probandum auctoritatem adiuvare.

Ego haec duo quaero, primum qua ratione Naevius susceptum negotium non transegerit, hoc est cur bona quae ex edicto possidebat non vendiderit, deinde cur ex tot creditoribus alius ad istam rationem nemo accesserit, ut necessario confiteare neque tam temerarium quemquam fuisse, neque te ipsum id quod turpissime suscepisses perseverare et transigere potuisses.

Quid si tu ipse, Sex. Naevi, statuisti bona P. Quincti ex edicto possetta non esse? Opinor, tuum testimonium, quod in

testimonianza, mentre avrebbe poco valore in causa altrui, ne abbia invece moltissimo nella tua propria, visto che è contro di te. Tu hai acquistato all'incanto i beni di Sesto Alfeno messi in vendita da Lucio Silla dittatore, ed hai dichiarato che nell'acquisto di tali beni avevi come socio Quinzio. Non dico altro. È possibile che tu abbia contratto una società volontaria con quello stesso che ti frodava in una società proveniente da eredità, e che nel tuo stesso convincimento tu abbia ritenuto onesto l'uomo che consideravi privo di qualsiasi onore e dignità?

77 Per Ercole, Gaio Aquilio, io non avevo fiducia di poter presentarmi a questa causa con animo sicuro e fiducioso. Pensavo che, dovendo parlare contro di me Ortensio e ascoltarmi con attenzione Filippo, mi sarebbe successo in tante occasioni di esser preso da panico. A Quinto Roscio qui presente, la cui sorella è moglie di Publio Quinzio, e che con gran calore mi chiedeva di difendere il suo congiunto, io dicevo che in contrasto con così grandi oratori mi sarebbe stato difficilissimo non dico di arrivare alla perorazione di una causa così grossa, ma addirittura di aprir bocca. Poiché accanitamente insisteva, gli dissi scherzosamente, come conveniva alla nostra amicizia, che a me sarebbe sembrato uomo di gran faccia tosta chi avesse osato recitare in sua presenza, e che se taluno si fosse messo a competere con lui ci avrebbe perso anche quella poca fama di buona dizione e di piacevolezza che per lo innanzi si fosse acquistata: io temevo che dovesse accadermi qualcosa di simile se avessi parlato in contraddittorio con un così grande artefice della parola.

25 A questo punto, fra le molte cose che disse per incoraggiarmi (e, vivaddio¹⁷, se anche non avesse detto niente, avrebbe commosso chiunque anche con la sola affezione che portava al suo congiunto: perché,

aliena re leve esset, id in tua, quoniam contra te est, gravissimum debet esse. Emisti bona Sex. Alfeni L. Sulla dictatore vendente; socium tibi in his bonis edidisti Quinctium. Plura non dico. Cum eo tu voluntariam societatem coibas qui te in hereditaria societate fraudarat, et eum iudicio tuo comprobabas quem spoliatum fama fortunisque omnibus arbitrabare?

Diffidebam me hercule, C. Aquili, satis animo certo et confermato me posse in hac causa consistere. Sic cogitabam, cum contra dicturus esset Hortensius et cum me esset attente auditurus Philippus, fore uti permultis in rebus timore prolaberer. Dicebam huic Q. Roscio, cuius soror est cum P. Quinctio, cum a me peteret et summe contenderet ut propinquum suum defenderem, mihi perdifficile esse contra talis oratores non modo tantam causam perorare sed omnino verbum facere conari.

Cum cupidius instaret, homini pro amicitia familiaris dixi mihi videri ore durissimo esse qui praesente eo gestum agere conarentur; qui vero cum ipso contenderent, eos, etiam si quid antea recti aut venusti habere visi essent, id amittere; ne quid mihi eiusdem modi accideret, cum contra talem artificem dicturus essem, me vereri.

Tum mihi Roscius et alia multa confirmandi mei causa dixit, ut me hercule, si nihil diceret, tacito ipso officio et studio, quod habebat erga propinquum suum, quem-

mentre è un attore di tal merito da apparire come il solo degno di esser visto sul palcoscenico, è anche tale uomo da apparire come l'unico che non debba degnarsi di salarvi), «E che?» aggiunse «se tu avessi una causa di tal genere, da dover soltanto provare che nessuno può percorrere in due o al più in tre giorni settecentomila passi, avresti forse paura di non saperlo sostenere in contraddittorio con Ortensio?». «No di certo» io risposi: «ma che c'entra questo con la faccenda?». «C'entra» ribatte lui «anzi la causa consiste proprio in questo». «E in che modo?». Mi spiega la cosa, illustrandomi di Sesto Nevio tal fatto che solo a raccontarlo basterebbe. Prego te, Gaio Aquilio, e voi che siete i suoi assessori, di fare diligente attenzione a questo punto: perché senz'altro ne sarete convinti che da quella parte hanno combattuto fin dal principio la cupidigia e l'audacia, da questa hanno resistito, per quanto potevano, la verità e l'onestà. Dunque tu fai domanda per essere autorizzato a prender possesso dei beni in conformità dell'editto. In qual giorno la fai? Voglio sentirlo proprio da te, Nevio: voglio che il fatto inaudito si evinca dalla voce stessa di chi lo ha compiuto. Dicci il giorno, Nevio. «Cinque giorni avanti le calende intercalari». ⁷⁹ Esatto. E quanta distanza c'è da qui al vostro pascolo in Gallia? Ti prego, Nevio. «Settecentomila passi». Benissimo. E in qual giorno Quinzio viene espulso dal pascolo? Possiamo sentire da te anche questo? Perché taci? Ripeto, dicci in qual giorno. Ti vergogni a dirlo, lo capisco: ma troppo tardi ti vergogni, e inutilmente. Gaio Aquilio, Quinzio è stato espulso dal pascolo il giorno avanti le calende intercalari. Soltanto in due giorni, o, ad ammettere che qualcuno sia uscito dal tribunale ed abbia subito preso la corsa, in meno di tre giorni, sono stati percorsi settecentomila passi.

vis commoveret — etenim cum artifex eius modi sit ut solus videatur dignus esse qui in scaena spectetur, tum vir eius modi est ut solus dignus esse videatur qui eo non accedat — verum tamen: 'Quid? si' inquit 'habes eius modi causam ut hoc tibi planum sit faciendum, neminem esse qui possit biduo aut summum triduo DCC milia passuum ambulare, tamenne vereris ut possis hoc contra Hortensium contendere?' 'Minime' inquam 'sed quid id ad rem?' 'Nimirum' inquit 'in eo causa consistit.' 'Quo modo?' Docet me eius modi rem et factum simul Sex. Naevi quod, si simul proferretur, satis esse deberet. Quod abs te, C. Aquili, et a vobis qui adestis in consilio, quaeso ut diligenter attendatis; profecto intelletis illinc ab initio cupiditatem pugnasse et audaciam, hinc veritatem et pudorem quoad potuerit restitisse. Bona postulas ut ex edicto possidere liceat.

Quo die? Te ipsum, Naevi, volo audire; volo inauditum facinus ipsius qui id commisit voce convinci. Dic, Naevi, diem. 'Ante diem v Kalend. intercalaris.' Bene ais. Quam longe est hinc in saltum vestrum Gallianum? Naevi, te rogo. 'DCC milia passuum.'

Optime.

De saltu deicitur Quinctius — quo die? possumus hoc quoque ex te audire? Quid taces? dic, inquam, diem. Pudet dicere; intellego; verum et sero et nequiquam pudet. Deicitur de saltu, C. Aquili, pridie Kalend. intercalaris; biduo post aut, ut statim de iure aliquis cucurrerit, non toto triduo DCC milia passuum confi-

⁸⁰ Che cosa incredibile! che sfrenatezza nella cupidigia! Che messaggeri alati! Da Roma gli aiutanti e satelliti di Sesto Nevio sono arrivati in due giorni, traversando le Alpi, fino al territorio dei Sebagini. Che uomo fortunato, a disporre di tali messaggeri, o piuttosto di tali Pegasi!

²⁶ Su questo punto, anche se risuscitassero tutti i Crassi e tutti gli Antonii, e se anche tu, Lucio Filippo, che con loro hai vissuto, volessi discutere questa causa insieme con Ortensio, io dovrei averla vinta in ogni modo: perché non è vero che, come voi credete, tutto dipenda dall'eloquenza: c'è pure qualche verità così evidente da non poter essere infirmata in nessun modo.

⁸¹ Che forse, prima ancora di farti autorizzare a prendere possesso dei beni, tu abbia mandato in Gallia qualcuno con l'incarico di far espellere con la violenza il proprietario dalla sua terra, ad opera dei suoi stessi servi? Scegli tu fra le due ipotesi: l'una è incredibile, l'altra è nefanda, entrambe non mai udite fino ad oggi. Pretendi che settecento mila passi siano stati percorsi in due giorni? E tu dillo. Lo neghi? E dunque devi aver mandato qualcuno in anticipo. Lo preferisco: perché, se tu facessi quella prima affermazione, sarebbe una menzogna inutile; accettando l'altra alternativa, riconosci di aver commesso una colpa che nemmeno con la menzogna potresti coprire. Ed è possibile che un'azione così avida, così audace, così temeraria sembri accettabile ad Aquilio e ad uomini come i suoi assessori? Che significa cotesta pazzia, cotesta fretta,

⁸² cotesto grande anticipo? Non significa forse violenza, scelleratezza, banditismo, tutto insomma fuorché il diritto, il giusto riguardo, l'onestà? Tu mandi il tuo messaggero senza l'autorizzazione del pretore. Con quale criterio? Sapevi che il pretore avrebbe autorizzato. E che? Non potevi aspettare a spedirlo quando l'autorizzazione fosse venuta? Al momento in cui

ciuntur. O rem incredibilem! o cupiditatem inconsideratam! o nuntium volucrum! Administri et satellites Sex. Naevi Roma trans Alpibus in Sebaginos biduo veniunt. O hominem fortunatum qui eius modi nuntios seu potius Pegastos habeat!

Hic ego, si Crassi omnes cum Antoniis exsistant, si ²⁶ tu, L. Philippe, qui inter illos florebas, hanc causam voles cum Hortensio dicere, tamen superior sim necesse est; non enim, quem ad modum putatis, omnia sunt in eloquentia; est quaedam tamen ita perspicua veritas ut eam infirmare nulla res possit.

An, ante quam postu- ⁸¹ lasti ut bona possideres, misisti qui curaret ut dominus de suo fundo a sua familia vi deiceretur? Utrumlibet elige; alterum incredibile est, alterum nefarium, et ante hoc tempus utrumque inauditum. DCC milia passuum vis esse decursa biduo? dic. Negas? ante igitur misisti.

Malo; si enim illud diceres, improbe mentiri viderere; cum hoc confiteris, id te admisisse concedis quod ne mendacio quidem tegere possis. Hoc consilium Aquilio et talibus viris tam cupidum, tam audax, tam temerarium probabitur?

Quid haec amentia, quid haec ⁸² festinatio, quid haec immaturitas tanta significat? non vim, non scelus, non latrocinium, non denique omnia potius quam ius, quam officium, quam pudorem? Mittis iniussu praetoris. Quo consilio? Iussurum sciebas. Quid? cum iussisset, tum mittere nonne poterat?

lo inviavi stavi già per far la domanda. Ma per farla quando? Tanti giorni dopo¹⁹. E sempre, comunque, che niente te l'avesse impedito, che fossi rimasto fermo in quella volontà, che fossi stato in buona salute, che infine fossi stato ancora vivo. Il pretore avrebbe autorizzato. Lo credo, ma sempre che lo volesse, che fosse in buona salute, che rimanesse nell'esercizio della giurisdizione, che non ci fosse nessuno a far fronte rassegnandosi, secondo il decreto precedente dello stesso pretore, a dar la garanzia e

83 ad accettare il giudizio a questo modo. Infatti, per gli dei immortali, se Alfeno, procuratore di Publio Quinzio, fosse stato disposto a darti garanzia e ad accettare il giudizio, disposto, insomma, a fare tutto ciò che tu pretendevi, che cosa avresti fatto? avresti forse richiamato indietro l'uomo già spedito in Gallia? Ma intanto Quinzio sarebbe già stato espulso dal fondo, già in anticipo buttato fuori dai suoi penati, già (che è la cosa più indegna) ad opera del tuo messaggero e per tuo ordine contaminato dalle mani dei suoi stessi schiavi. Anche a tutto questo avresti potuto successivamente rimediare? Di qualunque altro tu osi discutere la vita, devi pure riconoscere di essere stato talmente accecato dalla cupidigia e dall'avidità, che non sapendo che cosa potesse succedere, e mentre in realtà tante ne potevano accadere, hai fondato sull'incertezza di eventi futuri lo sperato vantaggio di un misfatto presente! E tutto questo io lo dico per l'eventualità che, nello stesso momento in cui il pretore ti avesse consentito di prender possesso in conformità dell'editto, tu dovessi e potessi, mandando qualcuno nella tenuta²⁰, espellere da essa Publio Quinzio.

27 Ma, Gaio Aquilio, qui tutto è tale da far vedere a
84 chiunque come in questa causa la malvagità e il favoritismo siano in contesa con la sincerità e la riserva-

Postulaturus eras. Quando? Post dies xxx. Nempe si te nihil impediret, si voluntas eadem maneret, si valeres, denique si viveres. Praetor scilicet iussisset. Opinor, si vellet, si valeret, si ius diceret, si nemo recusaret, qui ex ipsius decreto et satis daret et iudicium accipere vellet.

Nam, per deos immortalis!, si Alfenus procurator P. Quincti tibi tum satis daret et iudicium accipere vellet, denique omnia quae postulares facere voluisset, quid ageres? revocares eum quem in Galliam miseris? At hic quidem iam de fundo expulsus, iam a suis dis penatibus praeceps eiectus, iam, quod indignissimum est, suorum servorum manibus nuntio atque imperio tuo violatus esset. Corrigeres haec scilicet tu postea.

De cuiusquam vita dicere audes qui hoc concedas necesse est, ita te caecum cupiditate et avaritia fuisse ut, cum postea quid futurum esset ignorares, accidere autem multa possent, spem malefici praesentis in incerto reliqui temporis eventu conlocares? Atque haec perinde loquor, quasi ipso illo tempore, cum te praetor iussisset ex edicto possidere, si in possessionem misisses, debueris aut potueris P. Quinctium de possessione deturbare.

Omnia sunt, C. Aquili, eius modi, quivis ut perspicere possit in hac causa improbitatem et gratiam cum
84 inopia et veritate contendere.

tezza. In qual modo il pretore ti ha autorizzato a prender possesso dei beni? In conformità, parrebbe, dell'editto. Quali sono state le parole della solenne promessa? SE I BENI DI PUBLIO QUINZIO NON SONO STATI PRESI IN POSSESSO IN CONFORMITÀ DELL'EDITTO PRETORIO. Risaliamo dunque all'editto. In quale modo questo autorizza a prender possesso? O c'è forse una ragione, Gaio Aquilio, per cui, se quest'uomo ha posseduto altrimenti da come è disposto nell'editto del pretore, non si debba negare ch'egli abbia posseduto in conformità, ed io non abbia vinto la scommessa? Niente, mi pare. Leggiamo dunque l'editto. COLORO CHE SONO ENTRATI IN POSSESSO IN CONFORMITÀ DEL MIO EDITTO... Parla di te, Nevio, per quel che tu ne pensi (tu dici, appunto, di essere entrato in possesso in conformità dell'editto): per te segna i confini di quel che tu debba fare; a te insegna; a te dà norma. VA RITENUTO CHE COSTORO DEBBANO ESSERE IN POSSESSO A QUESTO MODO... In qual modo?... CHE QUANTO POSSANO BEN CUSTODIRE LASCIANDOLO DOVE SI TROVA, AL SUO LUOGO LO CUSTODISCANO: QUEL CHE NON POSSANO [custodire così] SARÀ LECITO TORGHERLO E TRASPORTARLO ALTROVE. E ancora? Dice il pretore: NON SI AMMETTE CHE IL PROPRIETARIO SIA ESTROMESSO CONTRO LA SUA VOLONTÀ. Dunque l'editto vieta che contro la sua volontà sia espulso dal fondo anche quello che per frodare i creditori si sia dato alla latitanza, anche quello che in giudizio non sia stato rappresentato da nessuno, anche quello che agisca disonestamente verso

85 tutti i suoi creditori. Mentre tu, Sesto Nevio, parti per andare a prendere possesso, il pretore stesso ti dice con chiare parole: «Possederai in guisa che Quinzio possegga insieme con te; possederai in guisa che a Quinzio non si faccia violenza». E in che modo ottemperi tu a queste disposizioni? Tralascio di ripetere

Praetor te quem ad modum possidere iussit? Opinor, ex edicto. Sponsio quae in verba facta est? SI EX EDICTO PRAETORIS BONA P. QUINCTI POSSESSA NON SUNT. Redeamus ad edictum. Id quidem quem ad modum iubet possidere? Numquid est causae, C. Aquili, quin, si longe aliter possedit quam praetor edixit, iste ex edicto non possederit, ego sponsione vicerim? Nihil, opinor. Cognoscamus edictum.

QUI EX EDICTO MEO IN POSSESSIONEM VENERINT. De te loquitur, Naevi, quem ad modum tu putas; ais enim te ex edicto venisse; tibi quid facias definit, te instituit, tibi praecepta dat.

EOS ITA VIDETUR IN POSSESSIONE ESSE OPORTERE. Quo modo? QUOD IBIDEM RECTE CUSTODIRE POTERUNT, ID IBIDEM CUSTODIANT; QUOD NON POTERUNT, ID AUFERRE ET ABDUCERE LICEBIT. Quid tum? DOMINUM, inquit, INVITUM DETRUDERE NON PLACET.

Eum ipsum qui fraudandi causa latitet, eum ipsum quem iudicio nemo defenderit, eum ipsum qui cum omnibus creditoribus suis male agat, invitum de praedio detrudi vetat.

Proficiscenti tibi in possessionem
85 praetor ipse, Sex. Naevi, palam dicit: 'Ita possideto ut tecum simul possideat Quinctius, ita possideto ut Quinctio vis ne adferatur'. Quid? tu id quem ad modum

che l'uomo colpito dalla tua procedura non si era dato alla latitanza; che aveva a Roma casa, moglie, figli, procuratore; che non era rimasto contumace di fronte al tuo vadimonio: tutte queste cose le tralascio. Solo questo dico: che un proprietario è stato espulso dal suo fondo, che sul padrone hanno levato le mani i suoi schiavi, in presenza dei suoi lari famigliari; questo dico...

Ecco i termini nei quali Cicerone critica in base alla comune esperienza la definizione a cui s'ispirava l'avversario. Se taluno possieda a qualsiasi titolo un dato fondo, ma lasci che il proprietario continui a possedere gli altri, questi, dice, a mio avviso risulta essere in possesso di un fondo altrui, non degli altrui beni. *E dà la sua propria definizione.* Che significa, dice, prendere possesso? Significa senza dubbio mettersi in possesso di tutte le cose che in quelle circostanze di tempo possono essere possedute. *Dimostra che Nevio aveva posseduto non i beni ma il fondo mentre a Roma, dice, c'era la casa e la servitù, e nella stessa Gallia i fondi in proprietà esclusiva di Publio Quinzio, dei quali non ha mai osato prender possesso. E conclude:* Che se tu fossi in possesso dei beni di Publio Quinzio, tutti allo stesso titolo li dovresti possedere²¹. (GIULIO SEVERIANO, § 16)

[Ho mostrato come il debito originariamente vantato da Sesto Nevio non esistesse: l'ho dedotto anzitutto da ciò che chi ha un credito lo fa valere appena se ne presenti l'opportunità, mentre risulta²²] che Nevio non ha neppure sollecitato Quinzio pur trovandosi insieme con lui e potendo in qualunque giorno escuterlo; e in secondo luogo dall'aver egli preferito che si addivenisse alle procedure più difficili, col maggiore sforzo suo proprio e col più grave rischio per Publio Quinzio, anziché ad una semplice causa pecuniaria che avrebbe potuto esser porta-

observas? Mitto illud dicere, eum qui non latitaret, cui Romae domus, uxor, liberi, procurator esset, eum qui tibi vadimonium non deseruisset; haec omnia mitto; illud dico, dominum expulsum esse de praedio, domino a familia sua manus adlatas esse ante suos Lares familiares; hoc dico...

Sic Cicero pro Quinctio adversarii definitionem ex opinione hominum reprehendit: Si qui unum aliquem fundum quavis ratione possideat, ipsum autem dominum patitur cetera praedia tenere, is, inquit, ut opinor, praedium non bona videatur alterius possidere. *Et ponit definitionem suam:* Quid est, inquit, possidere? Nimirum in possessione esse earum rerum quae possunt eo tempore possideri. *Probat Naevium non bona sed praedium possidere:* Cum domus erat, inquit, Romae, servi, in ipsa Gallia privata P. Quincti praedia, quae numquam ausus es possidere; *et colligit:* Quod si bona P. Quincti possideres, possidere omnia eo iure deberes. (TUL. SEVERIAN. § 16.)

...Naevium ne appellasse quidem Quinctium, cum simul esset et experiri posset cotidie; deinde quod omnia iudicia difficillima cum summa sua invidia maximoque periculo P. Quincti fieri mallet quam illud pecuniarium iudicium quod uno die transigi posset;

ta a termine in un solo giorno: mentre riconosce egli stesso che da ciò hanno avuto origine e nascimento le attuali distrette. E a questo punto ho precisato che, quando Nevio volesse intentare un'azione pecuniaria, Publio Quinzio sarebbe disposto a dar garanzia circa il pagamento della eventuale condanna, sempre che lo stesso trattamento si facesse anche a lui nell'azione che a sua volta intentasse.

⁸⁶ Ho mostrato quanti passi sarebbe stato conveniente fare prima di chiedere l'autorizzazione all'immissione in possesso dei beni di un congiunto, tanto più essendo a Roma la casa, la moglie, i figli di questo, nonché un procuratore amico di entrambe le parti. Ho mostrato che, mentre Nevio afferma esser andato deserto il suo vadimonio, quel vadimonio non c'era stato per niente, tanto che nel giorno in cui quegli dice essersi Quinzio impegnato alla comparizione questi non era nemmeno a Roma: ho promesso di darne le prove con testimoni che sono in grado di saperlo e che non hanno ragione di mentire. E d'altra parte ho mostrato che non potevano i beni di Quinzio essere presi in possesso dai creditori, visto che egli non si era dato alla latitanza, e che nessuno pretendeva aver egli lasciato il territorio cittadino per andarsene in esilio. A meno che risultasse non averlo nessuno rappresentato in giudizio. Ma contro questa affermazione ho sostenuto ch'egli fu molto ampiamente rappresentato, e non da uno sconosciuto o da un qualche screditato mozzorecchi, ma da un cavaliere romano, suo proprio congiunto ed amico, che lo stesso Sesto Nevio precedentemente era solito costituire suo procuratore: mentre la circostanza dell'aver questi fatto appello ai tribuni della plebe non toglie che fosse pronto a subire il processo. E non è vero che per gli appoggi politici di cui il procuratore godeva Nevio sia stato spogliato di un suo diritto: al

ex quo uno haec omnia nata et profecta esse concedit. Quo in loco condicionem tuli, si vellet pecuniam petere, P. Quinctium iudicatum solvi satis daturum, dum ipse, si quid peteret, pari condicione uteretur.

Ostendi quam multa ante fieri conveniret quam hominis propinqui bona possideri postularentur, praesertim cum Romae domus eius, uxor, liberi essent et procurator aequae utriusque necessarius. Docui, cum desertum esse dicat vadimonium, omnino vadimonium nullum fuisse; quo die hunc sibi promississe dicat, eo die ne Romae quidem eum fuisse; id testibus me pollicitus sum planum facturum qui et scire deberent et causam cur mentirentur non haberent.

Ex edicto autem non potuisse bona possideri demonstravi, quod neque fraudandi causa latitasset neque exsili causa solum vertisse diceretur. Reliquum est ut eum nemo iudicio defenderit.

Quod contra copiosissime defensum esse contendit non ab homine alieno neque ab aliquo calumniatore atque improbo, sed ab equite Romano, propinquo ac necessario suo, quem ipse Sex. Naevius procuratorem relinquere antea consuesset; neque eum, si tribunos appellaret, idcirco minus iudicio pati paratum fuisse; neque potentia procuratoris Naevio ius ereptum;

contrario Nevio, che già allora per aderenze politiche aveva una posizione di certa quale superiorità, ora ci lascia a stento la possibilità di respirare. Mi sono chiesto 29 per quale ragione i beni, posto che fossero stati presi 88 in possesso conformemente all'editto del pretore, non fossero poi stati venduti. E in seguito mi sono anche fermato sulla domanda, come mai fra tanti creditori nessuno abbia fatto allora la stessa cosa che faceva Nevio e nessuno si levi oggi a parlare contro il mio cliente, anzi tutti si battano a favore di Publio Quinzio, massime per la grandissima importanza che in questioni del genere si attribuisce alla testimonianza dei creditori. Proseguendo ho citato la testimonianza fornita dallo stesso avversario, presentando poco tempo fa come proprio socio un uomo il quale, per il modo in cui oggi lo attacca, non sarebbe stato allora a suo giudizio neppure nel novero dei vivi. E poi ho fatto notare quella famosa e incredibile velocità, anzi sfacciaggine, dimostrando la necessità di ammettere o che settecentomila passi sono stati percorsi in due giorni, o che Sesto Nevio ha mandato qualcuno a prender possesso del fondo parecchi giorni prima di chiedere l'autorizzazione a mettersi in possesso dei beni. In seguito ho citato la clausola dell'editto che espressamente vieta di espellere il proprietario dal fondo: onde la conseguenza che Nevio, il quale confessa l'espulsione violenta di Quinzio dal fondo, non ha posseduto i beni in conformità dell'editto. E d'altra parte ho messo in chiaro che non c'è stato per niente un possesso dei beni, dovendosi tale possesso considerare come relativo non ad una qualsiasi parte di essi, ma a tutti i beni suscettibili di essere occupati e posseduti. Ho detto che a Roma c'era una casa, alla quale Nevio non ha neppure aspirato, e parecchi servi, nessuno dei quali costui ha preso in possesso e neppure toccato (ce n'è stato

contra istum potentia sua tum tantum modo superiorem fuisse, nunc nobis vix respirandi potestatem dare. Quaesivi quae causa fuisset cur bona non venissent, 29 cum ex edicto possiderentur. Deinde illud quoque requisivi, qua ratione ex tot creditoribus nemo neque 88 tum idem fecerit neque nunc contra dicat, omnesque pro P. Quinctio pugnent, praesertim cum in tali iudicio testimonia creditorum existimentur ad rem maxime pertinere.

Postea sum usus adversarii testimonio, qui sibi eum nuper edidit socium quem, quo modo nunc intendit, ne in vivorum quidem numero tum demonstrat fuisse. Tum illam incredibilem celeritatem seu potius audaciam protuli; confirmavi necesse esse aut biduo dcc milia passuum esse decursa aut Sex. Naevium diebus compluribus ante in possessionem misisse quam postularet uti ei liceret bona possidere.

Postea recitavi 89 edictum quod aperte dominum de praedio detrudi varet; in quo constitit Naevium ex edicto non possedis- se, cum confiteretur ex praedio vi detrusum esse Quinctium. Omnino autem bona possessa non esse constitui, quod bonorum possessio spectetur non in aliqua parte, sed in universis quae teneri et possideri possint. Dixi domum Romae fuisse quo iste ne aspirarit quidem, servos compluris, ex quibus iste possederit neminem, ne attigerit quidem; unum fuisse quem attingere

uno ch'egli ha tentato di afferrare, ma ne è stato impedito e si è acquietato²⁸). Ed avete appreso che nella stessa Gallia Sesto Nevio non si è recato sui fondi in proprietà esclusiva di Quinzio: anzi nemmeno da quello stesso pascolo, di cui egli ha preso possesso con la violenza espellendone il proprio socio, sono stati espulsi tutti gli schiavi in proprietà esclusiva di Quinzio. Da ciò e da tutti gli altri detti e fatti ed escogitazioni di Sesto Nevio ciascuno può rendersi conto di che costui non ha mai voluto né oggi vuol fare altro se non ottenere con la violenza, con l'ingiustizia, con l'iniquità di questo giudizio di convertire in propria esclusiva proprietà tutto il fondo in comunione.

Ed ora, dopo la perorazione della causa, la situazione 30 stessa e la gravità del rischio mi sembrano esigere, Gaio 91 Aquilio, che in nome della propria vecchiezza e riservatezza Quinzio supplichi e scongiuri te ed i tuoi assessori di nient'altro che di fare omaggio alla vostra connaturata onestà, affinché, rispondendo la sua difesa al vero, l'abbandono in cui giace abbia potere d'ispirarvi misericordia più di quanto i mezzi di cui l'altro dispone non ne abbiano d'ispirarvi crudeltà. Nello 92 stesso giorno in cui ti abbiamo adito come giudice abbiamo cominciato a disinteressarci delle altrui minacce, che prima ci facevano paura. Se una posizione processuale fosse stata contrapposta ad un'altra, avremmo pensato di poter provare a chiunque con grande facilità il buon fondamento della nostra; ma trattandosi della contrapposizione di un modo di vivere ad un altro, abbiamo pensato che proprio per questo era necessario di avere a giudice te. Perché, insomma, il punto di discussione è questo: se la tanto lodata frugalità, rustica e senza fronzoli, abbia la possibilità di difendersi contro il lusso e la sregolatezza, o se, deformata e spogliata di ogni dignità, debba esser conse-

conatus sit; prohibitum fuisse(?); quievisse. In ipsa Gallia 90 cognostis in praedia privata Quincti Sex. Naevium non venisse; denique ex hoc ipso saltu quem per vim expulso socio possedit servos privatos Quincti non omnis eiectos esse. Ex quo et ex ceteris dictis, factis cogitatisque Sex. Naevi quis potest intellegere istum nihil aliud egisse neque nunc agere nisi uti per vim, per iniuriam, per iniquitatem iudicii totum agrum, qui communis est, suum facere possit.

Nunc causa perorata res ipsa et periculi magnitudo, 30 C. Aquili, cogere videtur, ut te atque eos qui tibi in consilio sunt obsecret obtesteturque P. Quinctius per se- 91 neclutem ac solitudinem suam nihil aliud nisi ut vestrae naturae bonitatis obsequamini, ut, cum veritas cum hoc faciat, plus huius inopia possit ad misericordiam quam illius opes ad crudelitatem.

Quo die ad te 92 iudicem venimus, eodem die illorum minas quas ante horrebamus neglegere coepimus. Si causa cum causa contenderet, nos nostram perfacile cuius probaturos statuebamus; quod vitae ratio cum ratione vitae decerneret, idcirco nobis etiam magis te iudice opus esse arbitrati sumus.

Ea res nunc enim in discrimine versatur, utrum possitne se contra luxuriam ac licentiam rusticana illa atque inculta parsimonia defendere an deformata atque ornamentis omnibus spoliata nuda

- 93 gnata indifesa alla cupidigia e alla petulanza. O Sesto Nevio, Publio Quinzio non si mette in gara con te quanto a relazioni altolocate e a disponibilità di mezzi; ti si dichiara inferiore in tutte le arti in cui primeggi; riconosce di non saper discorrere con eleganza, di non poter parlare con facondia, di non saper abbandonare gli amici in disgrazia per trasvolare ad altre e più fortunate amicizie, di non essere avvezzo a vivere sfarzosamente, di non esser buono ad apprestare conviti con magnificenza e splendore, di non tener chiusa la porta al pudore e all'innocenza per tenerla invece aperta anzi spalancata alla cupidigia ed ai piaceri: afferma al contrario che sempre gli è stato a cuore il dovere, la fedeltà, la diligenza, una vita insomma sempre e del tutto rozza ed inelegante. Sa bene che coteste altre qualità prevalgono ed hanno nel costume attuale
- 94 il più grande potere. Ma che dunque? Non certo fino al punto che sulla vita e sulla posizione civile di uomini onestissimi spadroneggino quelli che, abbandonata la disciplina morale delle persone perbene, hanno preferito seguire nei traffici e nello spreco i metodi di Gallonio⁹⁴, per di più con una tracotanza e una perfidia che in quello non era. Se è pur lecito vivere anche a quello a cui Sesto Nevio vorrebbe negarne il diritto, se un uomo onesto può tenere il suo posto nella cittadinanza anche contro la volontà di Nevio, se a Publio Quinzio è consentito di respirare ad onta del cenno con cui Nevio vorrebbe dettargli legge, se la dignità acquistata con un'integra vita egli può, da me difeso, conservarla a dispetto della soperchieria, è da sperare che questo povero infelice possa una buona volta trovar requie. Altrimenti, se Nevio potrà fare quel che gli piaccia, e se gli piacerà quello che non è lecito, che cosa dovremo fare? A qual dio dovremo fare appello? di quale uomo invocheremo la fede? Quali lamenti, in-

cupiditati petulantiaeque addicatur. Non comparat se tecum gratia P. Quinctius, Sex. Naevi, non opibus, non facultate contendit; omnis tuas artis quibus tu magnus es tibi concedit; fatetur se non belle dicere, non ad voluntatem loqui posse, non ab addicta amicitia transfugere atque ad florentem aliam devolare, non profusis sumptibus vivere, non ornare magnifice splendideque convivium, non habere domum clausam pudori et sanctimoniae, patentem atque adeo expositam cupiditati et voluptatibus; contra sibi ait officium, fidem, diligentiam, vitam omnino semper horridam atque aridam cordi fuisse. Ista superiora esse ac plurimum posse his moribus sentit.

Quid ergo est? Non usque eo tamen ut in capite fortunisque hominum honestissimorum dominantur ei qui relictis virorum bonorum disciplina et quaestum et sumptum Galloni sequi mauerunt atque etiam, quod in illo non fuit, cum audacia perfidiaque vixerunt. Si licet vivere eum quem Sex. Naevius non volt, si est homini honesto locus in civitate invito Naevio, si fas est respirare P. Quinctium contra nutum dicionemque Naevi, si, quae pudore ornamenta sibi peperit, ea potest contra petulantiam me defendente obtinere, spes est etiam hunc miserum atque infelicem aliquando tandem posse consistere.

Sin et poterit Naevius id quod libet, et ei libebit id quod non licet, quid agendum est? qui deus appellandus est? cuius hominis fides imploranda est? qui denique que-

- fine, quale lutto, quale pianto saranno pari a tanta calamità?
- 31 Miseranda cosa è l'esser privato di ogni dignità, più miseranda se a torto; doloroso l'essere insidiato da qualcuno, più doloroso se da un congiunto; rovinoso l'esser privato dei propri beni, più rovinoso se con infamia; funesto l'essere spinto alla disperazione da un uomo valoroso ed onesto, più funesto se da uno la cui voce fu messa a servizio del guadagno nel mestiere di banditore; indegno l'esser vinto da un uomo pari o superiore, più indegno se da persona inferiore e di bassa estrazione; luttuoso l'essere posto insieme coi propri beni in soggezione di altri, più luttuoso se di un nemico; orribile il dover difendere la causa della propria posizione civile, più orribile se in una simile
- 96 contingenza si debba parlare per primi. Tutte le vie di salvezza Quinzio le ha studiate, o Gaio Aquilio, e tutte sperimentate: non solo gli è stato impossibile trovare un pretore da cui ottenere quello che gli spettava, fino al punto di non poter presentare una domanda conforme al proprio sentire, ma nemmeno ha trovato ascolto presso gli amici di Sesto Nevio, ai cui piedi è rimasto a lungo prostrato supplicandoli per gli dei immortali che o si litigasse con lui nelle forme legali o almeno gli si facesse torto senza imporgli per di più l'ignominia. Da ultimo si è umiliato anche di fronte al superbissimo cipiglio del suo nemico, e piangendo ha preso la mano dello stesso Sesto Nevio, esperta nel proscrivere i beni dei congiunti, e per le ceneri del fratello defunto, per l'onore della parentela, per la moglie e i figli propri, che non hanno più stretti parenti di Publio Quinzio, lo ha scongiurato a cedere una buona volta alla misericordia, a tener qualche conto, se non dell'affinità, almeno dell'età sua avanzata, e se non dell'uomo almeno dell'umanità, in guisa da la-

stus, qui luctus, qui maeror dignus inveniri in calamitate tanta potest?

Miserum est exturbari fortunis omnibus, miserius est iniuria; acerbum est ab aliquo circumveniri, acerbius a propinquo; calamitosum est bonis everti, calamitosius cum dedecore; funestum est a forti atque honesto viro iugulari, funestius ab eo cuius vox in praeconio quaestu prostitit; indignum est a pari vinci aut superiore, indignius ab inferiore atque humiliore; luctuosum est tradi alteri cum bonis, luctuosius inimico; horribile est causam capitis dicere, horribilius priore loco dicere.

Omnia circumspexit Quinctius, omnia periclitatus est, C. Aquili; non praetorem modo a quo ius impetraret invenire non potuit, atque adeo ne unde arbitrato quidem suo postularet, sed ne amicos quidem Sex. Naevi, quorum saepe et diu ad pedes iacuit stratus obsecrans per deos immortalis, ut aut secum iure contenderent aut iniuriam sine ignominia sibi imponerent.

Denique ipsius inimici vultum superbissimum subiit, ipsius Sex. Naevi lacrimans manum prehendit in propinquorum bonis proscribendis exercitatum, obsecravit per fratris sui mortui cinerem, per nomen propinquitatis, per ipsius coniugem et liberos, quibus propior P. Quinctio nemo est, ut aliquando misericordiam caperet, aliquam, si non propinquitatis, at aetatis suae, si non hominis, at huma-

sciargli integro l'onore, transigendo con lui a qualsiasi
 98 patto purché tollerabile. Respinto da costui, non aiutato dai di lui amici, fatto da ogni magistrato oggetto di maltrattamenti e di minacce, non ha nessuno a cui appellarsi all'infuori di te: a te raccomanda se stesso, a te le sue sostanze e la sua posizione civile, a te affida il suo onore e la speranza di continuare a vivere. Colpito da tante ingiurie, squassato da tante e tante ingiustizie, non nella turpitudine ma nella miseria cerca rifugio presso di te: espulso da un fondo fornitissimo, minacciato di ogni specie di disonore, ridotto a vedere costui spadroneggiare nei suoi beni paterni e a non poter mettere insieme la dote per la propria figlia da marito, tuttavia non ha fatto nulla che non si accordi con la sua vita precedente.

99 Di ciò pertanto egli ti scongiura, o Gaio Aquilio: che gli sia lecito di riportare intatta, uscendo di qui, l'onorabilità che, giunto quasi all'estremo passo dell'età sua, ha presentata a cotesto giudizio tuo; che ad un uomo della cui devozione al dovere nessuno ha mai dubitato non accada di essere segnato a sessant'anni da una macchia di disonore e di deturpante ignominia; che di tutto quanto ha ornato la sua vita non debba Sesto Nevio abusare come di spoglie di guerra; che non avvenga ad opera tua che la pubblica stima onde Publio Quinzio è stato accompagnato fino alla vecchiezza non lo segua immutata fino al rogo.

nitatis rationem haberet, ut secum aliquid integra sua fama qualibet, dum modo tolerabili, condicione transigeret. Ab ipso repudiatus, ab amicis eius non sublevatus, ab omni magistratu agitatus atque perterritus, quem praeter te appellet habet neminem; tibi se, tibi suas omnis opes fortunasque commendat, tibi committit existimationem ac spem reliquae vitae. Multis vexatus contumeliis, plurimis lactatus iniuriis non turpis ad te sed miser confugit; e fundo ornatissimo eiectus, ignominii omnibus appetitus, cum illum in paternis bonis dominari videret, ipse filiae nubili dotem conficere non posset, nihil alienum tamen vita superiore commisit.

Itaque hoc te obsecrat, C. Aquili, ut, quam existimationem, quam honestatem in iudicium tuum prope acta iam aetate decursaue attulit, eam liceat ei secum ex hoc loco efferre, ne is de cuius officio nemo umquam dubitavit LX denique anno dedecore, macula turpissimae ignominia notetur, ne ornamentis eius omnibus Sex. Naevius pro spoliis abutatur, ne per te fiat quominus, quae existimatio P. Quinctium usque ad senectutem produxit, eadem usque ad rogam prosequatur.

NOTE ALLA TRADUZIONE

¹ Abbiamo tradotto presupponendo una corruzione nella parola *arbitrium* (pex arbitrio, o ad arbitrium, o apud arbitrum, o sim.): molto improbabile ci sembra peraltro la congettura del BESELER (*St. in onore di P. Bonfante*, 1930, 2, 56), che espungerebbe *arbitrium* come glossa: non sarebbe né chiaro né corretto un *pro socio condemnari*, senza un sostantivo che reggesse il complemento *pro socio* (di solito *actio*, o *agere*).

² Altri interpreta «in denari», cioè ragguagliando il debito a questo tipo di moneta.

³ Se invece di *maxime*, il cui senso abbiamo liberamente reso col nostro «per lo più», si dovesse leggere, con vari mss., *maximae*, l'ironia si sposterebbe dal numero dei *signatores* (forse superiore, come talvolta accadeva, ai soliti sette) alle dimensioni delle tavolette cerate di cui Nevio si era servito.

⁴ L'esistenza di una norma per cui la sopravvivenza dei figli nati dal matrimonio che le sta a base fosse necessaria alla permanenza dell'affinità non sembra altrimenti dimostrata: ma forse l'autore ha voluto soltanto dire che, quand'anche Nevio avesse divorziato dalla congiunta di Quinzio, i suoi figli sarebbero rimasti legati da parentela con entrambi.

⁵ L'emendazione proposta da BESELER, *St. in onore di P. Bonfante*, 2, 56, di eliminare come glossa l'aggettivo *turpem*, sembra da respingere, come quella che toglierebbe all'antitesi il suo equilibrio retorico.

⁶ Di fronte ai dubbi che si sono avuti circa il senso di quell'*horae duae fuerunt* (vedi il commento dell'Oetling), varrà la pena di ricordare che nei vadimoni ercolanesi è indicata anche l'ora della comparizione, *secunda* o *tertia* o *quinta*: qui doveva essere stata fissata la *secunda*, sicché la frase corrisponderebbe alla nostra «sono passate le due» (o meglio, secondo il nostro calcolo del tempo, le 8 o 9 del mattino).

⁷ Sul senso della parola *adstipulator*, che qui potrebbe non essere quello tecnico del soggetto che accede ad una *verborum obligatio* come un secondo creditore sostituibile al primo, e su altri passi ciceroniani in cui la parola ritorna nel senso attenuato nel quale

l'abbiamo tradotta, cfr. PERNICE, «Ztschr. Savigny-Stift.» 19, 1898, 178, n. 5. Nulla esclude, peraltro, che Nevio pretendesse di essersi aggiunto un «creditore in seconda» per il credito della penale in cui il vadinonio sboccava, a che quegli ora sia pronto a rendergli testimonianza.

⁸ La meridiana (*solarium*) del Foro, più volte ricordata dagli antichi, era posta sotto i rostri. Poiché peraltro la successiva menzione del *campus (Martius)* sembra accennare al non frequentare Quinzio l'assemblea popolare centuriata che vi si riuniva, si può pensare che la menzione del *solarium* si riporti all'altra assemblea, la tributa, che appunto si riuniva nel Foro, e non, come intendono i più, al luogo di massima intensità del pubblico passeggio.

⁹ Le ragioni per cui adottiamo l'integrazione tradizionale di questo passo sono indicate nella Introduz., p. 22, n. 16 (p. 34). Si tratta di inserire, là dove (§ 60) il testo adottato porta i quattro asterischi, le parole che seguono: 'Dici id non potest. QUI ABSENS IUDICIO DEFENSUS NON FUERIT.'

¹⁰ Abbiamo tradotto in corrispondenza della lezione *electum*: ma il senso non ripugna all'altra lezione *electum*, sempre che invece di un *esse* si sottintenda un *fuisse* («penso che fosse un derelitto, un poveraccio...»).

¹¹ Alla lezione *accepit* preferiremmo la più diffusa *accipere*: l'imperfetto *de conatu* corrisponde alla situazione, perché Alfeno si dichiarava sì disposto ad accettare il processo a certe condizioni, ma in fatto non c'è dubbio che ad una definitiva accettazione del programma giudiziale (*formula*) proposto dall'avversario egli non arrivò.

¹² Sul senso e sull'importanza della lezione *videbare*, che è quella dei mss., vedi la nostra Introduzione, p. 24. Naturalmente l'interpunzione adottata dal Clark è da correggere in corrispondenza di quella usata nella nostra traduzione.

¹³ Preferiamo il supplemento *iudicium* (piuttosto che *iudicio*): *iudicium pati* è la conseguenza immediata del *ind. accipere* di qualche rigo prima, sicché praticamente le due espressioni si equivalgono.

¹⁴ Ottima la parafrasi che della frase ciceroniana dà il KÜBLER, «Ztschr. Savigny - Stift.» 14, 1893, 67 sg. ma il senso è chiaro anche senza supporre la lacuna che il K. si adoperava a colmare.

¹⁵ Per scrupolo di probità va detto che il passo *quis est qui ecc.* è stato più volte addotto a favore della tesi che l'*abesse sine defensione* sia soltanto un aspetto del *fraudationis causa latitare*, onde non vi sarebbe ragione per ritenere lacunoso il § 60. Contro questa opinione si vedano gli autori citati nella Introduz., p. 21 n. 16, e si osservi il netto distacco che invece si osserva fra le due ipotesi ai §§ 86-87.

¹⁶ Tutto il periodo *unum tamen ecc.*, non bene inteso da alcuni commentatori (compreso il Madvig che proponeva di sopprimere come una glossa le parole *ita levis esse*), indica che l'oratore non

pensava a testi prezzolati, ma a testimonianze di comodo che personaggi eminenti sarebbero stati disposti a dare.

¹⁷ Sulla fede di vari codici ed edizioni, preferiamo leggere *et* (piuttosto che *ut*) *mebercule*: ma l'altra lezione porterebbe soltanto a ravvisare un maggiore sforzo nella costruzione del periodo.

¹⁸ La data corrisponde, nel calendario pregiuliano, al 20 febbraio, e quella ricordata di seguito corrisponde al 23 s. m.

¹⁹ La lezione *post dies XXX* è certamente corrotta, perché l'espulsione dal fondo è avvenuta, come si diceva, il 23 febbraio, cioè solo 25 giorni dopo la partenza di Quinzio, quella partenza da cui aveva preso le mosse tutto il piano di attacco (o di difesa?) escogitato da Nevio: mentre dai §§ 24-25 sappiamo che di circa partenza Sesto Nevio fu informato solo alquanti giorni (circa una settimana) dopo. Il suo messaggero non ha dunque potuto partire prima del 7 od 8 febbraio, al massimo una quindicina di giorni prima della *postulatio* rivolta al pretore. Non ci addentriamo nei calcoli più delicati in base ai quali si è proposto di correggere il *xxx* in *xii* e in *xiii* o in *xvi* (vedi il commento di Oetting): abbiamo preferito tradurre col generico «tanti giorni».

²⁰ Il Fränkel («Hermes», 60, 1925, 433) proponeva di correggere *misisset in isser*, comeché Cicerone, per stabilire in qual modo Nevio avrebbe dovuto agire, dovesse attenersi all'ipotesi, più frequente, che quegli fosse andato in Gallia personalmente. Ma, non essendoci nessuna irregolarità nel semplice fatto d'incaricare un messaggero, l'oratore non aveva interesse a mutare quella accerta e per sé non criticabile circostanza di fatto. Contro Fränkel vedi anche BESELER, «Ztschr. Sav.-St.» 47, 1927, 355.

²¹ È chiaro che nella parte mancante dell'orazione, appena in piccola parte rappresentata dalle frasi che Giulio Severiano (autore di un'opera retorica, probabilmente del II o III secolo d. C.) citava, solo qualche battuta conclusiva poteva riferirsi alla seconda parte dell'argomentazione preannunciata al § 36, e solo qualche battuta iniziale alla ricapitolazione: vi era invece contenuta per intero quella terza parte riassunta al § 36 con le parole *nego posuisset*. Quale estensione questa terza parte avesse, è difficile precisare: ma non è detto che dovesse equivalere né ai 23 paragrafi (37-59) che largheggiando si dovesse attribuire alla prima né ai 26 (60-85) che senza dubbio appartengono alla seconda. A parte che non si vede nel luogo corrispondente della ricapitolazione (§§ 89-90) una materia suscettibile di lungo discorso, va detto che nella stessa ricapitolazione erano dedicate a quella terza parte dieci righe scarse, mentre alla prima ne erano dedicate più di diciassette e alla seconda ventisette (mi riferisco al testo latino nell'edizione di Oxford). Per conseguenza, diremmo che la parte perduta ha potuto corrispondere a sole quattro o cinque pagine della stessa stampa.

²² È chiaro che le parole fra parentesi quadre, da noi inserite, vogliono soltanto inquadrare in una costruzione logicamente ac-

cettabile le prime battute leggibili: nessuna pretesa esse hanno di divinare le parole che l'oratore possa aver dette e scritte.

²³ Malgrado l'alta autorità del Madvig, che ha proposto di sopprimerlo, e degli editori che lo seguono, ci sembra tutt'altro che assurdo il *fuisse* che vari mss. inseriscono fra *prohibitum* e *quievisse* (*unum fuisse quem attingere conatus sit: prohibitum fuisse: quievisse* ci sembra un perfetto movimento stilistico, che l'oratore ha potuto preferire al semplice *prohibitum quievisse*, per il rilievo che ancora una volta dava all'intervento del procuratore).

²⁴ In seguito alla menzione fattane da Lucilio nelle sue Satire, questo personaggio rimase proverbiale nella letteratura latina come il tipo dello scialacquatore (cfr. MÜNZER, «Real-Encycl.» VII, c. 673): tanto più volentieri Cicerone l'avrà ricordato, in quanto anche lui, come Nevio, si era arricchito facendo il banditore.

L'ORAZIONE PER SESTO ROSCIO AMERINO

a cura di Enrico Longi

alla sacra memoria
di Luigi Monaco